

Percorsi di informazione ed approfondimento  
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

13

**p.5 PREVIDENZA**

INPS: no al pagamento in contanti oltre i 1.000 euro

**p.56 PREVENZIONE INCENDI**

Apparecchi "erogazione gas": la nuova regola tecnica

**p.75 IMPIANTISTICA**

Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli  
edifici

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento  
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,  
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **15 luglio 2012**

© **2012 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con  
scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche  
responsabilità per involontari errori e inesattezze.

**Sede legale e Amministrazione:**

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

*a cura della Redazione*

**Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE**

Tel. 06 3022.6353

e-mail: [redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com](mailto:redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com)

## Sommarario

	pag.
<b>NEWS</b>	
<b>Lavoro, previdenza e professione – Appalti – Energia – Edilizia e urbanistica – Rifiuti e bonifiche – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Sicurezza ed igiene del lavoro – Condominio</b>	<b>5</b>
<b>RASSEGNA NORMATIVA</b>	
<b>Lavoro, previdenza e professione – Appalti – Energia – Edilizia e urbanistica – Ambiente, suolo e territorio – Chimica e alimentare – Sicurezza ed igiene del lavoro – Mediazione – Catasto – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi</b>	<b>24</b>
<b>RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA</b>	
<b>Edilizia e urbanistica – Appalti – Energia – Impiantistica – Ambiente, suolo e territorio – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro</b>	<b>38</b>
<b>APPROFONDIMENTI</b>	
<b>Antincendio e prevenzione incendi</b>	
<b>APPARECCHI "EROGAZIONE GAS": QUALI DISPOSIZIONI ANTINCENDIO PER INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO?</b>	
Stefano Zanut, <i>Il Sole 24 ORE - Ambiente &amp; Sicurezza</i> , 10.07.2012, n. 13 <i>Il Ministero dell'Interno ha approvato, con decreto 30 aprile 2012, la nuova regola tecnica per la prevenzione incendi inerente all'installazione e all'esercizio delle apparecchiature impiegate per l'erogazione del gas naturale per autotrazione a uso privato. Definito l'ambito di applicazione e gli obiettivi, il nuovo provvedimento ha fornito anche le opportune disposizioni tecniche contenute nella regola tecnica allegata al decreto. La nuova norma ha anche stabilito le caratteristiche che devono presentare i componenti e i prodotti degli impianti.</i>	<b>56</b>
<b>Appalti</b>	
<b>LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NELL'APPALTO TROVA QUALCHE PUNTO DI EQUILIBRIO</b>	
Andrea Asnaghi, <i>Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro</i> , 13.07.2012, n. 3 (Supplemento) <i>L'art. 4, comma 31 della riforma del mercato del lavoro Fornero-Monti si occupa di responsabilità solidale con una migliore messa a punto del meccanismo di escussione.</i>	<b>63</b>

**Energia****COGENERAZIONE: LE NUOVE NORME TECNICHE**

Cristina Timò, Silvia Berri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 10.07.2012, n. 13

*Nell'ambito del nuovo piano per l'efficienza energetica elaborato dalla Commissione europea, la cogenerazione è uno degli strumenti che l'Unione ha individuato per conseguire gli obiettivi strategici in tema di energia. La direttiva n. 2004/8/CE, riguardante la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), ha riconosciuto il potenziale di efficienza energetica legato a questa tecnologia e ha incluso tra le priorità comunitarie la sua promozione, stabilendo i principi sui quali gli Stati membri devono articolare i meccanismi di sostegno, anche finanziario, le modalità di accesso alle reti elettriche e le relative tariffe, oltre alle procedure amministrative per agevolare la penetrazione sul mercato. Con il decreto 4 agosto 2011, è stata completata l'attuazione della direttiva, riconoscendo anche alcuni benefici all'energia prodotta in CAR. Inoltre alcune norme CEI regolano le procedure per la connessione degli impianti di produzione alle reti dei distributori di energia elettrica.*

67

**Impiantistica****INTEGRAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI OBBLIGATORIA DAL 31 MAGGIO**

Angelo Pesce, Ivan Meo, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.07.2012, n. 910

*Dal 31 maggio u.s. è in vigore l'obbligo di "integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti", secondo quanto stabilito dall'art. 11 e dall'allegato 3 del D.Lgs. 28/2011, cosiddetto "decreto Rinnovabili", in attuazione della dir. n. 2009/28 CE sulla promozione dell'uso dell'energia rinnovabile. Le norme stabiliscono che gli edifici soggetti all'obbligo debbano prevedere l'uso di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffreddamento.*

75

**Impiantistica****TRATTAMENTO ACQUE REFLUE: AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI PER IMPIANTI CON LINEA FANGHI**

Marco Bonfante, Renata Lodi, Alessandro Malavasi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 10.07.2012, n. 13

*In attuazione del D.Lgs. n. 128/2010, gli impianti di depurazione delle acque reflue che includono il trattamento dei fanghi sono soggetti all'autorizzazione alle emissioni e dovranno presentare la relativa domanda, ai sensi degli articoli 269 o 272, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 152/2006, entro il 31 luglio 2012. Dovranno quindi adeguarsi a tali disposizioni entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dalla medesima autorizzazione alle emissioni.*

78

**Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO SENZA SANZIONI SE SI VERSA ENTRO IL 20 AGOSTO**

Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarengi, Il Sole 24 ORE

<http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com>, n. 133, 13.07.2012

*Agenzia delle entrate - Circolare 11 luglio 2012 n. 30/E e comunicato stampa 10 luglio 2012.*

82

**Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****BONUS DEL 36% E DEL 55%, I CHIARIMENTI DEL FISCO**

Alessandro Borgoglio, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.07.2012, n. 910

*Con la circ. n. 19/E del 1° giugno scorso, l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle recenti novità introdotte in materia di detrazione del 36% e del 55%, soprattutto a opera del decreto "Sviluppo" del 2011.*

84

**Sicurezza ed igiene del lavoro****LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO: MODALITÀ PER L'ABILITAZIONE**

Eginardo Baron, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 10.07.2012, n. 13

*Dal 12 marzo 2013 l'uso delle principali macchine da cantiere, come gru a torre (con rotazione in alto e con rotazione in basso) e macchine movimento terra (escavatori, pale caricatori frontali, pale meccaniche, bob cat, terne) dovrà essere riservato ai lavoratori in possesso di un "patentino", ovvero "ai lavoratori allo scopo incaricati" che avranno conseguito una specifica abilitazione con la frequentazione, per ciascuna categoria di macchine, di un corso di formazione e di addestramento della durata variabile da 16 a 24 ore, con verifica finale dell'apprendimento.*

*Questa nuova regolamentazione ha riguardato anche altre macchine, sia edili che industriali (piattaforme aeree, carrelli elevatori, gru su autocarro, autogru ecc.), ed entrerà in vigore per effetto del nuovo accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.*

90

**Sicurezza ed igiene del lavoro****SUGLI ORGANISMI PARITETICI I CHIARIMENTI DEL MINLAVORO PER LEGITTIMARE LA FORMAZIONE**

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 10.07.2012, n. 13

*Il coinvolgimento nell'attività formativa degli organismi paritetici del settore edile è stato oggetto di approfondimento della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 5 giugno 2012, n. 13. Infatti, in seguito a numerosi quesiti rivolti allo stesso Dicastero al fine di comprendere quali organismi paritetici debbano essere ritenuti costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, requisito necessario a erogare formazione, il Ministero ha elencato i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative del settore delle costruzioni, evidenziandone le parti sottoscrittenti e sottolineando che solo gli organismi bilaterali costituiti da uno o più associazioni firmatarie di questi CCNL possono essere definiti organismi paritetici.*

97

**L'ESPERTO RISPONDE**

**Antincendio e prevenzione incendi – Ambiente, suolo e territorio – Rifiuti e bonifiche – ADR – Edilizia e urbanistica – Sicurezza ed igiene del lavoro**

103

# News



## Lavoro, previdenza e professione

### ■ Pagamento delle pensioni oltre i 1.000 euro: precisazioni Inps

In base a quanto previsto dal comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante, lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 euro, devono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.

**Novità** - In considerazione del fatto che il passaggio agli strumenti di pagamento elettronici deve avvenire entro il 1° luglio del corrente anno, l'Inps anzitutto precisa che, a partire proprio da tale data, non potrà quindi più effettuare pagamenti in contante o con assegno di importo superiore a 1.000 euro per le pensioni.

Dal limite di importo di cui sopra sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità nonché i casi in cui il superamento che normalmente non si verifica sia dovuto al pagamento di arretrati, conguagli fiscali e somma aggiuntiva (cd. quattordicesima). Vengono poi dettate disposizioni sia a favore di coloro che, per motivi di salute ovvero in virtù di provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, non possono recarsi personalmente presso gli uffici postali o bancari: in tal caso, sarà il soggetto delegato a chiedere l'apertura di un conto corrente o di un libretto di risparmio postale, intestato al beneficiario, sul quale quest'ultimo potrà ricevere il pagamento, nonché indicazioni in merito alla gestione del periodo transitorio, ossia dal 1° luglio al 30 settembre, durante il quale è previsto che l'Inps continui a erogare la pensione anche in difetto dell'apertura di un conto bancario o postale da parte del beneficiario.

(Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 13.07.2012, n. 29)

### ■ Al via gli accertamenti domiciliari medico-legali sui lavoratori residenti nelle zone colpite dal sisma

L'Inps ha avviato gli accertamenti domiciliari medico legali sui lavoratori che risiedono nelle zone interessate dagli eventi sismici di maggio 2012. I soggetti costretti a vivere nelle tendopoli o comunque in immobili diversi dal proprio domicilio che si assentino dal lavoro a causa di malattia dovranno fornire al medico curante per la redazione del certificato ogni informazione ritenuta utile ai fini della reperibilità. Ma vista la condizione di forza maggiore (in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legge 74/2012) non saranno eseguiti, fino al 31 luglio 2012, accertamenti d'ufficio di natura medico legale nei confronti di lavoratori che si assentino dal lavoro per malattia. Nel caso di richiesta esplicita da parte del datore di lavoro, farà testo l'indicazione fornita dal lavoratore nel certificato medico. L'Inps precisa, infine, che qualora il lavoratore abbia necessità di cambiare indirizzo di reperibilità dopo l'invio del certificato, deve darne comunicazione, con le consuete modalità (lettera raccomandata, fax o Pec), alla Struttura territoriale di residenza. I lavoratori residenti nel territorio di Mirandola dovranno rivolgersi alla sede di Modena.

(Il Sole 24 ORE - <http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com>, 06.07.2012)

## ■ Società iscritte all'Albo e alla Cdc

### MILANO

Trasparenza nell'assegnazione degli incarichi professionali. Requisiti di onorabilità per i soci di investimento. Doppia iscrizione: al registro imprese e a una sezione speciale dell'Albo. Responsabilità disciplinare diretta. La bozza di decreto messa a punto dal ministero della Giustizia sulla società tra professionisti è ormai in dirittura d'arrivo. Il provvedimento, 12 articoli in tutto, steso dal ministero della Giustizia di concerto con quello dello Sviluppo economico, era previsto dall'articolo 10 della legge 183/2011 e si occupa di disciplinare due figure societarie: la «società tra professionisti», costituita secondo i modelli del Codice civile, per l'esercizio di una o più attività professionali ordinarie e la «società multidisciplinare», società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali.

Al momento del primo contatto con il cliente, la società deve fornirgli informazioni dettagliate (la cui prova deve risultare per iscritto) sulla possibilità che l'incarico sia svolto da un socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale, sul diritto del cliente stesso a chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata a uno o più professionisti da lui scelti anche sulla base di un elenco che la società è obbligata a presentare, sull'esistenza di situazioni di conflitto d'interessi tra cliente e società, anche con riferimento alla presenza di soci con finalità di investimento.

Di questi ultimi è infatti prevista la presenza, ma solo se non hanno riportato condanne definitive e se sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale cui la società è iscritta. Sempre in termini di incompatibilità, quella della partecipazione a più società professionali da parte dello stesso professionista scatta anche nel caso di società multidisciplinare. L'incompatibilità però viene meno dal momento in cui il recesso del socio, la sua esclusione o il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono effetti per il rapporto sociale.

La società tra professionisti, con obiettivo di certificazione anagrafica e di pubblicità, è inserita nella sezione speciale del registro delle imprese. La relativa certificazione indica anche la specificazione della qualifica di società tra professionisti. La medesima società è iscritta in una sezione speciale degli Albi o dei Registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza, mentre la società multidisciplinare dovrà essere iscritta presso l'Albo o il registro dell'attività professionale individuata come prevalente nello statuto o atto costitutivo.

La domanda di iscrizione deve essere accompagnata dall'atto costitutivo e dallo statuto della società in copia autentica, dal certificato di iscrizione nel registro imprese e da quello di iscrizione all'Albo, elenco o registro dei soci professionisti che non sono iscritti presso l'Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda. Tutte le variazioni e le delibere che impongono un cambiamento della composizione sociale sono comunicate all'Ordine di riferimento. Il venire meno di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione può condurre alla cancellazione dall'Albo se la società stessa non rimedia entro sei mesi.

La società professionale risponde infine sul piano disciplinare delle violazioni deontologiche proprie dell'Ordine di riferimento. Se l'infrazione disciplinare commessa dal singolo socio professionista è collegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio è concorrente con quella società.

### **I punti chiave**

#### **1 DOPPIA ISCRIZIONE ALL'ALBO E AL REGISTRO**

Doppia iscrizione per le società tra professionisti che dovranno essere iscritte sia nel registro delle imprese sia in una sezione speciale dell'Albo o del registro tenuto presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

Se i requisiti vengono meno è possibile la cancellazione

#### **2 POSSIBILE ANCHE SVOLGERE PIÙ ATTIVITÀ**

Doppia anche la fisionomia della società, dove a quella tra professionisti appartenenti al medesimo Ordine si affianca la società multidisciplinare costituita per l'esercizio di una pluralità di attività professionali.

Quest'ultima sarà iscritta presso l'Albo o registro dell'Ordine la cui attività è individuata come prevalente dallo statuto

### 3 AL CLIENTE INFORMAZIONI TRASPARENTI

La società tra professionisti deve fornire al cliente, al primo contatto, una serie di informazioni sulla possibilità di fare svolgere l'incarico anche a uno solo dei professionisti inseriti in un elenco consegnato e sull'esistenza di possibili conflitti d'interessi. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione va data per iscritto

### 4 LA RESPONSABILITÀ PUÒ ESSERE CONGIUNTA

I soci di investimento sono ammessi ma non devono avere riportato condanne definitive e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo in cui la società è inserita. La responsabilità deontologica può fare capo alla sola società oppure essere congiunta con il singolo professionista socio

(Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 05.07.2012)

#### ■ **Il tirocinio non va esteso**

**Professioni.** Il Consiglio di Stato sul regolamento per gli Albi: la pratica non interessa architetti e ingegneri. Irrazionali il limite di tre praticanti per studio e l'obbligo dei corsi.

Il Consiglio di Stato, nel parere 3169 del 10 luglio pone alcune pesanti censure al regolamento generale sulla riforma delle professioni attuativo dell'articolo 3 del DL 138/2011.

Uno dei più importanti appunti che il Consiglio evidenzia è che il tetto massimo di tre tirocinanti per studio professionale "non è sorretto da adeguata giustificazione" e il ministero della Giustizia deve valutare se fissare un tetto massimo più alto. Il Consiglio di Stato interviene anche sulle assicurazioni per la copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale e afferma che a negoziare le polizze dovranno essere i consigli nazionali professionali e gli enti previdenziali dei professionisti. Importante, poi, riguardo i corsi di formazione durante il tirocinio e nel processo di formazione continua, che la regolamentazione di tali corsi sia limitata alla "definizione dei requisiti minimi dei percorsi di formazione, che poi possono essere soddisfatti e autodichiarati da qualsiasi soggetto, anche privato, e non necessariamente svolti da collegi e ordini" A definire i contenuti dei corsi, dovranno comunque essere i consigli nazionali e non il ministero della Giustizia. Per quanto riguarda la materia disciplinare, il Consiglio di Stato ritiene che si debba stabilire una regola di incompatibilità tra le funzioni amministrative e le funzioni disciplinari, così da garantire terzietà e indipendenza di chi deve decidere in materia disciplinare.

E poi, ancora, la durata di diciotto mesi del tirocinio deve considerarsi quella massima; è del tutto improprio considerare obbligatorio il tirocinio per tutte le professioni regolamentate (in questo sono esclusi dall'obbligo gli architetti e gli ingegneri, che già ora non sono soggetti ai tirocini). Riguardo il tirocinio svolto all'estero, si ritiene che sia troppo rigido il limite minimo di sei mesi di durata per considerare valido il tirocinio; deve essere fatto salvo il tirocinio svolto prima della laurea e quello svolto presso una pubblica amministrazione. Non convince nemmeno la disposizione secondo la quale un'interruzione del tirocinio da oltre sei mesi vanifica la sua efficacia e validità ai fini dell'accesso alla professione. Tale disposizione è "non proporzionata ed eccessivamente gravosa", il ministero dovrebbe eliminarla o prevedere un periodo più lungo di interruzione.

Infine, il Consiglio di Stato considera che la previsione dell'obbligatorietà della frequenza irrigidisce in modo eccessivo le modalità di svolgimento del tirocinio, mentre sarebbe da preferire che la frequenza fosse "facoltativa, oltre che alternativa, e non concorrente, allo svolgimento della pratica".

(Tratto da articolo di Giorgio Santilli, Il Sole 24 Ore, 11.07.2012, sintesi redazionale)

#### ■ **Recupero crediti Inps con avviso obbligatorio**

Le comunicazioni da inviare al pensionato debitore dovranno essere più trasparenti e il recupero dei crediti non dovrà risultare particolarmente gravoso per il pensionato. Questo lo scopo principale che si pone l'Inps con i criteri di gestione degli indebiti indicati con il messaggio 11059 del 2 luglio.

Le sedi periferiche vengono invitate a svolgere tutte le attività per inviare notifiche di indebito riferite a importi certi, anche attraverso compensazioni con crediti eventualmente ancora da definire. A tal proposito, per garantire un'informazione chiara ed esaustiva al pensionato debitore, sono state apportate importanti modifiche alla procedura recupero crediti.

La prima consiste nell'inibizione dell'attivazione di un piano di recupero su pensione senza che prima sia stata inviata una notifica di indebito. Se l'indebito non è stato già notificato, va definito con l'invio della comunicazione e allegato bollettino di conto corrente postale per il pagamento in un'unica soluzione.

L'attivazione del piano di recupero con trattenuta su pensione potrà essere effettuata solo dopo l'invio della suddetta comunicazione. L'atto di accertamento dell'indebito deve essere notificato al debitore nei termini richiesti per produrre gli effetti interruttivi della prescrizione. È anche possibile il pagamento a rate di quanto dovuto, con condizioni particolari per pensionati in difficoltà.

(Arturo Rossi, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 04.07.2012)

### ■ Premio all'assunzione di lavoratori in mobilità

**Lavoro.** La videochat del Sole 24 Ore. L'agevolazione resta fino al 31 dicembre 2016.

Riguardo le assunzioni agevolate, la riforma del lavoro firmata Fornero (legge 92/2012) prevede agevolazioni solo per le assunzioni con contratti di inserimento e per quelle di personale in mobilità. Per il contratto di inserimento, però, le agevolazioni sono previste solo per le assunzioni che avvengono entro il 31 dicembre di quest'anno. Le agevolazioni per le assunzioni di personale in mobilità invece dureranno fino a tutto il 2016. Dal 2013, poi, saranno agevolate anche le assunzioni di soggetti "meno giovani" e delle donne di qualsiasi età che si trovino in particolari condizioni, ossia si trovino in determinati territori (che verranno individuati con un decreto) e siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (o da 24 mesi, indipendentemente da dove risiedano). L'agevolazione consiste nel 50% di riduzione dei contributi a carico dell'azienda per 18 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, e per 12 se l'assunzione è a tempo determinato (e, se questa poi viene stabilizzata, i mesi diventano anche qui 18). La riforma del lavoro prevede un'uguale detrazione del 50%, e con le stesse tempistiche, per l'assunzione di lavoratori di almeno 50 anni disoccupati da oltre un anno.

Per tutti i casi di agevolazioni alle assunzioni, la legge 92 prevede che esse siano concesse solo se l'assunzione da parte del datore di lavoro è spontanea e non deriva da un precedente vincolo di natura contrattuale (fosse anche quello di somministrazione) o di natura legislativa o giurisprudenziale. Niente agevolazioni anche se tra datore e lavoratore ci sono in atto sospensioni del lavoro o se il lavoratore, dopo essere stato licenziato da meno di sei mesi, viene riassunto dallo stesso datore o da un altro in qualche modo collegato al primo. Un'altra limitazione sta nel rispetto del criterio di precedenza nella riassunzione. Se il datore lo viola non ha diritto alle agevolazioni e la penalizzazione vale anche se il datore assume un lavoratore con contratto di somministrazione senza aver prima offerto la riassunzione a un altro lavoratore che ne abbia il diritto.

(Tratto da articolo di Antonino Cannioto, Giuseppe Maccarone, Il Sole 24 Ore, 13.07.2012, sintesi redazionale)



## Appalti

### ■ Appalti: mese di giugno positivo per gare di soli servizi

*Secondo mese positivo per il mercato pubblico dei soli servizi, ancora in crescita gli appalti "misti" di progettazione e costruzione.*

Il mese di giugno chiude con il valore della domanda in tono positivo, +3,4% rispetto a giugno 2011, grazie all'apporto dei piccoli bandi, questo dopo che in maggio il valore messo in gara si era impennato grazie a un solo maxi bando.

Infatti, secondo l'aggiornamento al 30 giugno dell'osservatorio Oice-Informatel, le gare per soli servizi di ingegneria e architettura bandite nel mese sono state 348 (di cui solo 29 sopra soglia), per un importo complessivo di 41,4 milioni di euro (27,0 sopra soglia). Rispetto a giugno 2011 il numero delle gare cresce del 16,0% (-29,3% sopra soglia e +23,2% sotto soglia) e il loro valore sale del 3,4% (-2,6% sopra soglia e +16,8% sotto soglia).

Anche il confronto in valore tra i primi sei mesi del 2011 e del 2012 è positivo: nel periodo gennaio-giugno risultano bandite 1.918 gare per un importo complessivo di 252,3 milioni di euro che, rispetto allo stesso periodo del 2011, scendono del 9,9% nel numero (-30,6% sopra soglia e -7,5% sotto soglia) ma salgono del 3,9% nel valore (+10,6% sopra soglia e -10,2% sotto soglia).

Risultano sempre eccessivi i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate: in base ai dati raccolti a giugno il ribasso medio sul prezzo a base d'asta, per le gare indette nel 2010, è al 41,7%. Le informazioni sulle principali gare indette nel 2011 e già aggiudicate ci danno un ribasso medio del 40,4%, che raggiunge il 60% nell'aggiudicazione della gara pubblicata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (PI) per la gara per il servizio di verifica e validazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di completamento dell'area Ospedaliero Universitaria di Cisanello, con un importo a base d'asta di 623.000 euro, aggiudicata per 249.750 euro.

Sull'andamento del valore messo in gara per macro regioni è da notare che nel primo semestre del 2012 a 'tirare' il mercato sono le regioni del nord, infatti, rispetto ai primi sei mesi del 2011: nord-est +10,7% in numero e +54,2% in valore, nord-ovest -16,5% in numero e +62,0% in valore. Nelle altre aree geografiche del paese il confronto è negativo: Centro -23,5% in numero e -38,5% in valore, meridione -15,6% in numero e -3,1% in valore, Isole +4,9% in numero e -15,6% in valore.

Analizzando la posizione dell'Italia rispetto agli altri paesi europei, si rileva che il numero delle gare italiane pubblicate sulla Gazzetta comunitaria, è passato dalle 222 del gennaio-giugno 2011 alle 154 del gennaio-giugno 2012: -30,6%. Nell'insieme dei paesi dell'Unione Europea la domanda di servizi di ingegneria e architettura mostra nello stesso periodo un calo molto più contenuto di quello italiano: -8,1%. Sempre molto modesta, al 2,1%, la quota del nostro Paese sul numero totale delle gare pubblicate, risultando di gran lunga inferiore rispetto a quella di paesi di paragonabile rilevanza economica: Francia 42,5%, Germania 12,7%, Polonia 6,8%, Gran Bretagna 3,8%, Spagna 2,5%.

In forte crescita l'andamento delle gare miste, cioè per progettazione e costruzione insieme. Nei primi sei mesi del 2012, rispetto allo stesso periodo del 2011, il valore messo in gara sale del 45,7%.

(Il Sole 24 ORE – Immobili 24, <http://www.immobili24.ilssole24ore.com>, 13.07.2012)

### ■ **Solidarietà negli appalti, committenti più tutelati**

**Lavoro.** Le modifiche della legge Fornero alle disposizioni sulla responsabilità. Coinvolgimento per incapienza dei beni di chi esegue l'opera.

La legge 92/2012 di riforma del lavoro apporta le ennesime modifiche alla disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti, rendendo tutta la materia ancora più incerta per imprese e amministrazioni committenti. Visti i continui interventi normativi di modifica della disciplina diviene ora urgente una riforma complessiva che sia chiara, snella e certa. La norma di riferimento sulla responsabilità solidale rimane l'articolo 29 del Dlgs 276/2003. L'articolo 35 del Dl 223/2006 ha poi disciplinato la responsabilità circa i controlli sui versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e sulle ritenute fiscali relative ai lavoratori coinvolti nell'appalto. Poi, l'articolo 1, comma 911 della legge 296/2006 ha modificato l'articolo 29, comma 2 coinvolgendo, oltre al committente e all'appaltatore, anche il subappaltatore nella responsabilità solidale, estendendo a due anni il termine di decadenza per l'attivazione del meccanismo della responsabilità solidale e stabilendo che i Ccnl non possono rimuovere la responsabilità solidale dai soggetti coinvolti.

Si sono poi susseguiti altri interventi legislativi volti ad eliminare la responsabilità sulle ritenute fiscali e altri che hanno stabilito che accordi collettivi aziendali o territoriali possono derogare alle norme di legge riguardo anche "al regime della solidarietà negli appalti". Due successivi interventi hanno esteso la responsabilità solidale anche alle quote di Tfr, hanno reinserito la responsabilità solidale sul versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, e infine hanno esteso l'Iva scaturita dalle fatture emesse nell'ambito dell'appalto nel caso in cui il committente o l'appaltatore non possano dimostrare di aver preso tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.

Ora, appunto, la riforma Fornero del lavoro interviene a modificare ancora la disciplina. In particolare, l'articolo 4 attribuisce di nuovo alla contrattazione collettiva un ruolo vincolante per le imprese circa il controllo e la verifica di regolarità complessiva negli appalti. Inoltre, stabilisce che in caso di contenzioso il committente imprenditore o datore di lavoro è chiamato in giudizio per il pagamento non solo con l'appaltatore ma anche con i subappaltatori. In questo modo la legge 92 estende la responsabilità solidale al committente solo nei casi in cui l'appaltatore o i subappaltatori non soddisfino con il proprio patrimonio i crediti avanzati dai terzi interessati.

(Tratto da articolo di Enzo De Fusco, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 12.07.2012, sintesi redazionale)

#### ■ **Bandi di ricerca a misura delle Pmi**

**Fondi Ue.** Le piccole e medie imprese possono partecipare a tutti i concorsi per 8,1 miliardi stanziati da Bruxelles con una ricerca esclusiva di 1,2 miliardi. Il ministro Profumo: passaggio fondamentale per la crescita, adesso è importante fare squadra.

L'Unione Europea ha deciso di venire incontro alle piccole e medie imprese nel mondo della ricerca. Ha infatti lanciato il più grande bando per la ricerca, che vanta un budget complessivo di 8,1 miliardi di euro per 52 call. Un super-bando che secondo le intenzioni della Ue, creerà subito 210mila posti di lavoro e 75 miliardi addizionali in termini di crescita nei prossimi 15 anni. Le Pmi potranno partecipare a tutti "gli inviti a presentare proposte" e, quindi, ad accedere ai fondi, ma avranno anche la garanzia che 1,2 miliardi sono proprio "prenotati" per loro. In alcuni settori, quali salute, agricoltura, biotech, trasporti, spazio e sicurezza, avranno anzi delle corsie preferenziali. E sempre pensando alle Pmi i bandi sono stati resi semplici e dagli oneri amministrativi contenuti, ma soprattutto con budget che dal 50 al 75% saranno assegnati proprio alle imprese di dimensioni più piccole.

In particolare, nei progetti di ricerca industriale delle Pmi dovrebbero finire 970 milioni dal programma cooperazione che - con 4,8 miliardi - scommette su dieci settori strategici e ben 107 aree di intervento, ritagliate su misura delle imprese piccole e piccolissime. A questi fondi si aggiungono poi i 252 milioni del progetto "Ricerca a beneficio delle Pmi" che oltre a sostenere i progetti di ricerca, punta a stimolare le aziende a consorziarsi e a stringere partnership con atenei e centri di ricerca. Altri 150 milioni sono stati poi utilizzati per costituire un fondo di garanzia che aiuti le Pmi nell'ottenere più facilmente prestiti dalle banche e che, nelle stime di Bruxelles, dovrebbe mobilitare un miliardo di risorse in più, sempre per la ricerca.

Particolarmente mirati per le Pmi sono anche i call sull'Itc (che valgono 1,5 miliardi) e quelli sulle "smart cities" (del valore di 355 milioni), in cui si dovranno studiare nuove tecnologie per rendere migliore la vita nelle aree urbane.

(Tratto da articolo di Marzio Bartoloni, Il Sole 24 Ore - Impresa e Territori, 10.07.2012, sintesi redazionale)

### ■ **Crediti PA e titoli, rinvio di un mese**

**Pagamenti alle imprese.** Proroga al 27 luglio.

Appena nata, la possibilità per le imprese di vedersi pagare i crediti con la Pa attraverso titoli di Stato già incassa una proroga. Nel decreto sulla *spending review*, infatti, viene spostato di un mese, dal 28 giugno al 27 luglio, il termine entro il quale le imprese che vantano crediti con la Pa sopra i mille euro per la fornitura di beni e servizi potranno chiedere all'amministrazione debitrice l'estinzione dei debiti tramite assegnazione di titoli di Stato.

Di conseguenza, vengono spostate in avanti di un mese tutte le altre scadenze correlate. Così, per l'elenco dei crediti raggruppati per banca di appoggio e creditore, l'amministrazione avrà tempo fino al 30 agosto (prima era il 31 luglio), le liste definitive dei crediti saranno inviate all'Ufficio centrale del bilancio entro il 28 settembre, l'invio all'Economia delle stesse liste avverrà entro il 31 ottobre e l'elaborazione dell'elenco dei creditori e degli importi da estinguere avverrà entro il 30 novembre.

Slittano di un mese anche le emissioni dei titoli di Stato. I certificati di credito del tesoro assegnati ai creditori avranno decorrenza dal 1° dicembre 2012 (invece che dal novembre) e scadranno il 1° dicembre 2016. Il taglio minimo sarà da mille euro e il tasso di interesse fisso, pagabile in rate semestrali posticipate, sarà quello determinato con il decreto di emissione dei certificati stessi in base alle condizioni di mercato vigenti al momento di emanazione dello stesso provvedimento.

(Tratto da articolo di Marco Mobili, Il Sole 24 Ore, 06.07.2012, sintesi redazionale)

### ■ **"Sugli appalti il macigno dei mancati pagamenti"**

**Autorità contratti.** L'handicap del contenzioso: un'opera su due con le varianti. Santoro al Parlamento: polemica con la Corte dei Conti sulla corruzione.

Sergio Santoro, nuovo presidente dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ha presentato oggi in Parlamento la tradizionale relazione annuale. I temi della relazione vertono sui vecchi e nuovi problemi di un settore tra i più colpiti dalla crisi, tanto che negli ultimi cinque anni ha contato 43 miliardi di minori investimenti, riducendo le proprie dimensioni di oltre un quarto. Santoro ha parlato di grandi opere e cantieri incompiuti (specie dighe e ospedali), dell'importanza dell'anagrafe delle 12mila stazioni appaltanti e dei risparmi che verranno dall'istituzione della nuova banca dati nazionale degli appalti, a cui l'Autorità sta giusto lavorando. Uno dei punti più delicati del discorso è quello relativo ai numerosi contenziosi che caratterizzano gli appalti di lavori pubblici. Fenomeno dovuto alla piaga delle "varianti": in Italia un'opera su due è caratterizzata da una richiesta di variante in corso d'opera, e questo fenomeno è prodromo spesso ai contenziosi, sia arbitrari che giudiziari. Contenziosi che però fanno lievitare i costi di realizzazione dell'opera. Riguardo l'aumento dei costi del 40% dovuto, da quanto affermato pochi giorni fa dal presidente della Corte dei Conti, Santoro minimizza e avverte che non bisogna generalizzare: di certo la corruzione è purtroppo presente nel mondo degli appalti, ma non bisogna fare di tutta un'erba un fascio e creare un binomio inscindibile lavori pubblici/corruzione. E non è solo per la corruzione che le imprese straniere sono restie a venire ad operare nel nostro Paese. Un peso importante ce l'ha anche la mancanza di tutela giudiziaria verso le imprese, che spesso sono costrette a sopportare tempo di giudizio eccessivamente lunghi.

Altro handicap grave per il mondo delle imprese che partecipano a gare pubbliche è quello ormai noto dei gravi ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Le soluzioni messe in campo dal Governo sono molto utili, afferma Santoro, ma non risolvono il problema. Tra le cause principali c'è senz'altro il Patto di stabilità che "a differenza degli altri Paesi europei, in Italia colpisce tanto gli impegni che i pagamenti", così che si crea l'assurdo che "a impegni presi non si possano poi corrispondere i relativi pagamenti".

Sempre riguardo al contenzioso, una soluzione potrebbe rappresentarla l'arrivo del nuovo bando-tipo, che farà da modello per le amministrazioni che dovranno istruire una gara d'appalto. L'obiettivo del nuovo strumento è quello di ridurre al minimo la componente discrezionale delle amministrazioni nel decidere l'esclusione di una ditta dalla gara. Altro effetto che si attenderà dal bando-tipo è, ancora una volta, la riduzione del contenzioso.

(Tratto da articolo di Mauro Salerno, Il Sole 24 Ore – Impresa e Territori, 04.07.2012, sintesi redazionale)

#### ■ **Gare d'appalto con bandi-tipo**

**Lavori pubblici.** La bozza dell'Autorità di vigilanza: modelli base uniformi per le stazioni appaltanti. L'obiettivo è tipizzare le esclusioni per evitare contenziosi.

L'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici sta lavorando a una bozza di determinazione con cui definire i bandi-tipo a cui dovranno attenersi le circa 12mila stazioni appaltanti attive in Italia alle prese con la pubblicazione di un avviso di gara. L'obiettivo è quello di tipizzare le cause di esclusione dalle gare e, quindi, limitare il più possibile gli eventuali contenziosi. In sostanza, il documento vuole individuare tutte le possibili "cause tassative di esclusione" da inserire nei bandi di gara, così da limitare i contenziosi, come detto, ma anche eliminare le esclusioni determinate da violazioni "meramente formali" dei partecipanti alle gare. Insomma, con il documento si vuole dare alle pubbliche amministrazioni una bussola per individuare le irregolarità che devono essere sanzionate con l'esclusione.

L'Autorità individua tre tipologie di cause di esclusione: gli adempimenti previsti da Codice e regolamenti; l'incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta; la non integrità del plico con l'offerta e altre irregolarità che fanno sospettare che sia stato violato il principio di segretezza. Nel dettaglio delle categorie delle prescrizioni imposte dalle norme, l'Autorità individua sette cause di esclusione: si va dal possesso dei requisiti di partecipazione ai termini di presentazione delle offerte, fino al mancato versamento del contributo all'Autorità stessa. Un'attenzione particolare si dà ai "requisiti speciali", cioè alle caratteristiche di professionalità richieste dalle stazioni appaltanti per garantirsi la buona esecuzione dei lavori. Riguardo le offerte, si prescrive che le domande debbano essere "debitamente sottoscritte dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante". Le altre cause di esclusione riguardano l'accettazione delle condizioni contrattuali, il divieto di offerte condizionate o plurime, la presentazione della cauzione, l'obbligo di sopralluogo contenute nella documentazione di gara, le irregolarità formali dell'offerta (con le indicazioni delle carenze "veniali" che rendono illegittime l'esclusione dalla gara).

(Tratto da articolo di Mauro Salerno, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 03.07.2012, sintesi redazionale)

#### **Energia**

#### ■ **Quinto conto energia - Rinnovabili: via libera a nuovi incentivi**

Pubblicati, sul s.o. 143 alla Gazzetta Ufficiale 159 del 10 luglio i due decreti ministeriali che definiscono i nuovi incentivi per l'energia fotovoltaica – cosiddetto Quinto Conto Energia (D.M. sviluppo economico 5 luglio 2012) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche - idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas (D.M. sviluppo economico 6 luglio 2012).

Il nuovo regime permetterà di raggiungere e superare gli obiettivi europei delle energie rinnovabili attraverso una crescita virtuosa, basata su un sistema di incentivazione equilibrato e con forti ricadute sull'economia italiana tale da ridurre l'impatto sulle bollette di cittadini e imprese.

I decreti pongono le basi per uno sviluppo ordinato e sostenibile delle energie rinnovabili, allineando gli incentivi ai livelli europei e adeguandoli agli andamenti dei costi di mercato delle tecnologie (calati radicalmente nel corso degli ultimi anni). Si introduce inoltre un sistema di controllo e governo dei volumi installati e della relativa spesa complessiva (aste per impianti grandi e registri per impianti di taglia media).

In linea con le previsioni della precedente normativa, il nuovo sistema entrerà in vigore 45 giorni dopo il superamento (previsto a breve) della soglia di 6 miliardi di incentivi per il fotovoltaico, e il 1 gennaio 2013 per il non fotovoltaico, per il quale è previsto comunque un periodo transitorio di 4 mesi.

In particolare sono previsti:

- un ampliamento del budget di spesa, per un totale di 500 milioni di euro annui - pari a ulteriori 10 miliardi di euro di spesa su 20 anni - suddivisi tra fotovoltaico (200 milioni) e non-fotovoltaico (300 milioni);
  - una forte semplificazione delle procedure per l'iscrizione ai registri;
  - l'innalzamento delle soglie di accesso ai registri per tutte le categorie rilevanti. In particolare, per il fotovoltaico, vengono esentati dai registri gli impianti a concentrazione, quelli innovativi e quelli realizzati da Amministrazioni pubbliche, oltre a quelli in sostituzione di amianto fino a 50 KW. Inoltre, sono esentati gli impianti tra 12 e 20 KW che richiedono una tariffa ridotta del 20%;
  - un premio per gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di coperture in amianto e per quelli con preponderante uso di componenti europei;
  - un incremento degli incentivi per alcune specifiche tecnologie che presentano una forte ricaduta sulla filiera nazionale, ad esempio: geotermico innovativo, fotovoltaico a concentrazione e innovativo;
  - una rimodulazione dei termini di pagamento dei certificati verdi;
  - la conferma della priorità di accesso al registro per gli impianti realizzati dalle aziende agricole.
- (Il Sole 24 ORE – Immobili 24, <http://www.immobili24.ilsole24ore.com>, 11.07.2012)

#### ■ Immobiliari con premio del 55%

**Risparmio energetico.** L'Associazione italiana dottori commercialisti contro la posizione restrittiva delle Entrate. Il beneficio è generale e non dovrebbe discriminare le società del reale estate.

L'Associazione italiana dei dottori commercialisti di Milano con la norma 184 emanata ieri indica che la detrazione del 55% per interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico è applicabile anche in caso di lavori eseguiti dal proprietario imprenditore o società su unità immobiliari destinate alla locazione. La finalità della detrazione, infatti, è chiaramente quella di incentivare il risparmio energetico, visto che l'Italia è costretta ad acquistare all'estero la fonte di energia primaria (il petrolio). Quindi l'agevolazione ha un obiettivo generalizzato, sia oggettivo (qualsiasi unità immobiliare: case, uffici, negozi, ecc.), sia soggettivo (persone fisiche, imprenditori e non, società o enti titolari di reddito d'impresa). Tale diritto generalizzato si ricava anche dal testo letterale della norma e del suo decreto attuativo (Dm 19 febbraio 2007), che non prevedono eccezioni di applicabilità.

Di conseguenza, l'Associazione dei dottori commercialisti non condivide la posizione restrittiva presa dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 340/E del 2008 che di fatto esclude dall'agevolazione tutte le imprese (persone fisiche o società) che intervengono su immobili non strumentali all'attività dell'impresa ma finalizzati alla locazione a terzi. Per i dottori commercialisti questa limitazione della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate non è né letteralmente né logicamente giustificabile, perché da un lato discrimina una categoria di proprietari (le società immobiliari di gestione) e dall'altro disincentiva di fatto tali proprietari a procedere negli interventi di risparmio energetico che invece sono utili alla collettività e alla nazione tutta.

(Tratto da articolo di Nino Clerici, Paolo Vayno, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 11.07.2012, sintesi redazionale)

### ■ “In un paio d'anni il mercato unico”

**Elettricità.** All'assemblea annuale del gestore dei mercati energetici è stato illustrato il potenziamento delle interconnessioni. Il differenziale di prezzo dell'Italia con il resto d'Europa rimane però ancora elevato.

Il Gme (il nostro gestore della borsa elettrica) opera con efficienza, tanto che comincia a prendere sempre più forma il mercato unico dell'energia che, secondo le previsioni, si riuscirà a realizzare del tutto entro massimo un paio di anni. Non per nulla, è già una realtà l'integrazione delle borse elettriche (*market coupling*) con la Slovenia, con la quale, tra l'altro, si sta già sperimentando un progressivo potenziamento delle interconnessioni elettriche. L'Italia sta poi mettendo a punto il *price coupling* con le principali borse europee per rendere omogenea la definizione dei prezzi e delle transazioni anche tramite il sistema “Remit” di regolamentazione dei mercati all'ingrosso. Il punto dolente è che rimane elevato il differenziale di prezzo dell'elettricità italiana con il resto d'Europa. Ciò è legato ai sovracosti strutturali del nostro Paese, che ha poco carbone, nessuna centrale nucleare e una forte dipendenza dal gas estero per l'alimentazione delle proprie centrali.

La relazione annuale del Gme indica un prezzo nazionale medio per il 2011 fissato a 72,23 euro a megawattore, gonfiato dai rincari delle materie prime del 12,6% rispetto al 2010, e con un differenziale con la Ue stabile a circa 20 euro/MWh. In questa situazione, va sottolineata la sostanziale convergenza dei prezzi nelle diverse fasce orarie di consumo di energie elettrica, dovuta all'impatto crescente del fotovoltaico: nel 2011 il rapporto tra prezzi nelle fasce orarie di picco (+8%) e i prezzi nelle fasce fuori picco (+19%) ha raggiunto il minimo a 1,29; nel secondo trimestre 2012 questo rapporto ha mostrato addirittura un'inversione di quotazioni nelle giornate festive.

(Tratto da articolo di Federico Rendina, Il Sole 24 Ore – Impresa e Territori, 12.07.2012, sintesi redazionale)

### ■ Controlli rafforzati sulla pagella verde

Lombardia e Piemonte sono senz'altro tra le regioni che hanno visto incrementare radicalmente nel tempo il numero di certificazioni energetiche (Ace), sia perché sono state tra le prime a varare un attestato proprio, sia perché prevedono l'Ace anche in caso di contratti in locazione. Non stupisce quindi che, nel corso del 2012, siano state anche le prime a emanare provvedimenti per contrastare un brutto fenomeno: quello della scarsa affidabilità di molti attestati.

La Lombardia ha varato con decreto dirigenziale 9 gennaio 2012, n. 33 (poi corretto dal decreto 18 aprile 2012, n. 3298) criteri di selezione degli Ace rilasciati, per la loro verifica. Sono in particolare sottoposti al vaglio i certificatori che hanno redatto un numero elevato di attestati, quelli che hanno indicato valori anomali dell'indice di prestazione energetica o comunque sulla soglia immediatamente inferiore al minimo previsto per non scendere a una classe energetica inferiore, nonché quelli che rilasciano Ace che vantano prestazioni energetiche particolarmente efficienti. Ad ogni nuovo Ace è assegnato un punteggio decrescente in base a questi quattro fattori (il punteggio basso è indice di Ace a rischio) e tra quelli che hanno ottenuto pagelle scarse vengono estratte a sorte le certificazioni da sottoporre a verifica. La delibera fissa in una dettagliata tabella anche le percentuali di errore concesse, a seconda del tipo di prestazioni rilevate.

Il Piemonte ha elevato invece le sanzioni. Chi non rispetta procedure e metodologie per il rilascio dell'Ace è punito con una multa variabile da 150 a 1.500 euro. Tale sanzione è pari al doppio nei casi in cui l'attestato di certificazione energetica porti all'attribuzione di una classe energetica più efficiente di quella reale e il certificatore è costretto a redigere un nuovo Ace (gratis): se non lo fa c'è un'ulteriore sanzione di 1.500 euro. Se l'errore si ripete più volte (10 in un anno per gli iscritti a ordini o collegi, 5 per gli altri), il certificatore perde la sua qualifica e deve rifare un corso di qualificazione per riottenerla. Ma all'indice non ci sono solo i certificatori: i progettisti che rilasciano relazioni tecniche non veritiere sono segnalati ai propri ordini professionali per i provvedimenti del caso e puniti con sanzione da 500 a 5mila euro (e non più pari al doppio della parcella).

Va invece da mille e 6mila euro la sanzione sui mancati o errati controlli sul l'efficienza energetica da parte delle imprese che assumono il ruolo di "terze responsabili" dell'impianto termico, ma non più in capo ai tecnici responsabili, bensì al legale rappresentante dell'impresa stessa. Il rischio peggiore resta però la sospensione da un anno fino a due anni dall'elenco delle imprese accreditate, soprattutto se è messa in pericolo la sicurezza dell'impianto.

I nodi dei controlli di congruità della certificazione restano tre. Innanzitutto, chi se ne occupa? In Lombardia, per esempio, nessuno l'ha ancora stabilito e i controlli non sono ancora partiti (se si fa eccezione per limitatissime verifiche "campione"). In secondo luogo: chi li paga? Se a eseguire i controlli sono gli enti locali, dovrebbero avere le risorse necessarie. In terzo luogo non si può scaricare tutta la colpa degli Ace mal fatti sui certificatori, formati con corsi di durata breve e sottoposti a una dura concorrenza al ribasso dei prezzi delle loro prestazioni. Il rischio delle certificazioni posticce è comunque quello di aver previsto un obbligo costoso e inutile in capo ai cittadini.

(Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 02.07.2012)



## Edilizia e urbanistica

### ■ Interventi e beneficiari: il perimetro resta ampio

**I lavori in casa.** L'accesso. Invariate le regole di base per accedere al 50 per cento.

Fino al 30 giugno si può beneficiare della detrazione del 50% sui lavori edilizi di ristrutturazione, per un importo massimo di 96mila euro; lo ha stabilito il decreto Sviluppo (DI 83/2012). Il beneficio parte dal 26 giugno 2012, per cui le spese pagate dopo quella data beneficiano della detrazione al 50% (quelle effettuate prima, invece, sconteranno la detrazione standard del 36%). A beneficiare saranno soprattutto i lavori eseguiti nei fabbricati residenziali, ma a partire dal 2012 ne godranno anche gli edifici a destinazione diversa, quali uffici, negozi, capannoni, ecc., se sono stati danneggiati da eventi calamitosi e a patto che in qualsiasi data sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Possono beneficiare della detrazione le persone fisiche titolari di un diritto sull'unità immobiliare (possesso, nuda proprietà, usufrutto), ma anche gli inquilini, i comodatari o i familiari conviventi o assegnatari dell'immobile dopo sentenza di separazione o divorzio, i soci di società semplici, in accomandita semplice e in nome collettivo, le imprese familiari. Per gli immobili ad uso promiscuo la detrazione è ridotta a metà (25%). Sono agevolati tutti gli interventi di recupero, tranne le manutenzioni ordinarie, le nuove costruzioni e gli ampliamenti.

Viene agevolato anche l'acquisto di box pertinenziali a una residenza posseduta e gli immobili comprati da un'impresa edile che poi li ha ristrutturati integralmente. In questo caso, gli appartamenti devono essere stati venduti entro il 30 giugno successivo all'anno di fine lavori; la detrazione si applica su un quarto del prezzo d'acquisto.

Il tetto di spesa di 96mila euro va ripartito tra tutti i comproprietari dell'immobile ristrutturato. Per le opere condominiali, invece, ogni singolo condomino gode per intero del tetto di spesa detraibile. Il bonus si applica all'insieme delle opere da eseguire, da quando iniziano i lavori a quando terminano, anche se si protraggono per anni. In caso di cessione o donazione, si può decidere che il beneficio rimanga in capo al vecchio proprietario oppure passi al nuovo. In mancanza di indicazioni scritte il diritto si considera passato al nuovo proprietario. In caso di successione, il bonus passa agli eredi che "mantengono la detenzione del bene", cioè lo usano, anche se non come abitazione principale.

(Tratto da articolo di Silvio Rezzonico, Giovanni Tucci, Il Sole 24 Ore – Le Guide del Sole 24 Ore, 09.07.2012, sintesi redazionale)

### ■ **Manutenzione ordinaria con sconto se "integrata"**

**Detrazione del 50%.** Rifare il solo pavimento non dà diritto all'agevolazione. La soluzione è inserire i lavori all'interno di altre opere.

Il bonus del 50% sulle spese di ristrutturazioni spetta solo per le opere di manutenzione straordinaria, pertanto rifare semplicemente un pavimento a seguito della rottura di una tubatura non dà diritto al bonus, come può essere invece rifare un intero solaio.

Al riguardo è bene ricordare che la normativa urbanistica (Dpr 380/01, Testo unico sull'edilizia) individua quattro categorie di opere edilizie negli immobili: opere di manutenzione ordinaria; opere di manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli mirati al mantenimento dell'edificio attraverso opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture, purché ne siano conservati i caratteri originari (e quindi sono manutenzione ordinaria la tinteggiatura degli intonaci e delle facciate, la riparazione e la sostituzione degli infissi, dei portoni e dei cancelli, il rifacimento della pavimentazione interna ed esterna, la riparazione delle recinzioni).

Alla luce della legge 449/1997 e della legge 201/2011 questi interventi beneficiano delle agevolazioni fiscali solo se effettuati nelle parti comuni degli edifici residenziali e, di conseguenza, se sono effettuati in singole unità immobiliari non saranno soggette alla detrazione del 50%. Però, se tali opere sono ricomprese tra quelle di straordinaria manutenzione (come l'abbattimento e la ricostruzione di una parete, che poi deve essere ritinteggiata, o come il rifacimento dei solai), allora tali opere ordinarie rientrano nel beneficio del 50%.

Per l'esecuzione di tali opere non c'è bisogno di alcun titolo abilitativo e avviene sotto la responsabilità del proprietario, sia per quanto riguarda la classificazione come manutenzione ordinaria, sia per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione e sicurezza. Per interventi di tinteggiatura, intonaco, rivestimento di parti dell'edificio visibili all'esterno va fatta comunicazione al Comune prima della loro esecuzione, con la descrizione dei lavori da eseguire, dei materiali da impiegare e dei colori da utilizzare.

(Tratto da articolo di Alberto Bonino, Marco Mion, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 10.07.2012, sintesi redazionale)

### ■ **In edilizia un test sull'autonomia**

Tempi duri per i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili. Si tratta in molti casi dell'utilizzo di "sedicenti" prestazioni autonome, ma che di fatto sono inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori edili.

Il ministero del Lavoro con la circolare 16 del 4 luglio fornisce dettagliate indicazioni operative cui dovrà attenersi il personale ispettivo. Viene individuato, quale elemento significativo ai fini della verifica, il possesso da parte dei lavoratori autonomi della disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena e autonoma capacità organizzativa per realizzare le opere da eseguire.

Appare opportuno, secondo il Ministero, constatare dall'esame della documentazione se risulti la proprietà o la disponibilità giuridica dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto quali ponteggi ed escavatori. Non sono invece da prendere in considerazione la mera proprietà o il possesso di una attrezzatura "minuta" o individuale quali secchi e picconi. Nemmeno la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, fornite dall'impresa esecutrice o dal committente, anche se a titolo oneroso, può dimostrare l'autonomia del rapporto. Anzi tale circostanza potrebbe rappresentare un elemento significativo della non genuinità della presunta prestazione autonoma che potrebbe essere ancora più evidente in presenza di monocommittenza.

Mentre, secondo la circolare in esame, non si ritiene sussistano dubbi circa l'inquadramento come effettivamente autonome le attività che intervengono nella fase di completamento dell'opera, ovvero in fase di rifinitura o realizzazione impiantistica (per esempio lavori idraulici, ed elettrici), non altrettanto può dirsi per gli interventi strutturali e relative attività individuate dal contratto nazionale dell'edilizia.

Sul piano delle "presunzioni", ove non emerga la provata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale – risultante da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e da una chiara situazione di pluricommitenza – le prestazioni dovranno essere ricondotte nell'ambito della subordinazione nei confronti del reale fruitore. Potranno rientrare tra tali prestazioni, seppure riferite a lavoratori iscritti all'albo delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le attività di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.

In tutti i casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, gli ispettori dovranno contestare al soggetto utilizzatore oltre le violazioni connesse alla riconduzione delle prestazioni al lavoro subordinato e alle evasioni contributive, anche gli eventuali illeciti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 06.07.2012)

#### ■ **Ristrutturazione edilizie, tetto annuale a 96mila euro**

La risposta del sottosegretario Ceriani al question time.

Rispondendo alla richiesta di chiarimento esposta nel *question time* di ieri, il sottosegretario all'Economia, Vieri Ceriani, ha chiarito che il limite di 96mila euro per la detrazione Irpef al 50% sulle spese di interventi edilizi di ristrutturazione sostenute dopo il 26 giugno 2012 ed entro il 30 giugno 2013, relative allo stesso intervento e su una medesima abitazione, è anche il limite massimo per il 2012 e per il 2013 come anni civili. Tradotto: se vi sono due o più interventi diversi sulla stessa abitazione, il limite massimo per il 2012 non potrà superare i 96mila euro (per quell'immobile), nemmeno se il pagamento di 48mila euro per il primo intervento sia stato effettuato prima del 26 giugno e il bonifico di 96mila euro per gli interventi successivi sia avvenuto dopo quella data ed entro l'anno.

Per il 2012 spetta la detrazione del 36% per le spese pagate entro il 25 giugno, con un limite massimo di 48mila euro, mentre ci sarà la detrazione del 50% per quanto pagato "dal 26 giugno 2012 al termine del periodo di imposta per un ammontare massimo di 96mila euro, al netto delle spese già sostenute alla predetta data, comunque nei limiti di 48mila euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36%". E così, se per esempio al 20 giugno sono stati pagati 50mila euro per un intervento e al 30 giugno ne sono stati pagati 100mila per un altro, per il primo pagamento si potrà detrarre il 36% su 48mila euro (non recuperando i 2mila euro di disavanzo), mentre per il secondo pagamento si potrà beneficiare della detrazione del 50% sui restanti 48mila euro (non recuperando i 52mila euro che eccedono i 48mila euro agevolati nel primo periodo: i 96mila del secondo periodo meno i 48mila del primo periodo già agevolati).

Per il periodo di imposta 2013 spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute nel primo periodo dell'anno e fino al 30 giugno "per un ammontare massimo di 96mila euro, tenendo conto – in caso di mera prosecuzione dei lavori – delle spese sostenute negli anni precedenti. Se alla data del 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48mila euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo di imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36%". Se però si dovesse trattare di un nuovo intervento, indipendente dal primo, si ritiene debba valere la regola dettata per il 2012, ossia che il limite massimo di spesa annuale sia di 96mila euro anche per il 2013.

(Tratto da articolo di Luca De Stefani, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 05.07.2012, sintesi redazionale)

### ■ Dal Cipe 1,5 miliardi all'Anas e 1,4 al Sud

**Infrastrutture.** Per effetto dei ritardi di spesa, cancellati 335 milioni del programma "attrattori culturali".

Il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha dato il via libera ai contratti di programma Anas 2011 e 2012, per un totale di 1.586,2 milioni di finanziamenti. E così è stato approvato l'atto aggiuntivo al contratto di programma 2011 per gli investimenti; si tratta di 33,7 milioni di euro destinati ad interventi di manutenzione straordinaria, di cui il 36% deve essere destinato al Sud. Poi è stato approvato anche il contratto di programma 2011 relativo ai servizi; consiste in 608,5 milioni per manutenzione ordinaria e sicurezza, vigilanza, monitoraggio stradale e infomobilità (il 37% delle risorse vanno al Sud). Infine è stato approvato il contratto di programma 2012; per il capitolo investimenti sono stati stanziati 315 milioni di euro (di cui il 44% nel Mezzogiorno) e per il capitolo servizi sono stati stanziati 629 milioni (di cui il 36% nel Sud).

Il Cipe ha anche approvato la riassegnazione di 1,4 miliardi di fondi sviluppo e coesione per il Sud. In particolare, preso atto dell'estremo ritardo nella programmazione del fondo, sono stati cancellati e ridestinati 355,03 milioni che erano stati attribuiti ai programmi "attrattori culturali". Dei 1,4 miliardi di euro, 326 milioni sono stati assegnati come premi intermedi alle Regioni che hanno raggiunto gli obiettivi di servizio in materia di abbandono prematuro degli studi, di realizzazione degli asili nido, di assistenza domiciliare agli anziani, di raccolta differenziata dei rifiuti e riduzione delle perdite di acqua in rete. In particolare, è stato sottolineato come al Sud sia diminuito il tasso di abbandono degli studi (dal 25,5% del 2006 al 22,3% del 2010) e sia aumentato il numero di Comuni che effettuano la raccolta differenziata (dall'8,8% del 2005 al 21,2% del 2010).

(Tratto da articolo di Giorgio Santilli, Il Sole 24 Ore - Impresa e Territori, 12.07.2012, sintesi redazionale)

### ■ Alle infrastrutture serve l'accordo con le Regioni

Semplificazioni fermate in Consulta.

Nella sentenza 179/2012 depositata ieri, la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso di cinque Regioni contro le regole di semplificazione introdotte dalla manovra estiva 2010 alle procedure per decidere la collocazione delle infrastrutture. Tale collocazione deve essere decisa concordemente da Stato e Regioni all'interno della Conferenza dei servizi, la quale non può essere "scavalcata" dallo Stato, anche se al suo interno non si è raggiunta un'intesa tra le parti.

La norma contestata riguarda le regole delle Conferenze dei servizi è contenuta nell'articolo 49, comma 3, lettera b del DL 78/2010 in cui si afferma che l'accordo con i territori può essere aggirato in via unilaterale dallo Stato in caso di mancato raggiungimento dell'accordo. In via ordinaria, infatti, le scelte del Consiglio dei ministri vanno sottoposte all'intesa con le Regioni o le Province autonome, ma in caso di dissenso motivato, passati 30 giorni senza trovare l'intesa il Consiglio ha la possibilità di esercitare il proprio potere sostitutivo.

Ebbene questa disposizione, secondo la Corte Costituzionale, contrasta con lo spirito di "leale collaborazione" fra livelli di governo di cui la Conferenza dei servizi è lo strumento operativo. La Corte ricorda che il potere sostitutivo del Governo centrale può scattare solo dopo reiterati tentativi di superare le divergenze. Insomma, se la Conferenza non giunge subito all'accordo non la si può semplicemente aggirare, ma anzi bisogna prevedere momenti successivi di trattativa e approfondimento. Solo se questi ulteriori tentativi falliscono, allora si può ipotizzare una decisione presa unilateralmente dal Governo centrale.

(Tratto da articolo di Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 12.07.2012, sintesi redazionale)

 **Rifiuti e bonifiche**■ **Alle aziende arriva lo sconto per il riciclo**

**Ambiente.** Il Conai riduce il contributo ambientale per produzione e utilizzo di acciaio, carta e plastica.

Il Conai (Consorzio per il recupero degli imballaggi) riduce il contributo ambientale su acciaio, carta e plastica. In precedenza aveva già ridotto il contributo per alluminio e, ancora, carta e plastica (che da soli costituiscono circa l'80% del contributo ambientale complessivo). Questa ulteriore riduzione del contributo ambientale entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° ottobre. Da quella data il contributo per l'acciaio passerà dagli attuali 31 euro a tonnellata a 26 euro; il contributo per la carta passerà da 14 euro a tonnellata a 10 euro e, infine, il contributo per la plastica passerà dagli attuali 120 euro a tonnellata a 110 euro. In un secondo momento verranno adeguate anche le procedure forfetarie, dal momento che la riduzione avrà effetti anche su di esse.

Queste riduzioni significano minori oneri per le imprese pari a 38,5 milioni di euro l'anno e riguarderà 9mila imprese produttrici di imballaggi e 96mila industrie utilizzatrici. Lo spirito della decisione presa dal Consorzio è quello di venire incontro alle difficoltà economiche e finanziarie in cui versano le imprese italiane in questa difficile congiuntura economica. La riduzione del contributo è uno dei segnali di flessibilità possibili in questo contesto e rappresenta una caratteristica del Conai, che ha come finalità quella di perseguire obiettivi ambientali di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio e che in 15 anni ha portato a far sì che tre imballaggi su quattro oggi vengano recuperati.

(Tratto da articolo di Cristina Casadei, Il Sole 24 Ore – Impresa e Territori, 04.07.2012, sintesi redazionale)

 **Economia, fisco, agevolazioni ed incentivi**■ **L'industria non vede la luce**

**Il sistema Italia in crisi.** La produzione e il credito. IL Centro studi Confindustria: a giugno ancora -24% rispetto ai livelli 2008.

La produzione industriale italiana a maggio è scesa del 6,9% su base annua. E il trend si confermerà anche nel prossimo trimestre. Il Centro studi di Confindustria, infatti, stima per giugno un calo congiunturale dell'1,3%, così che arriverà a oltre il 24% la flessione della produzione italiana rispetto al picco pre-crisi registrato nel 2008.

Sono in sofferenza tutti i settori dell'economia italiana e solo quelli estrattivo e farmaceutico riescono a crescere. Nel complesso, però, nei primi cinque mesi di quest'anno l'economia industriale ha registrato una frenata del 6,7%. Tra i settori che più riescono a mitigare la sfavorevole congiuntura economica c'è quello alimentare, mentre quello della gomma-plastica e quello tessile sono i settori nella maggiore difficoltà. In frenata del 5,2% anche il settore dei macchinari, che pure è quello che in genere più è gratificato dall'export, con quote internazionali medie dell'80%. In realtà, la frenata è generalizzata in tutti i Paesi europei. Comunque, la vocazione all'export riesce a limitare molto i danni per i beni strumentali. Pesante invece il bilancio per i settori dei prodotti intermedi (-8,7%) e dei beni di consumo (-6,7%). Infine in forte flessione anche il settore dell'edilizia e delle infrastrutture, che si porta dietro, di conseguenza, i molti settori ad esso correlati, prima di tutti quello della siderurgia.

(Tratto da articolo di Luca Orlando, Il Sole 24 Ore – Impresa e Territori, 11.07.2012, sintesi redazionale)

### ■ **Sì ai finanziamenti se sono nell'interesse anche dei creditori**

**Crisi d'impresa e risanamento.** In tribunale. Serve l'assenso del professionista.

Il decreto Sviluppo ha introdotto due nuove norme per incentivare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale anche attraverso la possibilità di stipulare nuovi contratti tra terzi e l'imprenditore che abbia avviato la procedura di concordato preventivo.

Il nuovo articolo 182-*quinquies* della legge fallimentare (innovato appunto dal decreto Sviluppo) dà la possibilità all'imprenditore di cui sopra di richiedere al tribunale l'autorizzazione ad accedere ad altri finanziamenti, individuandoli anche solo per tipologia ed entità, prededucibili e garantibili tramite pegno o ipoteca. Tale richiesta al tribunale deve però essere accompagnata da una relazione di un tecnico professionista e indipendente che attesti che il ricorso al nuovo finanziamento non solo permetterà la continuazione dell'attività aziendale, ma sarà di conseguenza funzionale anche al miglior soddisfacimento dei creditori. Il punto, però, è che la norma dà la possibilità all'imprenditore in crisi di presentare anche solo la domanda di ammissione al concordato (riservandosi di produrre in un secondo momento gli altri documenti). Il provvedimento autorizzatorio, però, richiede il preventivo deposito da parte del tecnico professionista della conferma della funzionalità dell'ulteriore indebitamento alla migliore soddisfazione dei creditori. Nel caso in cui l'imprenditore abbia presentato solo la domanda, quindi, il detto tecnico si trova nella condizione di dover attestare, sotto la propria personale responsabilità, la funzionalità del finanziamento alla soddisfazione dei creditori senza aver preso concreta visione del piano di rientro dell'impresa e della proposta concordataria.

La seconda norma introdotta dal decreto Sviluppo (aggiungendo un comma 7 all'articolo 161 della legge fallimentare) prevede che l'impresa che abbia depositato domanda di ammissione al concordato possa compiere gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del tribunale, anche quelli urgenti di straordinaria amministrazione, a patto che i crediti sorti per effetto di tali atti siano prededucibili e sempre chiarendo che le garanzie, i pagamenti e gli atti posti in essere legalmente dal momento della deposizione del ricorso non sono sottoposti ad azione revocatoria fallimentare.

(Tratto da articolo di Angelo Busani, Paolo Rusconi, Il Sole 24 Ore - Le Guide del Sole, 13.07.2012, sintesi redazionale)

### ■ **Iva bloccata per dodici mesi. Arriva il taglio delle Province**

**I tagli dello Stato.** Come cambia la tua vita. Salvi i piccoli ospedali - Dal luglio 2013 risorse alternative dal riordino di bonus fiscali.

Nella nottata di ieri è stato approvato il decreto sulla *spending review* contenente i tagli alla spesa necessari per evitare l'aumento dell'Iva dal prossimo autunno. Il decreto prevede la soppressione dei piccoli enti statali, anche se scampano al taglio i piccoli ospedali, la riduzione di 200 milioni al Fondo di finanziamento (Ffo) degli atenei e la soppressione di alcuni enti minori (tra cui quelli di ricerca). Cadono invece molte Province italiane che non rispecchiano i tre criteri di popolazione, territorio e densità di Comuni. Dopo la nascita delle 10 Città metropolitane ne resteranno una cinquantina su 107. Viene fondata l'Ivarp, che nasce dall'unione di Isvap e Covip. Viene rinviato il termine per il pagamento dei debiti della Pa. Gli uffici dovranno avviare un processo di monitoraggio nel triennio 2013-15; slitta dal 28 giugno al 27 luglio il termine per la presentazione da parte delle imprese dell'istanza per vedersi pagare i propri crediti con titoli di Stato. Per oggi dovrebbe arrivare anche l'ok dei ministri al decreto per la soppressione di 37 piccoli tribunali, 38 piccole procure e 220 sezioni distaccate.

Confermati i tagli agli acquisti di beni e servizi: decadono immediatamente tutti i contratti di fornitura stipulati fuori dal metodo Consip e si abbattano subito del 15% i contratti di locazioni della PA con i privati.

Sul fronte del pubblico impiego, dal 1° ottobre dovranno essere ridotti del 20% i dirigenti pubblici e del 10% tutte le restanti piante organiche. Per il personale in esubero si opterà per la messa in disponibilità con l'80% dello stipendio per 24 mesi, che potranno diventare 48 per accompagnare alla pensione i dipendenti che così matureranno i requisiti pensionistici ante riforma. Saranno tagliate le auto blu del 50% e equiparati a 7 euro tutti i buoni pasto. Il turn over al 20% durerà fino al 2015, quando si salirà al 50%. Nel comparto statale saranno tagliati 1,5 miliardi nel 2012 e 3 miliardi nel 2013. Nello stesso periodo le Regioni dovranno risparmiare 3,2 miliardi, i Comuni 2,5 miliardi e le Province 1,5 miliardi.

Riguardo l'istruzione, si è creato un servizio di tesoreria unica presso la Banca d'Italia per le scuole. Vi confluiranno tutte le risorse attualmente dislocate in diverse banche. Vengono però rifinanziate le scuole private con 200 milioni, i libri di testo con 103 milioni e i prestiti d'onore con 90 milioni.

Tutto questo, come si è detto, per evitare l'aumento ad ottobre dell'Iva. Per ora, infatti, si è deciso di congelare fino al 30 giugno 2013 l'innalzamento di due punti percentuali delle aliquote del 10 e del 21%. Dal 2014 l'aumento dovrebbe essere di un solo punto percentuale. Ma sempre che dalla *spending review* si ricavino i 6,6 miliardi necessari ad evitare dal prossimo anno la stangata sui consumi. Inoltre, i risparmi serviranno per ricavare i fondi necessari (4, miliardi per il 2014-20) a salvaguardare altri 55mila esodati (oltre ai 65mila già salvaguardati con il Salva-Italia), ma anche per stanziare due miliardi nel 2013 e 14 per il sisma emiliano. Ci sono poi le spese indifferibili: autotrasporto (400 milioni), missioni di pace (1 miliardo), il 5 per mille (500 milioni), le università non statali (10 milioni), l'operazione strade sicure (72,8 milioni), l'8 per mille per l'emergenza neve (9 milioni).

(Tratto da articolo di Eugenio Bruno, Marco Mobili, Il Sole 24 Ore, 06.07.2012, sintesi redazionale)

#### ■ **Prelievo incerto per 1,5 milioni di piccoli**

**Irap: chi paga e chi no.** Le modalità di calcolo per investimenti. Una per una le esclusioni dettate dalla Cassazione, ma resta ancora un'ampia area dubbia.

Entro il 9 luglio si deve versare l'Irap, ma dato che le commissioni tributarie e la Cassazione continuano ad ampliare la platea dei profili dei contribuenti esclusi dal tributo regionale, c'è grande incertezza tra mini-imprese e singoli professionisti su chi deve pagare l'Irap e chi no. Tutto ruota intorno al concetto di autonoma organizzazione. La norma stabilisce che se il titolare dell'attività ha la responsabilità di una struttura gerarchica, dà lavoro stabilmente a dipendenti o collaboratori o, in alternativa, utilizza beni strumentali in misura maggiore del minimo indispensabile è senz'altro chiamato a versare l'Irap. Il punto, però, è che la realtà è molto più sfaccettata e di difficile catalogazione (non si dimentichi che il sistema produttivo italiano è caratterizzato da ditte individuali o micro-imprese, tanto che il 57% dei contribuenti Irap è rappresentato da persone fisiche).

La giurisprudenza ha già ridotto la platea dei contribuenti Irap (nel 2010 erano arrivati a 4,8 milioni). Però, in contemporanea, negli ultimi due anni c'è stato l'aumento dell'imposta media dichiarata di circa 400 euro, il che significa che diminuiscono i soggetti chiamati a pagare, ma questi subiscono un aggravio del prelievo. In più, le aliquote sono differenziate da Regione a Regione, il che porta per esempio, che nelle Regioni del Sud si sconta la difficile situazione del deficit sanitario (le aliquote oscillano tra il 4,82 e il 4,97%), con l'assurdo che chi investe nel Mezzogiorno deve sopportare un carico fiscale maggiore. Senz'altro, il dubbio tra i piccoli se dover pagare o meno porterà i contribuenti a versare l'imposta ed eventualmente richiedere in seguito il rimborso (si hanno 4 anni di tempo).

Cambiano invece le regole per eventuali contenziosi: se la somma in gioco non supera i 20mila euro, prima di procedere al contenzioso bisognerà seguire la nuova procedura di reclamo/mediazione. Solo se questa procedura non porterà ad un risultato positivo, il contribuente potrà presentare ricorso in commissione tributaria.

Il pressing delle categorie per una soluzione al problema delle micro-imprese e dei professionisti è assai forte, ma i tempi per ogni soluzione legislativa sono strettissimi: la fine dell'attuale Legislazione è sempre più vicina e il Governo potrebbe decidere di dare la priorità ad altre riforme. Inoltre, il problema dell'Irap e della sua più volte tentata eliminazione si scontra contro un problema non indifferente: trovare una copertura sostitutiva ai 35 miliardi di euro che l'imposta porta ogni anno nelle casse dello Stato e in quelle delle Regioni.

(Tratto da articolo di Valentina Melis, Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi / Le Guide del Sole, 02.07.2012, sintesi redazionale)

#### ■ Perdite su crediti meno rigide

**Verso Unico 2012.** Il decreto Sviluppo semplifica il trattamento delle sofferenze, ma non per gli accordi di risanamento. La deduzione è automatica se c'è un piano di ristrutturazione del debito.

L'articolo 33, comma 4 del decreto Sviluppo (DI 83/2012) ha modificato il Testo unico delle imposte e dei redditi. Il risultato è che ora sono deducibili in automatico le perdite di crediti anche nei casi in cui ci siano degli accordi di ristrutturazione dei debiti. La modalità in automatico, però, non è prevista nei casi in cui ci siano dei piani attestati di risanamento.

L'articolo 101, comma 5 del Tuir prevede la deducibilità in automatico delle perdite sui crediti per le grandi imprese in crisi nelle ipotesi in cui queste siano interessate da fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria. In tutti questi casi la situazione di insolvenza del debitore è accertata da un giudice o da una autorità amministrativa, e quindi non è rimessa ad una mera valutazione soggettiva del creditore. Questo fa sì che scatti l'automatismo previsto dalla norma, la quale consente di dedurre la perdita a decorrere dalla sentenza di fallimento, o dal decreto di ammissione in concordato preventivo, ecc.

Il decreto Sviluppo, appunto intervenendo sul comma 5 dell'articolo 101 del Tuir, fa rientrare nell'automatismo anche le ipotesi di piani di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 182-bis del Rd 267/1942, operando di fatto un coordinamento tra norme. Questo coordinamento, però, viene a mancare per i piani di risanamento attestati da un professionista qualificato. E' quindi auspicabile che tale lacuna venga quanto prima colmata, visto che anche il risanamento, come la ristrutturazione, consiste in un'operazione finalizzata a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e il recupero di redditività dell'impresa. L'articolo 101, comma 5 del Tuir è applicabile anche alle perdite su crediti verso debitori esteri, bisogna solo verificare che le procedure nel Paese estero siano assimilabili a quelle italiane. Prima di tutto bisognerà accertare se ci sia l'accertamento di situazione di insolvenza da parte di un giudice o di altra autorità amministrativa.

Poiché il decreto Sviluppo non ha portato alcuna novità in merito al periodo d'imposta nel quale le perdite derivanti da procedure concorsuali devono concorrere alla formazione del reddito, permane il dubbio se la deduzione riguardi per intero il solo esercizio di avvio della procedura o se invece riguardi, in tutto o in parte, anche gli esercizi successivi. Sul punto anche la giurisprudenza non è del tutto univoca.

(Tratto da articolo di Paolo Meneghetti, Luca Miele, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi / Fisco, 02.07.2012, sintesi redazionale)



#### Sicurezza ed igiene del lavoro

#### ■ Le piccole imprese investono in sicurezza

Il bando Inail: ammesse 4.316 domande su 20.628.

Dei 205 milioni di euro messi a disposizione dall'Inail per il sostegno alle imprese che vogliono migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ne sono stati distribuiti ben 204,4 per un totale di 4,316 aziende. Le richieste pervenute, in realtà, sono state 20.628 (nella prima fase della procedura, chiusa il 7 marzo scorso, i progetti accreditati erano stati oltre 25mila).

Le risorse disponibili sono state suddivise per Regioni, in base alla densità territoriale degli addetti e anche in base alla gravità degli infortuni registrati. Tutte le aree hanno sfruttato al 99 o al 100% i fondi disponibili (solo il Molise si è fermato al 93%). Da oggi sul portale dell'Inail verranno pubblicati gli elenchi cronologici delle imprese che hanno inviato telematicamente le domande e di quelle che hanno ottenuto il finanziamento. Il maggior numero di domande è arrivato dal settore agricoltura-allevamento, seguito da quello delle costruzioni di edifici. Ma a primeggiare nelle ammissioni ai finanziamenti è proprio questo secondo settore, con 486 domande per quasi 23 milioni assegnati, seguito dal settore delle fabbricazioni di prodotti in metallo (432) e quello dei lavori di costruzione specializzati (406). Riguardo le dimensioni delle imprese ammesse al finanziamento, prevalgono le piccole imprese fino a 10 dipendenti (il 51% del totale), seguite da quelle con 11-15 dipendenti (14%). Le imprese con 16-20 dipendenti, quelle con 21-30 dipendenti e quelle da 31 a 50 dipendenti hanno totalizzato ciascuna l'8%, mentre le imprese più grandi (oltre i 50 dipendenti) hanno ottenuto l'11%.

Delle due tipologie di progetti che si potevano presentare, investimenti o modelli organizzativi e di responsabilità sociale, hanno prevalso i primi (83% delle richieste inviate, corrispondenti al 97% dell'importo erogato). Nel 35% dei casi gli interventi finanziati puntano a ridurre le principali cause di infortunio, quali cadute dall'alto, sforzo fisico eccessivo carico scheletrico-muscolare, mentre il 65% dei casi gli interventi sono mirati ad evitare i fattori di rischio dell'ambiente di lavoro (movimenti manuali di carichi, posture incongrue, bonifica dall'amianto).

(Tratto da articolo di M. Pri., Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 06.07.2012, sintesi redazionale)



## Condominio

### ■ Cambi di destinazione se resta l'uso comune

Via libera ai cambi di destinazione se le modifiche non compromettono l'uso del bene comune. È il principio ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza 9875, depositata lo scorso 15 giugno.

Nel dettaglio, la Suprema corte ha affrontato il caso di una società, proprietaria esclusiva di un immobile confinante con un condominio, che aveva realizzato un parcheggio nell'area cortilizia interposta tra le due proprietà e modificato la destinazione dell'androne comune di accesso, da passaggio pedonale a carrabile.

Il giudice di primo grado, fatta la consulenza tecnica integrativa e sentiti i testimoni, aveva bocciato le richieste di provvedimenti inibitori, restitutori e risarcitori avanzate dal condominio.

La Corte d'appello, diversamente, aveva dichiarato non legittima l'utilizzazione, da parte della società convenuta, dell'androne e della parte comune del l'area del cortile, ordinando di conseguenza la rimozione delle opere. L'edificazione, infatti, secondo i giudici, aveva costituito una modalità d'uso limitante i diritti di pari utilizzazione da parte dei rimanenti condomini e aveva instaurato di fatto una servitù a carico del condominio.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società. Infatti, da un lato, i giudici hanno escluso la servitù, dato che l'androne e il cortile sono beni comuni già funzionalmente destinati a consentire l'accesso anche all'area di proprietà esclusiva della società. Inoltre, richiamandosi a pronunce del passato (sentenza 13879/2010), la Corte ha anche ribadito che, per quanto concerne i cortili, non è incompatibile, con la funzione precipua di tali beni (aria e luce), utilizzarli per l'accesso o la sosta dei veicoli: si tratta di un'aggiunta di destinazione accessoria o secondaria del tutto legittima purché nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1102 del Codice civile.

(Luana Tagliolini, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 02.07.2012)

## Rassegna normativa

(G.U. 15 luglio 2012, n. 163)

### Lavoro, previdenza e professione

#### **LEGGE 28 giugno 2012, n. 92**

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (12G0115)  
(Suppl. Ordinario n. 136)  
(GU n. 153 del 03-07-2012)

#### **Il difficile equilibrio tra tutele e precariato**

*Non c'è dubbio che le disposizioni (commi 26 e 27) dell'articolo 1 della riforma del lavoro appaiono per certi versi restrittive nei confronti dei soggetti con partita Iva che possono "godere" dell'esclusione dalla presunzione di svolgere attività di collaborazione coordinata e continuativa. Si ha l'impressione che su ciascuno degli istituti che regolano la cosiddetta flessibilità in entrata pesino elementi di rigidità che inducono le imprese e gli operatori a farne un uso parsimonioso. Ma compaiono anche elementi che attenuano queste rigidità e che, attraverso un complicato sistema di pesi e contrappesi, cercano di trovare un equilibrio tra le richieste di flessibilità delle imprese e le esigenze di stabilità dei lavoratori. È questo il caso del comma 26, punto 2, laddove si dice che la presunzione di attività di collaborazione non opera quando la prestazione lavorativa «sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto della attività». Un'interpretazione letterale di questo passaggio induce a ritenere che la famosa presunzione è destinata a operare in un numero limitato e ristretto di casi.*

*Detto questo, non c'è dubbio che, in un periodo di crisi occupazionale come quello attuale, qualsiasi disposizione destinata a ridurre la flessibilità nelle assunzioni di personale viene interpretata in modo negativo dalle imprese e da tutti coloro che mettono al primo posto il problema dell'occupazione. Anche un lavoro un po' "precario", qualcuno potrebbe dire, è meglio della disoccupazione. E a maggior ragione potrebbe dirlo oggi che la disoccupazione giovanile ha sorpassato il 36 per cento. Un lavoro per i giovani, sia pure temporaneo, sembra oggi una soluzione tutto sommato accettabile, mentre era un segno di degrado sociale sino a qualche mese fa.*

*La riforma è però figlia del proprio tempo, viene a ridosso di anni in cui la cultura dominante era quella della lotta, senza se e senza ma, al "precariato". Occorre riconoscere che la riforma offre una discreta risposta a questa domanda sociale che si è sviluppata nel corso di questi ultimi anni. Ed è giusto che sia così: è giusto che vi siano limiti di flessibilità sotto i quali non è possibile andare, così come ci devono essere livelli salariali sotto i quali non è dignitoso e giusto scendere. Ma se in periodo di crisi si alza l'asticella, può succedere che i giovani che avranno un lavoro dignitoso siano molto meno di quelli che il lavoro non l'avranno per niente e che l'asticella la vedranno solo da lontano. Qualche aggiustamento delle norme che tenga conto di questa difficile situazione sarà benvenuto.*

(Carlo Dell'Aringa, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 04.07.2012)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
COMUNICATO**

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 337/2012 e n. 338/2012 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 16 e 17 febbraio 2012. (12A07596)

(GU n. 159 del 10-07-2012)

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2012**

Proroga termini degli adempimenti e dei versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 29, comma 15 e 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. (Ordinanza n. 4024). (12A07614) (Suppl. Ordinario n. 146)

(GU n. 161 del 12-07-2012)

**DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95**

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0117) (Suppl. Ordinario n. 141)

(GU n. 156 del 06-07-2012)

**Spending review - Esodati e pubblico impiego**

*Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto recante "Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati" (Spending review).*

*Nel suo complesso, l'intervento mira a tre obiettivi:*

- 1. ricondurre il funzionamento dell'apparato statale, e le relative funzioni, entro un quadro razionale di valutazione e programmazione, grazie all'individuazione di benchmark di riferimento che consentano di stimare l'eccesso di spesa delle pubbliche amministrazioni centrali e locali;*
- 2. ridurre la spesa per migliorare la qualità e l'efficienza, senza diminuire la quantità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini;*
- 3. evitare l'aumento di due punti percentuali dell'Iva per gli ultimi tre mesi del 2012 e per il primo semestre del 2013.*

*Di particolare interesse per il mondo del lavoro sono disposizioni che riguardano i cd. esodati e il personale del pubblico impiego (esclusi comparto scuola e Afam, comparto sicurezza, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale amministrativo degli uffici giudiziari e personale della magistratura)*

(Tratto da Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 20.07.2012, n. 30)

**Appalti****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE****DECRETO 25 giugno 2012**

Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni. (12A07402)

(GU n. 152 del 02-07-2012)

**Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione**

*1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito,*

anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Disciplina altresì le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.

2. Sono oggetto della disciplina del presente decreto i crediti vantati nei confronti degli enti di cui al comma 1 ad eccezione dei:

a) crediti nei confronti degli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e dei crediti rientranti nella gestione commissariale;

b) crediti nei confronti delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e dei relativi enti del servizio sanitario nazionale.

3. Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti di cui al comma 1, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.

4. Gli allegati da 1 a 3 sono parte integrante del presente decreto.

## **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

### **DECRETO 25 giugno 2012**

Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12A07403)  
(GU n. 152 del 02-07-2012)



### **Art. 1 Pagamento delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo mediante compensazione**

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali; nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero per entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione di cui all'art. 2. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tale compensazione può essere estesa ad altre entrate riscosse mediante ruolo.

2. Il pagamento di cui al comma 1 è ammesso anche per gli oneri accessori, per gli aggu e le spese a favore dell'agente della riscossione ed è applicabile, inoltre, per le imposte la cui riscossione è affidata all'agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122.

## **COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

### **DELIBERAZIONE 23 marzo 2012**

Opere piccole e medie nel Mezzogiorno - utilizzo economie di gara. (Deliberazione n. 34/2012).  
(12A07202)  
(GU n. 152 del 02-07-2012)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DECRETO 6 giugno 2012**

Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici. (12A07621)  
(GU n. 159 del 10-07-2012)

**ENTI E ISTITUZIONI. Appalti. Green Public Procurement (GPP).****STRUMENTI VOLONTARI. Certificazioni. Responsabilità sociale d'Impresa.**

*Contenuto: in considerazione delle indicazioni sugli "Acquisti sostenibili" contenute nel PAN (Piano di Azione Nazionale) GPP (Green Public Procurement) nonché nelle comunicazioni della Commissione europea COM (2001) 566 e COM (2011) 681 (responsabilità sociale per le imprese, periodo 2011-2014), il decreto reca adozione della Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici, allegata al decreto, allo scopo di fornire indicazioni operative e linee guida per tener conto degli aspetti sociali nella definizione dei bandi di gara della Pubblica Amministrazione, per l'acquisto di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori. Ciò nella correlata considerazione che garantire l'attenzione agli "aspetti sociali" è indispensabile per poter assicurare un concetto di "sostenibilità" comprensivo - in aderenza alla normativa comunitaria - "...oltre alla sfera ambientale, quella sociale e quella economica" (par. 0, Premessa alla Guida citata).*

*Dopo un'Introduzione richiamante le principali Convenzioni internazionali (ILO) intervenute in materia e relativi principi promossi, la Guida rammenta come le Pubbliche Amministrazioni, integrando i criteri sociali negli appalti pubblici, potranno contribuire a migliorare il soddisfacimento dei diritti umani e le condizioni di lavoro lungo tutta la catena della fornitura, favorendo al contempo lo sviluppo del mercato dei prodotti realizzati rispettando tali diritti e condizioni. Ciò potrà essere realizzato applicando i criteri sociali sulla base della qualità delle informazioni relative alle condizioni di lavoro che si verificano lungo la catena di fornitura, talché l'approccio da adottare in tal senso è basato sulla trasparenza e la tracciabilità della catena di fornitura. In particolare, prosegue la Guida, ciò dovrà avvenire attraverso un "dialogo strutturato" tra le Amministrazioni aggiudicatrici e i relativi fornitori, con sviluppo in tal senso della dimensione della responsabilità sociale nell'ambito del settore degli approvvigionamenti pubblici. In particolare il menzionato "dialogo" dovrà avvenire attraverso taluni steps predeterminati quali: l'informazione agli operatori economici; l'inserimento di clausole contrattuali relative alla conformità a standard sociali minimi tra le condizioni di esecuzione contrattuale; la sottoscrizione di una "Dichiarazione di conformità" ai menzionati standard sociali minimi; eventuali richieste di chiarimenti ed incontri; verifiche ispettive; azioni correttive; penalità (par. 3 della Guida). Centrale risulta, in tale contesto, l'acquisizione da parte delle imprese interessate della certificazione del Sistema di gestione della Responsabilità sociale d'Impresa che, se posseduta, porterà ad un Questionario semplificato di monitoraggio ai menzionati standard sociali minimi.*

(Avv. Marco Fabrizio)

**Energia****LEGGE 6 luglio 2012, n. 94**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. (12G0116)  
(GU n. 156 del 06-07-2012)

**Contenimento consumi energetici della P.A.**

*Contenuto: nell'ambito del decreto di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica si segnala l'art. 14 recante Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento*

degli usi finali dell'energia, con la previsione, ivi, a carico di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, D.lgs. n. 165/2001 (amministrazioni dello Stato - ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative -, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e Agenzie di cui al D.lgs. n. 300/1999) di adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto, apposite misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della medesima, anche attraverso il ricorso a contratti di servizio energia di cui al D.P.R. n. 412/1993 e al D.lgs. n. 115/2008, nonché, se del caso, nelle forme dei contratti di partenariato. La legge di conversione precisa come, in qualsiasi caso, l'affidamento dei servizi energetici in questione dovrà avvenire con gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 15, D.lgs. n. 115/2008.

(Avv. Marco Fabrizio)

#### **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 5 luglio 2012**

Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia). (12A07629) (Suppl. Ordinario n. 143) (GU n. 159 del 10-07-2012)



#### **ENERGIA. Produzione. Da impianti fotovoltaici. Contributi e finanziamenti.**

*Contenuto: il decreto disciplina le modalita' di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro, ai sensi dell'art. 25, c. 10, D.lgs. n. 28/2011, e D.M. 5 maggio 2011, quale sarà identificato con apposita data da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base degli elementi comunicati dal GSE. La precedente disciplina di cui al D.M. 5 maggio 2011 continua peraltro ad applicarsi: a) ai piccoli impianti e agli impianti di cui ai Titoli III e IV del medesimo decreto che entrano in esercizio prima della data di decorrenza citata; b) ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dello stesso DM 5 maggio 2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti; c) agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, D.lgs. n. 165/2001, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012 (art. 1, c. 4, D.M. in oggetto). In ogni caso è previsto come l'efficacia del decreto in oggetto cesserà al decorso di trenta giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno (quale sarà comunicata, sulla base degli elementi forniti dal GSE, da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas).*

*Le tariffe incentivanti previste dalla nuova disciplina consistono, per gli **impianti di potenza nominale fino a 1 MW**, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, in una tariffa onnicomprensiva erogata dal GSE sulla base della potenza e della tipologia di impianto ed individuata, rispettivamente per gli impianti fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a concentrazione secondo quanto indicato negli Allegati 5, 6 e 7, al decreto medesimo. Per tutti gli **impianti di potenza nominale superiore a 1 MW**, il GSE erogherà invece, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva di cui ai menzionati Allegati 5, 6 e 7, e il prezzo zonale orario (tale differenza non potrà, comunque, essere superiore alle tariffe onnicomprensive di cui ai medesimi allegati). Fermo restando, peraltro, come l'energia*

prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW dovrà restare nella disponibilità del produttore, mentre sulla quota della produzione netta consumata in sito sarà attribuita, invece, una ulteriore "tariffa premio", sempre individuata nei medesimi Allegati 5, 6 e 7, nonché eventuali ulteriori incrementi a favore degli impianti fotovoltaici e degli impianti integrati con caratteristiche innovative (art. 5, commi 1 e 2, decreto in oggetto). Una disciplina a sé è, inoltre, prevista nel caso di impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline (tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici» - art. 5, c. 3).

La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione (art. 5, c. 4). Alla stessa potranno accedere direttamente le seguenti tipologie di impianti: a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto; b) impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW; c) i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW; d) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€; e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€; f) impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€; g) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro (art. 3, c. 1). Negli altri casi (sempre nel limite massimo di spesa indicato in apertura) gli impianti fotovoltaici potranno accedere alle tariffe incentivanti qualora rispettino i requisiti stabiliti dalla nuova disciplina, previa iscrizione in appositi registri, in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi: a) 1° registro: 140 milioni di euro; b) 2° registro: 120 milioni di euro; c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite generale di 6,7 miliardi di euro l'anno (art. 3, c. 2). Rileva, riguardo tale secondo profilo, la procedura di iscrizione descritta in articolo 4 del decreto (domanda di iscrizione da inviarsi al GSE entro 30 giorni dall'apertura del relativo bando, con predefiniti criteri di graduatoria...).

Il decreto descrive, altresì, le modalità di richiesta ed erogazione delle tariffe incentivanti (art. 6), i requisiti dei soggetti titolari e tecnici degli impianti medesimi (rileverà, tra l'altro, il possesso da parte del produttore dei moduli fotovoltaici di tutte e tre le certificazioni del sistema di gestione della qualità - ISO 9001:2008 - dell'ambiente - ISO14001 - e della sicurezza sui luoghi di lavoro - OHSAS 18001) (art. 7), con regole per l'eventuale cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di energia elettrica prodotta (art. 12) e con una particolare disciplina sia nel caso di impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che qualora trattasi di impianti fotovoltaici a concentrazione.

(Avv. Marco Fabrizio)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 6 luglio 2012**

Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. (12A07628) (Suppl. Ordinario n. 143) (GU n. 159 del 10-07-2012)

**ENERGIA. Produzione. Da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. Contributi e finanziamenti.**

*Contenuto: trattasi della nuova disciplina tecnica volta a sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili, tali da promuovere l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le energie rinnovabili di cui all'art. 3, c. 3, D.lgs. n. 28/2011.*

*In particolare il decreto disciplina le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti, alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica, nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entreranno in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012, per un costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile (con esclusione di quelli fotovoltaici) fino ai 5,8 miliardi di euro annui (art. 3, c. 1).*

*Potranno accedere ai meccanismi di incentivazione, **previa iscrizione in appositi registri** in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, le seguenti tipologie di impianti: a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza e' non superiore alla potenza di soglia; b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva e' non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata; c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all'art. 17 del decreto in oggetto; d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.*

*Un'ulteriore serie di impianti potrà accedere ai suddetti meccanismi di incentivazione **a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso**: a) gli impianti sopra indicati, sub lettere a) e b), la cui potenza e' superiore alla pertinente "potenza di soglia" ex art. 5, decreto in oggetto; b) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.*

*Da ultimo è, peraltro, prevista la possibilità di **accedere direttamente** ai meccanismi di incentivazione nel caso di: a) impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW; b) impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia e' elevata a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche: i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata; ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico; iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale; c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'art. 8, c. 4, lettere a) e b), stesso decreto, di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW; d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle sopra indicate lettera a), b) e c); e) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'art. 2, d.L. n. 2/2006, conv. in l. n. 81/2006; f) gli impianti ex art. 1, c. 3-bis, D.lgs. n. 22/2010 e successive modificazioni; g) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell'intervento, non superiore ai*

valori massimi di potenza di cui alle citate lettera a), b) e c); h) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle citate lettere da a) a c) (art. 4).

L'individuazione dei valori della potenza di soglia risulta, al riguardo, fissata in 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile, eccezion fattasi per le fonti idroelettriche e quelle geotermoelettriche (per le quali il valore è rispettivamente fissato in 10 MW di potenza nominale di concessione - per le fonti idroelettriche - in 20 MW - per le fonti geotermoelettriche), considerando come, ai fini della determinazione della potenza dell'impianto e dei valori di potenza: a) la potenza di un impianto e' costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica (per i soli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione); b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti (art. 5).

La nuova disciplina fissa, in dettaglio, i requisiti di vita media utile convenzionale degli impianti e il periodo di diritto ai meccanismi di incentivazione (art. 6), le modalità di determinazione delle tariffe incentivanti (art. 7), con le modalità per l'iscrizione negli appositi registri (titolo II, artt. 9 e segg.), le procedure di asta (tit. III, artt. 12 e segg.), con aspetti particolari per gli impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale nonché nel caso di impianti ibridi (tit. IV), definendo, altresì, gli aspetti relativi alla transizione dai precedenti meccanismi di incentivazione al nuovo meccanismo incentivante (titolo V).

(Avv. Marco Fabrizio)

#### **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 15 maggio 2012**

Semplificazione delle procedure di gestione dei Progetti di innovazione industriale agevolati a valere sui bandi «Efficienza energetica», «Mobilità Sostenibile» e «Nuove tecnologie per il made in Italy». (12A07648)

(GU n. 162 del 13-07-2012)



#### **Edilizia e urbanistica**

#### **COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 23 marzo 2012**

Fondo per lo sviluppo e la coesione - Assegnazione di risorse per la ricostruzione nella regione Abruzzo post sisma 2009. (Deliberazione n. 43/2012). (12A07203)

(GU n. 153 del 03-07-2012)

#### **COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 23 marzo 2012**

Legge n. 32/1992. Ripartizione di fondi ai comuni delle regioni Campania e Basilicata per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici. (Deliberazione n. 45/2012). (12A07312)

(GU n. 154 del 04-07-2012)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
COMUNICATO**

Non assoggettabilita' alla procedura di valutazione di impatto ambientale concernente il progetto dell'Autostrada A1 Milano-Napoli relativo al nuovo casello di Borgonuovo di Sasso Marconi, presentato dalla Societa' Autostrade per l'Italia. (12A07322)

(GU n. 155 del 05-07-2012)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2012**

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012. (12A07597)

(GU n. 156 del 06-07-2012)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2012**

Attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012». (12A07598)

(GU n. 156 del 06-07-2012)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****DECRETO 15 marzo 2012**

Approvazione delle variazioni del programma di interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 9 della legge n. 413 del 30 novembre 1998, rifinanziate dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 166 dell'1° agosto 2002, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione delle risorse. (12A07347)

(GU n. 157 del 07-07-2012)

**Art. 1**

*Per quanto descritto nelle premesse, atteso che, in forza delle disposizioni dell'art. 2, comma 2-novies, del D.L. 29/12/2010, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2011, n.10, ed a seguito dell'individuazione dei finanziamenti revocati operata con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 357, del 13/10/2011, risultano revocati complessivi lordi euro 122.068.900,47, di cui euro 64.000.000,00 a carico dell'Autorita' portuale di Bari, euro 1.619.436,46 a carico dell'Autorita' portuale di Catania, euro 50.892.180,00 a carico dell'Autorita' portuale di Genova ed euro 5.557.284,01 a carico dell'Autorita' portuale di Piombino, il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti, di cui all'art. 36 della legge 1 agosto 2002, n. 166, approvato per euro 1.425.900.000,00 con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2004, reg. 5, foglio 28, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.08.2004, n. 193, e' ridotto ad euro 1.303.831.099,53;*

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA****DELIBERAZIONE 23 marzo 2012**

Fondo per lo sviluppo e la coesione. Interventi di ripristino di immobili pubblici nella citta' e nella provincia di L'Aquila (Sisma dell'aprile 2009). II° programma stralcio - Fondo infrastrutture. (Deliberazione n. 44/2012). (12A07560)

(GU n. 159 del 10-07-2012)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA****DELIBERAZIONE 23 marzo 2012**

Megalotto 2 strada statale 106 "Jonica", tratto da Simeri Crichi a Squillace e dallo svincolo di Germaneto all'innesto con la "S.S. n. 280 dei Due Mari". Assegnazione programmatica di 33 milioni di euro (CUP F91B04000250001). (Deliberazione n. 30/2012). (12A07561)

(GU n. 159 del 10-07-2012)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****DECRETO 23 maggio 2012**

Condizioni e limiti entro i quali, lungo ed all'interno degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali e relativi accessi, sono consentiti cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico e culturale. (12A07657)

(GU n. 162 del 13-07-2012)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE****DECRETO 4 luglio 2012**

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2012, ai mutui stipulati nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999. (12A07625)

(GU n. 159 del 10-07-2012)

**Ambiente, suolo e territorio****MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****DECRETO 5 aprile 2012**

Modifica al decreto 6 agosto 2010, concernente l'attivazione degli interventi in favore di investimenti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale. (12A07405)

(GU n. 152 del 02-07-2012)

**PREFETTURA DI REGGIO EMILIA****DECRETO 14 giugno 2012**

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti a cui possono essere effettuate, con deducibilita' dal reddito d'impresa, le erogazioni liberali a favore della popolazione colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. (12A07409)

(GU n. 153 del 03-07-2012)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA****DELIBERAZIONE 23 marzo 2012**

Piano irriguo nazionale. Rimodulazione del programma di completamento per le Regioni del Centro Nord. Modifica delibera n. 69/2010. (Deliberazione n. 46/2012). (12A07315)

(GU n. 154 del 04-07-2012)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI****DECRETO 8 maggio 2012**

Approvazione delle modifiche ai Piani Assicurativi 2011 e 2012. (12A07333)

(GU n. 156 del 06-07-2012)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
COMUNICATO**

Approvazione della deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto recante avvio della consultazione pubblica sulle misure nazionali d'attuazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE. (12A07615)  
(GU n. 158 del 09-07-2012)

**ARIA. Lotta all'effetto serra.**

*Contenuto: il comunicato dà notizia dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, dell'avvio della consultazione pubblica sulle misure nazionali d'attuazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE (pubblicazione e trasmissione alla Commissione europea dell'elenco degli impianti situati nel territorio nazionale che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva con le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei menzionati impianti). La consultazione scade alle ore 12.00 del decimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.*  
(Avv. Marco Fabrizio)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERAZIONE 30 aprile 2012**

Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche. (Deliberazione n. 60/2012). (12A07562)  
(GU n. 160 del 11-07-2012)

**ACQUA. Impianti di depurazione. Contributi e finanziamenti.**

*Con tenuto: la Delibera individua 223 interventi "prioritari e urgenti a carattere regionale", per un costo complessivo di 1.819.040.782,46 euro, relativi al settore della depurazione e della bonifica di discariche, da realizzarsi nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, si da superare le procedure di precontenzioso e contenzioso comunitario insorgende per la causale, nonché al fine, in alcuni casi, di ottimizzazione dell'offerta del servizio idrico. Gli interventi dovranno essere attuati mediante Accordi di programma quadro (APQ) "rafforzati" nell'ambito dei quali saranno, fra l'altro, individuati i soggetti attuatori, gli indicatori di risultato e di realizzazione, i cronoprogrammi di attuazione e appaltabilità, i sistemi di verifica delle condizioni di sostenibilità finanziaria e gestionale, i meccanismi sanzionatori a carico dei soggetti inadempienti, nonché appropriati sistemi di gestione e controllo (anche con riferimento all'ammissibilità e congruità delle spese e alla qualità e completezza delle elaborazioni progettuali). E', inoltre, previsto come le risorse assegnate con la Delibera ma non impegnate entro il termine del 30 giugno 2013 (attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte delle Amministrazioni destinatarie), verranno revocate, su proposta del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, con successiva delibera CIPE. Significativa è, infine, anche una previsione relativa alla tariffazione del servizio idrico integrato, la quale non potrà essere caricata del costo degli interventi in questione, pena la ripetizione delle medesime risorse da parte dei soggetti attuatori.*  
(Avv. Marco Fabrizio)

**LEGGE 12 luglio 2012, n. 100**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. (12G0123)  
(GU n. 162 del 13-07-2012)

**ENTI E ISTITUZIONI. Protezione civile.**

*Contenuto: tra le modifiche apportate dalla legge di conversione si segnala, in particolare: 1) l'inserimento di un nuovo art. 1-bis rubricato **Servizio nazionale della protezione civile**, ridisegnante la "mission" del servizio in questione, istituito al fine di "tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi" sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (o di un Ministro con portafoglio o di un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, delegati in tal senso) al quale spetterà promuovere e coordinare le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, avvalendosi, per l'incombente, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) la novazione dell'art. 3 del D.L. n. 59/2012, relativo alle **Attività e compiti della protezione civile**, tale che risultano considerate attività di protezione civile tutte quelle volte "...alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio...", connessa agli eventi sopra indicati, considerando come per "previsione" debbano intendersi le "...attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi", mentre per "prevenzione" dovranno intendersi le "...attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi... - anzidetti - ...anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione" (nuovo art. 3, D.L. citato, commi 1-3); 3) la realizzazione di un "**Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico**" (nuovo art. 3-bis, D.L. citato) quale sistema di allerta statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi in oggetto, con finalità di allerta e di attivazione del Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.*  
(Avv. Marco Fabrizio)

**Chimica e alimentare****MINISTERO DELLA SALUTE****DECRETO 20 giugno 2012**

Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2010/72/UE dell'8 febbraio 2010, concernente la non iscrizione di determinate sostanze attive negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici. (12A07200)  
(GU n. 152 del 02-07-2012)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI****DECRETO 24 aprile 2012**

Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Genepi' del Piemonte». (12A07416)

(GU n. 153 del 03-07-2012)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI****DECRETO 20 aprile 2012, n. 97**

Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici». (12G0114)

(GU n. 159 del 10-07-2012)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI****COMUNICATO**

Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico, ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche. Differimento del termine di entrata in vigore. (12A07558)

(GU n. 161 del 12-07-2012)



*Si comunica che l'entrata in vigore del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - del 23 marzo 2012 n. 70 e sui siti [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it) alla sezione qualita' e sicurezza - Prodotti biologici e [www.sinab.it](http://www.sinab.it) alla sezione News, e' differita. Il termine di entrata in vigore del decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 verra' individuato sentite le regioni e le province autonome, secondo quanto stabilito all'art. 8, paragrafo 6 del citato decreto.*

**MINISTERO DELLA SALUTE****DECRETO 28 giugno 2012**

Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari aventi scadenza entro il 30 giugno 2012, contenenti sostanze attive approvate in sede comunitaria. (12A07569)

(GU n. 163 del 14-07-2012)

**Sicurezza ed igiene del lavoro****LEGGE 12 luglio 2012, n. 101**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. (12G0122)

(GU n. 162 del 13-07-2012)

## **Mediazione**

### **GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERAZIONE 28 giugno 2012**

Differimento dell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (Deliberazione n. 181/2012). (12A07692)  
(GU n. 163 del 14-07-2012)

### **GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERAZIONE 28 giugno 2012**

Differimento dell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (Deliberazione n. 182/2012). (12A07693)  
(GU n. 163 del 14-07-2012)

## **Catasto**

### **AGENZIA DEL DEMANIO DECRETO 22 giugno 2012**

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPS. (12A07275)  
(GU n. 152 del 02-07-2012)

### **AGENZIA DEL DEMANIO DECRETO 22 giugno 2012**

Rettifica del decreto 3 settembre 2009, relativo all'individuazione di beni immobili di proprietà dell'INPS. (12A07277)  
(GU n. 152 del 02-07-2012)

## **Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**

### **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 27 giugno 2012**

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese. (12A07582)  
(GU n. 156 del 06-07-2012)

### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 6 luglio 2012**

Tasso di interesse sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione. (12A07688)  
(GU n. 162 del 13-07-2012)

## Rassegna di giurisprudenza



### Edilizia e urbanistica

#### ■ TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1<sup>^</sup> - 9 luglio 2012, n. 1377

##### **DIRITTO URBANISTICO – Regolamento edilizio – Art. 36 L. n. 1150/1942 – Delibera di adozione – Mancata sottoposizione all’approvazione regionale – Inefficacia.**

Ai sensi dell’articolo 36 della legge n. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento Edilizio è soggetto alla approvazione della Regione o dell’ente da essa delegato e naturalmente devono seguire tale procedura anche le variazioni che ad esso nel corso del tempo siano apportate. E’ pertanto evidentemente priva di efficacia la deliberazione di adozione della norma regolamentare mai sottoposta all’approvazione regionale (Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

#### ■ TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1<sup>^</sup> - 5 luglio 2012, n. 719

##### **DIRITTO URBANISTICO – Art. 27 d.P.R. n. 380/2001 – Sospensione dei lavori – Efficacia – Provvedimenti definitivi sanzionatori – Termine di quarantacinque giorni.**

L’ordinanza di sospensione lavori edilizi abusivi disposto dall’autorità comunale ex art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001 è un provvedimento tipico previsto per far fronte a specifiche violazioni o prescrizioni con una efficacia stabilita: la sospensione ha effetto fino all’adozione e alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori; ciò comporta che, una volta trascorsi 45 giorni dall’adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, esso non produce più effetto (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 10 maggio 2011, n. 4022; Corte di Cassazione - Penale - Sez. III, Sent. n. 17278 del 21-03-2007). (Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

#### ■ TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1<sup>^</sup> - 3 luglio 2012, n. 333

##### **DIRITTO URBANISTICO – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Osservazioni al PRG – Esame congiunto di più osservazioni omogenee – Possibilità – Unanimità dei votanti – Lesione del diritto del singolo consigliere ad esprimere il proprio voto in ordine ad ogni singola osservazione- Esclusione.**

Il Consiglio comunale ben può raggruppare e decidere congiuntamente con un’unica votazione, per ragioni di economia procedimentale, più osservazioni formulate avverso un piano urbanistico. Tale esame congiunto può riguardare osservazioni “omogenee”, cioè per quelle a contenuto sostanzialmente identico o quanto meno simile, attinenti ad una stessa previsione urbanistica, tutte le volte in cui il Consiglio comunale ritenga di dover respingerle o accoglierle “in blocco” con una stessa motivazione, all’evidente scopo di evitare una disparità di trattamento (Cons. St., Sez. IV, 6 giugno 2008, n.2681); la potenziale lesione al diritto del singolo consigliere comunale ad esprimere il proprio voto in ordine ad ogni singola osservazione può in tal caso escludersi ove i “blocchi” ottengano l’unanimità dei partecipanti alla votazione.

**DIRITTO URBANISTICO – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Piano regolatore – Atto complesso – Atto di adozione e atto di approvazione – Modificazioni dello stato di fatto intervenute successivamente alla delibera di adozione – Conclusione del procedimento e rinvio delle modifiche ad un momento successivo – Legittimità.**

Ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla normativa vigente al momento in cui il procedimento, o una sua fase, si sia concluso, intendendosi per procedimento concluso quello per il quale si sia esaurita la fase di decisione (fase costitutiva), anche se non si è ancora completata quella dell'integrazione dell'efficacia; conseguentemente, nel procedimento amministrativo il corpo costitutivo dell'effetto giuridico si perfeziona soltanto nel momento in cui la fase costitutiva sia pervenuta alla sua conclusione, cosicché è a questo momento che deve aversi riguardo per identificare la norma applicabile all'atto. Ciò comporta che se in pendenza del procedimento interviene una nuova disposizione regolamentare o una modifica dello stato di fatto, l'atto che ne è l'epilogo deve adeguarsi, salvo che incida su situazioni giuridiche già consolidate. Con riguardo al piano regolatore, atto complesso composto da due atti distinti, l'atto di adozione e l'atto di approvazione (entrambi però assunti, nella Regione Abruzzo, da uno stesso organo, il Consiglio comunale), di cui il primo - la deliberazione di adozione - delinea e cristallizza con effetti costitutivi il disegno generale del nuovo strumento urbanistico, va ritenuto che quando le modificazioni dello stato di fatto (quale, nella specie, un modesto aumento del numero degli abitanti, con necessità di aumentare le aree destinate a standard) intervengono dopo la deliberazione di adozione, l'Amministrazione può legittimamente decidere di completare ugualmente il procedimento e di riservarsi a l'incremento degli standard ad un momento successivo con la redazione di una ulteriore variante.

**VIA, VAS E AIA – Vas – Finalità.**

La VAS, di cui alla Direttiva 42/2001CE del Parlamento europeo, è volta a garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. II, 20 aprile 2010, n. 2043). (Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

**■ TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1<sup>^</sup> - 3 luglio 2012, n. 330****DIRITTO URBANISTICO – Normativa antisismica – Denuncia al Servizio Attività Tecniche Territoriali (ex Genio Civile) – Suscettibilità di sanatoria – Fondamento.**

Escluse le ipotesi tassativamente ed espressamente fissate dalla legge, è, in linea di principio, sempre possibile procedere alla sanatoria di una attività edilizia svolta in assenza di un idoneo titolo edilizio, mediante il rilascio del titolo edilizio in realtà richiesto e l'acquisizione di quegli atti del procedimento che erano stati omessi. Poiché nessuna norma prevede che la conformità dell'opera alla normativa antisismica non possa essere effettuata a posteriori, la denuncia al competente Servizio Attività Tecniche Territoriali (ex Genio Civile) può pertanto essere effettuata, a sanatoria, anche dopo l'inizio dei lavori, fermo restando che, in tali ipotesi, il progettista dell'opera e gli organismi competenti devono svolgere al riguardo una relazione ed un esame particolarmente accurati non solo degli atti progettuali, ma anche delle opere poi in concreto eseguite (cfr. artt. 32, lett. a), n. 2 e 35 della L. n. 47/1986) (Cass. pen., Sez. III, 14 marzo 2008, n. 20275).

**AREE PROTETTE – SIC – Valutazione di incidenza – Interventi ubicati all'esterno dei SIC (nella specie: circa 200 metri dal confine) – Inapplicabilità.**

La normativa in materia di valutazione d'incidenza di piani o di interventi che interessano siti di importanza comunitaria (art. 5 DPR n. 357/1997) non trova applicazione nei confronti di interventi ubicati all'esterno dei confini dei SIC (nella specie, a circa 200 metri) (Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

**■ TAR PIEMONTE, Sez. 2<sup>^</sup> – 5 luglio 2012 ,n. 807****DIRITTO URBANISTICO – Edificazione di abbaini – Aumento di volumetria – Incidenza sulla sagoma dell'edificio.**

L'edificazione di abbaini sul tetto, caratterizzati da rilevanti dimensioni tali da trasformare la struttura preesistente, con conseguente creazione di nuovi spazi interni dapprima non utilizzabili per esigenze abitative, comporta aumento di volumetria ed incide significativamente sulla sagoma dell'edificio (cfr. ex multis: TAR Veneto, sez. II, n. 1692 del 2003; Cons. Stato, sez. V, n. 689 del 1996; TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 13309 del 2010).

**DIRITTO URBANISTICO – Aumenti di volumetria qualificabili come ristrutturazione – Computo delle distanze – Rilevanza.**

Gli aumenti della volumetria o delle superfici occupate, in relazione all'originaria sagoma di ingombro, anche qualora siano definiti come "ristrutturazione", sono rilevanti ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui, come previste dagli strumenti urbanistici locali (cfr., ad es.: Cassaz. civ., sez. un., n. 21578 del 2011; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 7505 del 2010; TAR Liguria, sez. I, n. 3566 del 2009) (fattispecie relativa alla realizzazione di abbaini: la trasformazione della sagoma del tetto è stata ritenuta rilevante a prescindere dal mantenimento entro il filo di gronda e il colmo del tetto)

**DIRITTO URBANISTICO – Distanze tra edifici – Parti non fronteggianti – Rilevanza.**

Le distanze tra edifici, anche in relazione a quanto previsto dal d.m. n. 1444 del 1968, vanno calcolate con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 7731 del 2010 e n. 6909 del 2005).

(Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

**■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3<sup>^</sup>, 13 giugno 2012 (Ud. 11/4/2012) Sentenza n. 23220****DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI -Costruzione di una strada in zona paesisticamente vincolata- Permesso di costruire – Nulla osta paesaggistico – Necessità – Assenza - Reati di cui agli articoli 44 lettera c) d.p.r. 380/01 e 734 del codice penale – Configurabilità.**

In relazione al reato di cui all'art. 44 lett. c) DPR 380/01 la costruzione di una strada richiede la concessione edilizia e, quando sorge in zona paesisticamente vincolata, anche l'autorizzazione regionale, poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione delle due autorità locali, preposte al controllo del territorio sotto i diversi profili urbanistico e paesaggistico. Tale principio vale anche per le strade campestri (Cass. Sez. 3, n. 30594 del 03/06/2004). Fattispecie: realizzazione di tracciato di viabilità in difformità dal titolo autorizzatorio e nulla osta paesaggistico.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE COSTITUZIONALE – 27 giugno 2012, n. 164**

**DIRITTO URBANISTICO – Edilizia – SCIA – Art. 49, cc. 4-bis e 4-ter d.l. n. 78/2010 - Livello essenziale di prestazioni – Applicabilità alle regioni a Statuto speciale.**

Precisato che la SCIA non si sostituisce al permesso di costruire (i cui ambiti applicativi restano disciplinati in via generale dal d.P.R. n. 380 del 2001), non può porsi in dubbio che le esigenze di semplificazione e di uniforme trattamento sull'intero territorio nazionale valgano anche per l'edilizia. È ben vero che questa, come l'urbanistica, rientra nel «governo del territorio», materia appartenente alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.). Tuttavia, a prescindere dal rilievo che in tale materia spetta comunque allo Stato dettare i principi fondamentali (nel cui novero va ricondotta la semplificazione amministrativa), è vero del pari che nel caso di specie, il titolo di legittimazione dell'intervento statale nella specifica disciplina della SCIA si ravvisa nell'esigenza di determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale. In altri termini, si è in presenza di un concorso di competenze che, nella fattispecie, vede prevalere la competenza esclusiva dello Stato, essendo essa l'unica in grado di consentire la realizzazione dell'esigenza suddetta.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))



**Appalti**

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 3^ - 11 luglio 2012, n. 4116**

**APPALTI – Revoca dell'aggiudicazione – Comunicazione via fax – Decorrenza del termine per l'impugnazione – Idoneità.**

La comunicazione via fax (cfr., con riferimento alla questione della validità, efficacia ed adeguatezza del fax, quale idoneo strumento di comunicazione, Cons. Stato, Sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2951; Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6208) è espressamente contemplata dall'art. 77 del d.lgs. n. 163/06 quale modalità tipica di comunicazione di notizie e informazioni ai partecipanti alle gare d'appalto. (Fattispecie relativa alla comunicazione della revoca dell'aggiudicazione, effettuata tramite fax: contenendo, nella specie, tutti gli elementi essenziali ed idonei all'esercizio del diritto di difesa - indicazione degli atti revocati, ragioni della revoca, autorità giurisdizione da adire e termine per la proposizione del ricorso - ne è stata ritenuta l'idoneità a far decorrere il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso)

**APPALTI - Comunicazione degli atti di gara – Utilizzo di forme diverse di quelle previste dall'art. 79 d.lgs.n. 163/2006 – Termine di impugnazione – Decorrenza – Piena conoscenza dell'atto – Art. 120, c. 5, c.p.a.**

L'art. 120, comma 5, del c.p.a., non ha inteso fissare forme tassative di comunicazione degli atti di gara al fine della decorrenza del termine di impugnazione, ma ha inteso ribadire la regola generale secondo cui il termine di impugnazione decorre o dalla comunicazione nelle forme di legge, o comunque dalla piena conoscenza dell'atto; questo implica che se la comunicazione non avviene con le forme dell'art. 79 d.lgs. n. 163 del 2006, il termine decorre dalla piena conoscenza altrimenti acquisita. (Cons. St., VI, 13 dicembre 2011 n. 6531).

**APPALTI - Aggiudicazione provvisoria – Atto infraprocedimentale – Comunicazione dell'avvio del procedimento – Necessità – Esclusione.**

L'aggiudicazione provvisoria quale atto che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario della gara, non costituisce atto conclusivo del procedimento, facendo nascere in capo all'interessato un mera aspettativa alla conclusione del procedimento (cfr. Cons. St., sez. V, 23 giugno 2010, n. 3966). Ne consegue che l'aggiudicazione provvisoria è per sua natura inidonea, al contrario dell'aggiudicazione definitiva, ad attribuire in modo stabile il bene della vita ed ad ingenerare il connesso legittimo affidamento che impone l'instaurazione del contraddittorio procedimentale prima della revoca in autotutela. Non sussiste pertanto l'obbligo dell'amministrazione di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 241 del 1990, giacché il procedimento è già stato avviato con l'atto di indizione della gara; procedimento al cui interno si colloca, appunto, l'aggiudicazione provvisoria e che è destinato a concludersi positivamente con l'aggiudicazione definitiva, ovvero negativamente, con la revoca dell'aggiudicazione provvisoria (cfr., tra le tante, Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2003 n. 1457; Cons. St., IV, 29 ottobre 2002 n. 5903).

**APPALTI – Revoca dell'aggiudicazione definitiva – Individuazione concreta dell'interesse pubblico – Mancanza di adeguata copertura finanziaria.**

Nei contratti pubblici, anche dopo l'intervento dell'aggiudicazione definitiva, non è precluso all'amministrazione appaltante di revocare l'aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, del quale occorre dare atto nella motivazione del provvedimento di autotutela. Costituisce in particolare interesse pubblico che giustifica il provvedimento di revoca (Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n.6), la mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell'opera. (cfr. Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1457, secondo cui è legittimo il diniego di approvazione degli atti di una gara d'appalto motivato con riferimento alla mancanza dei fondi necessari per la realizzazione dell'opera, atteso che il corretto svolgimento dell'azione amministrativa ed un principio generale di contabilità pubblica risalente all'art. 81 della Costituzione esigono che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto se provvisti di adeguata copertura finanziaria)

(Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

**■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6<sup>^</sup> - 11 luglio 2012, n. 4105****APPALTI – Certificazione del sistema di qualità aziendale – Artt. 40 e 75 d.lgs. n. 163/2006 – Riferimento agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso.**

L'art. 40, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 dispone testualmente: *"Le imprese, alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento"*. Corrispondentemente, l'art. 75, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006, in punto di disciplina della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta, prevede che *"(...) l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (...)"*. La certificazione del sistema di qualità aziendale richiesta ai fini in esame è dunque riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche, e non inerisce a singole lavorazioni, la cui certificazione può venir in rilievo ai diversi fini dei requisiti di capacità tecnica dell'impresa.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1<sup>^</sup> - 9 luglio 2012, n. 1379**

**APPALTI – Aggiudicazione definitiva – Esercizio del potere di autotutela – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità.**

In materia di appalti pubblici, in presenza di un provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'esercizio del potere di autotutela deve essere necessariamente preceduto, a pena di illegittimità, dalla comunicazione di avvio del procedimento, dovendo darsi modo all'aggiudicatario definitivo, titolare di una posizione giuridica evidentemente qualificata, di poter interloquire con l'Amministrazione, rappresentando fatti e prospettando osservazioni e valutazioni finalizzate alla migliore individuazione dell'interesse pubblico, concreto ed attuale, alla cui unica cura deve essere indirizzata la potestà pubblica (Consiglio Stato – Sez. V – 12 ottobre 2010 – n. 7406).

**APPALTI – Annullamento di una gara pubblica – Affidamento ingenerato in capo all'aggiudicatario – Precisa individuazione delle ragioni di interesse pubblico.**

L'annullamento di una gara pubblica, specie se in stato avanzato di espletamento, implica la frustrazione dell'affidamento ingenerato in capo ai partecipanti e segnatamente all'aggiudicatario; ne consegue la necessità, consacrata dal disposto dell'art. 21 nonies e dell'art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990, della precisa individuazione della ragione di interesse pubblico che giustifichi il provvedimento di secondo grado reso in autotutela e del rispetto dei principi in tema di giusto procedimento. Infatti, il provvedimento di annullamento di una gara d'appalto va considerato illegittimo se si limita a richiamare la sussistenza di errori e di discrepanze della procedura concorsuale, senza evidenziarli in modo puntuale, e soprattutto senza motivare in modo idoneo in merito alla loro incidenza negativa sul corretto dispiegarsi della procedura di gara; ciò in quanto è necessario che il provvedimento adottato in autotutela indichi puntualmente la natura, la gravità e l'incidenza delle anomalie che alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate in capo alle ditte partecipanti alla procedura, impone l'annullamento integrale degli atti di gara" (T. A. R. Lazio Roma – Sez. I – 4 gennaio 2012 – n. 70).

■ **TAR SICILIA, Catania, Sez. 3<sup>^</sup> – 28 giugno 2012, n. 162**

**APPALTI – Aggiornamento dei prezzi – Riferimento agli indici FOI – Legittimità.**

E' legittimo ancorare l'adeguamento del prezzo d'appalto all'incremento del costo della vita e non è quindi irragionevole la scelta, concordata tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria, di legare l'aggiornamento del prezzo agli indici F.O.I. (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4065; TAR Cagliari, sez. I, sent. n. 80 del 26 gennaio 2010).  
(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))



**Energia**

■ **TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1<sup>^</sup> - 6 luglio 2012, n. 729**

**DIRITTO DELL'ENERGIA – Energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici – Fonti energetiche rinnovabili – Art. 2 dir. n. 2001/77/CE – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003.**

L'energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle "fonti energetiche rinnovabili", come si evince dalla lettura dell'art. 2 della direttiva n. 2001/77/CE e dell'art. 12 del D. L. n. 387 del 2003, che enunciano i principi fondamentali in materia (Corte Cost., sent. 9.11.2006 n. 364), rilevanti ai sensi dell'art. 117, comma 3°, Cost. (Corte Cost. . sent. 29.5.2009 n.166 e 6.11.2009 n. 282)

**DIRITTO DELL'ENERGIA – Utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili – Pubblico interesse e pubblica utilità – Opere relative – Dichiarazione di indifferibilità e urgenza**

L'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (art 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del cosiddetto "Protocollo di Kyoto" dell'11 dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del 2002).

**DIRITTO DELL'ENERGIA – Realizzazione e gestione di impianti eolici – Attività di impresa liberalizzate – Autorizzazione unica – Localizzazione urbanistica – Conferenza di servizi.**

La realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, che, a scopo di semplificazione burocratica ed in ossequio ai principi comunitari, viene sottoposta, previa conferenza di servizi, ad un'autorizzazione unica, che costituisce anche titolo per la costruzione dell'impianto, e, quindi, è anche sostitutiva del permesso di costruire, poiché il Comune può far valere il proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico e alla sua conformità edilizia, nell'ambito della suddetta conferenza di servizi ( conf.: Cons. Stato, Sez. III° par. 14.10.2008 n. 2849).

**DIRITTO DELL'ENERGIA – Moratoria eolica – Contrasto con i principi comunitari di cui alla direttiva 2011/77/CE.**

La cosiddetta "moratoria eolica" si pone in contrasto con i principi stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia e, in particolare, della Direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE, che ha individuato, tra gli obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire, quello di "ridurre gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili", quello di "razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo", quello di "garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili", con lo spirito di "favor" che emerge da tutta la precitata normativa comunitaria ed internazionale.

**DIRITTO DELL'ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Principio fondamentale vincolante per le regioni.**

Va riconosciuto all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (conf.: Cons. Stato Sez. VI, 22.2.2010 n. 1020).

(Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

**■ TAR MARCHE, Sez. 1^ - 22 giugno 2012, n. 466****DIRITTO DELL'ENERGIA – Termine ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Ingiustificato superamento – Responsabilità della P.A.**

Il termine di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 non ha natura meramente sollecitatoria, non già nel senso che il suo mancato rispetto implica la formazione del silenzio-assenso, bensì nel senso che il suo ingiustificato superamento è fonte di responsabilità per l'autorità procedente; pertanto, salvo casi particolari, l'autorità competente al rilascio del titolo deve curare che l'istruttoria si svolga con particolare sollecitudine.

**DIRITTO DELL'ENERGIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Subprocedimento ex art. 269 T.U.A. – Inclusione entro il procedimento unico ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Osservanza del termine di 180 gg.– Necessità – Fattispecie.**

Il sub-procedimento ex art. 269 T.U.A. è compreso nel procedimento principale (l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ribadisce che il procedimento è unico – sul punto vedasi la sentenza n. 1368/2010 del CGA); la Regione è pur sempre chiamata, pertanto, a verificare il rispetto della tempistica prevista dalla legge, essendo comunque responsabile per il caso di superamento del termine di 180 giorni. (nella specie, il provvedimento di autorizzazione era stato negato, poiché, successivamente al decorso del termine di 180 gg. – termine non osservato dalla P.A. per il rilascio dell'autorizzazione – era entrata in vigore una disciplina regionale maggiormente restrittiva, in base alla quale il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto a V.I.A.: il TAR ha ritenuto che la P.A., in questo caso, avrebbe dovuto far riferimento alla disciplina in vigore al momento della conclusione del sub procedimento ex art. 269 T.U.A, risolvendosi altrimenti l'inerzia dell'amministrazione in un'indebita penalizzazione per la società istante)

(Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))



**Impiantistica**

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 2 luglio 2012, n. 3860**

**DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Comuni – Individuazione dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio - Utilizzo di atti a valenza urbanistica (variante parziale al P.R.G.) - Anteriormente all'approvazione delle linee guida ex D.M. 10 settembre 2010 – Illegittimità.**

Non è consentito alle Regioni e, a fortiori nemmeno ai Comuni, in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa (Corte Cost. 29 maggio 2009, n. 166). Il Comune, dunque, non avrebbe potuto vietare la realizzazione di impianti fotovoltaici sui terreni agricoli del proprio territorio, in assenza delle linee guida, approvate soltanto con il D.M. 10 settembre 2010, e delle conseguenti determinazioni regionali, neppure con atti a valenza urbanistica, come la variante parziale al P.R.G., poiché i divieti sarebbero privi del loro presupposto essenziale che ne è fondamento e limite, ovvero le indicazioni delle suddette Linee Guida.

**DIRITTO DELL'ENERGIA – Attività oggetto di autorizzazione – Imprenditore – Titolo di proprietà dei terreni – Esigibilità – Esclusione.**

Salvo che la legge non lo richieda espressamente, non è esigibile da un imprenditore la prova che sia proprietario di un dato terreno su cui deve svolgersi l'attività oggetto di autorizzazione: nel caso dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 è invece sufficiente la prova della effettiva disponibilità del terreno.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

 **Ambiente, suolo e territorio**■ **TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4<sup>^</sup> - 11 luglio 2012, n. 1941****BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Determinazione dell'estensione delle superfici boscate – Art. 42, c. 3 L.r. Lombardia n. 31/2008 – Confini amministrativi, di proprietà o catastali – Rilevanza – Esclusione.**

Il tenore letterale dell'art. 42 c. 3 L.R. Lombardia n. 31/2008 è invece inequivoco sul punto, affermandosi che "i confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agro-silvopastorale e i corsi d'acqua minori non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco".

**BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Nozione di bosco – Aree parzialmente boscate – Vegetazione di tipo arbustivo – Macchia.**

la nozione di "bosco" deve essere riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste di alto fusto, ma anche (per identità di *ratio*) a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un contesto con la preponderanza di vegetazione, anche di tipo arbustivo. Pertanto, a prescindere dalla presenza o meno di alberi di alto fusto, non vi sono dubbi sulla sussistenza di un vincolo boschivo anche qualora l'area fosse coperta solo da vegetazione qualificabile come "macchia" (C.S. Sez. IV 10.10.2011 n. 5500).  
(Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3<sup>^</sup> 13 Giugno 2012 (Ud. 11/4/2012) Sentenza n. 23222****INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni di fumi - Idoneità della molestia - Accertamento mediante perizia - Necessità - Esclusione - Elementi probatori di diversa natura - Art. 674 C.P - D.L.vo n.152/06.**

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen. l'attitudine delle emissioni di gas, vapori o fumi a molestare le persone non deve essere accertata necessariamente mediante perizia, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento, secondo le regole generali, su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle emissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR MARCHE, Sez. 1<sup>^</sup> - 22 giugno 2012, n. 450****INQUINAMENTO DEL SUOLO – Procedimento di bonifica ex art. 242 d.lgs. n. 152/2006 – Iter procedimentale – Sequenza propedeutica.**

Il procedimento di bonifica disciplinato dall'art. 242 D.Lgs. 152/2006 si svolge attraverso un complesso iter procedimentale caratterizzato da fasi ben definite e collocate in sequenza propedeutica l'una (quella precedente) rispetto all'altra (quella successiva). In particolare alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza segue l'elaborazione e l'approvazione del piano di caratterizzazione nonché l'avvio della procedura di analisi del rischio. All'esito di tali adempimenti viene redatto e approvato il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, delle ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale. All'approvazione del progetto segue, infine, la relativa fase esecutiva.

Risulta quindi evidente che il procedimento entra in stallo se non viene conclusa una fase dello stesso propedeutica all'avvio della fase successiva.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR PIEMONTE, Sez.1<sup>^</sup> – 29 giugno 2012, n. 782**

**INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Autorizzazione alle emissioni– Art. 271, c. 7 d.lgs. n. 152/2006 – Valori limite e prescrizioni più severi di quelli contenuti negli allegati II, III e V alla parte V – Presupposti.**

L'art. 271, c. 7 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede il potere dell'amministrazione di stabilire, nel provvedimento autorizzativo alle emissioni in atmosfera, valori limite e prescrizioni "più severi di quelli contenuti negli allegati I, II, III, e V alla parte quinta del presente decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4" (art. 271 comma 7 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). L'esercizio di tale potere non presuppone l'esistenza di Piani regionali per il risanamento della qualità dell'aria, pur dovendo fondarsi su ragioni connesse alla tutela della qualità dell'aria, emerse in sede istruttoria e adeguatamente evidenziate in sede procedimentale.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR VENETO, Sez. 3<sup>^</sup> – 15 giugno 2012, n. 845**

**INQUINAMENTO ACUSTICO – Immissioni acustiche provenienti da attività produttiva – Misurazione – Preavviso – Necessità – Esclusione.**

Poiché la misurazione delle immissioni acustiche provenienti da un'attività produttiva è suscettibile di poter essere notevolmente influenzato dalle modalità con cui l'attività si svolge, va riconosciuto all'Arpav la facoltà di svolgere i controlli senza preavvisare gli interessati, perché altrimenti l'esito delle misurazioni potrebbe risultare non attendibile (cfr. Cons. Stato, V, 5 marzo 2003, n. 1224).

**INQUINAMENTO ACUSTICO – Valore differenziale – Rumore misurato a finestre aperte inferiore a 50dB – Art. 4, c.2 DPCM 14 novembre 1997.**

Il provvedimento con cui è ordinato, alternativamente, o la riconduzione ad un differenziale di 5 dB (A) che è quello previsto per i limiti diurni, o il rispetto del valore di immissione di 50 dB (A), risulta conforme a quanto prevede la normativa in materia, atteso che il valore differenziale non si applica, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, quando il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno (cfr. l'art. 4, comma 2, del DPCM 14 novembre 1997).

**INQUINAMENTO ACUSTICO – Pianificazione – Discrezionalità amministrativa – Interessi configgenti – Tutela della salute e libertà di iniziativa economica.**

L'attribuzione in concreto della classe in sede di pianificazione è connotata da margini di apprezzamento discrezionale che, seppure ancorati all'accertamento di specifici presupposti di fatto, devono ricondurre a sintesi interessi tra loro confliggenti, quali la tutela della salute e la salvaguardia della libertà di iniziativa economica (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 30 marzo 2009, n. 967; Tar Lombardia, Brescia, 2 aprile 2008, n. 348; Tar Piemonte, Sez. II, 19 febbraio 2007, n. 714; Tar Veneto, Sez. III, 24 gennaio 2007, n. 187; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 7 aprile 2005, n. 751).

(Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR VENETO, Sez. 3<sup>^</sup> – 15 giugno 2012, n. 841**

**INQUINAMENTO ACUSTICO – Classificazione acustica – Rapporto con la pianificazione urbanistica.**

La classificazione acustica del territorio deve coordinarsi e non sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, perché, pur caratterizzandosi per la tendenziale omogeneità con la zonizzazione degli strumenti urbanistici che costituisce l'imprescindibile punto di partenza per la classificazione del territorio, deve al contempo scontare una corrispondenza che non è perfettamente biunivoca, atteso che esiste un naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione, poiché lo strumento urbanistico disciplina l'assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi, mentre la classificazione acustica ha riguardo all'effettiva fruibilità dei luoghi, valendosi di indici qualitativi (cfr. Tar Liguria, Sez. I, 28 giugno 2005, n. 985; Tar Veneto, Sez. III, 12 gennaio 2011, n. 24; id. 30 marzo 2009, n. 967).

**INQUINAMENTO ACUSTICO – Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4313/1993 – Pianificazione acustica – Attribuzione della classe VI – Aree esclusivamente industriali.**

La deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4313 del 21 settembre 1993, richiede che, in sede di pianificazione acustica, solo alle aree esclusivamente industriali, prive di insediamenti abitativi (con l'eccezione della casa dei custodi o dei proprietari dell'attività industriale) sia attribuita la classe VI. Pertanto la presenza di insediamenti abitativi diversi da quelli del custode o del proprietario nell'ambito dell'attività industriale, già di per sé contraddice la correttezza dell'attribuzione della classe VI.

(Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE – 18 aprile 2012, n. 56**

**DIRITTO DELL'ENERGIA – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Concessione di derivazione d'acqua ex art. 7 RD 1775/1933 – Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Rapporti.**

In difetto di una specifica normativa regionale, la concessione di derivazione d'acqua ex art. 7 RD 1775/1933 costituisce atto autonomo e presupposto all'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, essendo quest'ultima uno strumento di semplificazione procedimentale che non è in grado di assorbire provvedimenti di natura squisitamente concessoria quali quelli che afferiscono le acque pubbliche.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE COSTITUZIONALE – 27 giugno 2012, n. 159**

**ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – RIFIUTI – Art. 11 L.r. Toscana n. 41/2011 – Estensione della nozione di acque superficiali rispetto alla previsione di cui all'art. 54, c. 1, lett. l) e n) del d.lgs. n. 152/2006 – Illegittimità costituzionale.**

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost, l'art. 11 della l.r. Toscana n. 41 del 2011 nella parte in cui, introducendo l'art. 20-octies della legge regionale n. 25 del 1998, prevede che, ai fini di cui all'art. 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricada nella nozione di «acque superficiali», oltre la intera area occupata dal «corpo idrico», secondo la definizione che di esso è data dall'art. 54, comma 1, lettere l) ed n), del d.lgs. n. 152 del 2006, anche la fascia territoriale di pertinenza,

limitrofa ad esso, sino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, ove esistente. Nell'estendere la nozione di acque superficiali, infatti, il legislatore toscano ha esteso, al di là dell'ambito oggettivo fissato dal legislatore statale, il regime esonerativo previsto dal comma 4 del d.lgs. n. 152 del 2006 per le sole acque superficiali, così come definite dall'art. 54, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo. Siffatta deroga, poiché va ad incidere, riducendone il livello di tutela, sulla disciplina relativa alla gestione dei rifiuti (che la costante giurisprudenza di questa Corte ha ascritto alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema») riservata alla legislazione esclusiva dello Stato (ex multis: sentenze n. 373 del 2010; n. 127 del 2010; n. 61 del 2009) – esula dagli àmbiti competenziali affidati alla potestà legislativa delle Regioni.



## Rifiuti e bonifiche

■ **CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15 dicembre 2011 3 aprile 2012, n. 12476, Pres. Saverio, Rel. Rosi**

**ACQUE DI LAVAGGIO - Confinamento in vasche interrato - Assenza di collegamenti con la rete fognaria - Qualifica delle acque come rifiuti allo stato liquido - Necessità di autorizzazione allo stoccaggio - Valutazione delle modalità di contenimento dei reflui - E' rilevante - Valutazione ai fini della sussistenza del reato - E' tale**

Integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido proprio lo stoccaggio in apposite vasche di raccolta delle acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature di un'impresa, per omesso rispetto del prescritto termine periodico per il loro smaltimento, in quanto sono escluse dal novero dei rifiuti solo le acque di scarico (ovvero quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria), tanto che il reato non può essere escluso neppure in presenza di un'autorizzazione allo scarico dei predetti reflui nella rete fognaria, in quanto è l'attività di stoccaggio stessa che attribuisce alle acque reflue suddette la natura di rifiuti allo stato liquido.



## Nota

*La Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente in ordine alla differenza fra rifiuto liquido e scarico di acque, ribadendo che il discrimine fra le due fattispecie, come del resto ben stabilito nella norma di riferimento, è la presenza o meno di uno stabile collegamento con un corpo recettore.*

*Nel caso di specie, è stato condannato il legale rappresentante di una società, per il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, per avere, in tale qualità, effettuato attività di smaltimento di rifiuti allo stato liquido, rappresentati dalle acque di lavaggio con soluzione di soda caustica e dalle acque di risciacquo, attraverso lo stoccaggio all'interno di una vasca interrata di cemento armato e pertinente all'insediamento industriale, senza alcuna autorizzazione o iscrizione. L'imputato, assistito dal proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione, lamentando in particolare, violazione ed errata applicazione dell'art. 256, in quanto la miscela di acqua e soda che veniva adoperata nel ciclo produttivo e riutilizzata fino a esaurimento dell'efficacia della stessa sarebbe stata impropriamente qualificata quale refluo di lavaggio in stoccaggio provvisorio nonostante fosse stato verificato che la vasca non aveva collegamento con la rete fognaria, né poteva consentire il contatto con l'ambiente di quanto in essa contenuto.*

La Corte rigetta il ricorso, osservando correttamente che "la qualificazione data ai reflui utilizzati per il lavaggio dei cassonetti prodotti dalla società quali rifiuti liquidi risulta corretta; la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha evidenziato che integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido proprio lo stoccaggio in apposite vasche di raccolta, delle acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature di un'impresa per omesso rispetto del prescritto termine periodico per il loro smaltimento, in quanto sono escluse dal novero dei rifiuti solo le acque di scarico (ovvero quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria), tanto che il reato non può essere escluso neppure in presenza di un'autorizzazione allo scarico dei predetti reflui nella rete fognaria, in quanto è l'attività di stoccaggio stessa che attribuisce alle acque reflue suddette la natura di rifiuti allo stato liquido".

*In effetti, come già chiarito in passato dalla stessa Corte di Cassazione, sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina dell'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006, anche i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ovvero di quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento (Cassazione penale, sez. III, 18 giugno 2009, n. 35138), in quanto sono escluse dal novero dei rifiuti solo le acque di scarico (ovvero quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria), né il reato è escluso in presenza di un'autorizzazione allo scarico dei predetti reflui nella rete fognaria, in quanto l'attività di stoccaggio attribuisce ai medesimi la natura di rifiuti allo stato liquido.*

*Per questi motivi la sentenza appare pienamente condivisibile.*

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 10.07.2012, n. 13)

#### ■ TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1<sup>^</sup> - 27 giugno 2012, n. 261

**RIFIUTI – Terre e rocce da scavo – Art. 186, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 – Opere o attività subordinate a DIA – Dimostrazione dei requisiti previsti per il reimpiego delle rocce e terre da scavo – Inosservanza delle regole procedurali – Terreno inquinato da sostanze estranee – Applicazione del quinto comma dell'art. 186.**

Ai sensi dell'art. 186, c. 3 del d.lgs. n. 152/2006, nel caso in cui la disciplina urbanistica preveda che per intraprendere attività od opere diverse da quelle di cui al comma 2 (nella specie: reimpiego della terra di scotico, sottoposta, ai sensi del REC vigente, a DIA) è necessario munirsi di DIA, la dimostrazione dei requisiti previsti per il reimpiego delle "rocce e terre da scavo" deve essere data nell'alveo di tale procedimento. La mancata osservanza delle regole procedurali previste ed il fatto che il terreno risulti - oggettivamente e nella sua totalità - inquinato da sostanze estranee (nella specie, non essendo oramai più possibile distinguere la terra di scotico, da quella contenente i materiali inquinanti ivi rinvenuti, essendo il materiale già stato spianato sui fondi) determina la necessaria applicazione del quinto comma del menzionato art. 186, che espressamente prescrive che "le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto".

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

#### ■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. 3<sup>^</sup> - 10 luglio 2012, n. 4082

**RIFIUTI – Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali – Art. 212, c. 5, d.lgs.n. 152/2006 – Attività degli operatori logistici – Necessità dell'iscrizione – Inconfigurabilità.**

L'art. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006 richiede l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali quale requisito per lo svolgimento delle «attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti

senza detenzione dei rifiuti stessi» e non include l'attività degli operatori logistici, ovvero di coloro che apprestano contenitori, veicoli, attrezzature in genere. A conferma di tale esclusione, il successivo comma 12 del medesimo articolo richiede invece l'iscrizione all'Albo alle «imprese ed agli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto».

**RIFIUTI – APPALTI – Raggruppamento di imprese – Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali – Possesso da parte di ciascuna impresa – Necessità – Esclusione.**

Non può condividersi l'assunto secondo cui l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali debba essere posseduta da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento. L'art. 37, comma 4, cod. contratti richiede infatti che siano specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; sicchè appare logico che siano posseduti solo i requisiti che la legge richiede per l'esercizio della specifica attività o parte del servizio per cui ciascuna impresa si assume la responsabilità dell'esecuzione con l'apposita dichiarazione.

(Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3<sup>^</sup> 18 Giugno 2012 (Ud. 16/5/2012) Sentenza n. 24100**

**RIFIUTI – Gestione dei rifiuti - Prescrizioni contenute nel titolo abilitativo - Violazione - Effetti - Permanenza del reato – Fattispecie - Art. 256, c.4, d. Lgs. n. 152/2006.**

In materia di rifiuti, qualora la violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento amministrativo non consista soltanto in puntuali inosservanze di modalità con le quali deve essere svolta l'attività (che possano essere eliminate in qualsiasi momento senza particolari interventi), bensì derivi dalla mancata realizzazione di un'opera che sia stata prescritta come condizione per lo svolgimento della attività stessa, il reato di cui all'art. 256, comma 4, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, deve ritenersi permanente, essendo punita la protrazione della specifica condotta di smaltimento, recupero, trasporto od altro senza l'osservanza della prescrizione che imponeva la realizzazione dell'opera. Nella fattispecie, il titolare di una ditta di demolizione, custodia e recupero di autoveicoli, non aveva osservato le prescrizioni dell'ordinanza della autorità amministrativa, ed in particolare non aveva dotato l'impianto di idonea barriera di protezione con siepi e alberatura sempreverde, non aveva separato l'area adetta alla custodia da quella di recupero, non aveva stoccato gli pneumatici in apposito bacino di contenimento.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1<sup>^</sup> - 5 luglio 2012, n. 714**

**RIFIUTI – Abbandono – Ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità.**

In conformità al dettato normativo in materia di ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati, l'amministrazione è tenuta alla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, a vario titolo coinvolti, e ciò al fine di accertare eventuali responsabilità nell'abusivo abbandono di rifiuti. Ciò vale anche nell'ipotesi di attività vincolata della pubblica amministrazione, quando mediante la partecipazione del privato si possa giungere all'accertamento dei presupposti necessari all'emanazione del provvedimento (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 06 maggio 2009, n. 772; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 07 maggio 2009, n. 1826).

**RIFIUTI - Abbandono - Ordinanza di rimozione indiscriminatamente rivolta al proprietario del fondo in ragione della sua sola qualità - Illegittimità.**

A differenza di quanto previsto per la bonifica dei siti inquinati, per la rimozione dei rifiuti non è stato previsto dal legislatore, a carico del proprietario, alcun onere reale che possa giustificare l'emanazione dell'ordinanza anche nei suoi confronti (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 23 dicembre 2010, n. 6862): sono pertanto illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario del fondo stesso in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione (quand'anche fondata su ragionevoli presunzioni e su condivisibili massime di esperienza), dell'imputabilità soggettiva della condotta (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 04 novembre 2010, n. 22677).

(Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

**■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^12 giugno 2012 (C.c.11/04/2012) Ordinanza n. 23112****RIFIUTI - Rifiuti speciali transito illegale nello stato - Sequestro del container - Condizione della bonifica e del dissequestro - Coordinamento delle prescrizioni - Reg. CE1013/2006 - Art. 85 disp. Att. cod. proc. pen..**

L'art. 22 del regolamento CE1013/2006, per il caso di transito illegale nello stato, prevede che i rifiuti debbano essere ripresi a cura dell'autorità competente di spedizione entro il periodo stabilito, sempre che non vi sia altra possibilità di smaltimento e si adoperi per una corretta esecuzione di quanto in essa previsto. L'art. 24 co. 7 aggiunge che "se in uno Stato è rilevata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione illegale, spetta all'autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o smaltimento non intermedio". Sicché, appare evidente la necessità di coordinare le prescrizioni relative al dissequestro con quanto stabilito nel regolamento per la procedura di ripresa dei rifiuti attivata (nella specie attivata dalla Provincia di Cagliari e dalla corrispondente autorità tedesca). Inoltre, la possibilità di imporre prescrizioni trova evidentemente la fonte nell'art. 85 disp. Att. cod. proc. pen., secondo cui "quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l'autorità giudiziaria, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso...". La disposizione citata non fa distinzioni sull'appartenenza dei beni e subordina l'imposizione di prescrizioni al consenso dell'interessato. Naturalmente l'interessato potrà non consentire all'imposizione ma in tal caso quest'ultima assume la valenza di implicito rigetto della richiesta (Sez. 3 n. 32276 del 13/06/2007). Rispetto alle prescrizioni imposte non può essere invocata dal ricorrente nel caso di specie la dedotta inconsapevolezza del carico trasportato. L'assenza di una condotta colposa, l'esercizio cioè della diligenza e della vigilanza richieste in concreto per impedire l'uso illecito del contenitore è il necessario presupposto per poter richiedere il dissequestro (Sez. 1 n. 21860 del 21/04/2004).

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

 **Sicurezza ed igiene del lavoro**

■ **CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 1° febbraio 2012, n. 4397, Pres. Marzano, Rel. Piccialli**

**SICUREZZA SUL LAVORO - Rischio chimico - Mancato uso della prescritta maschera protettiva da parte del lavoratore - Lesioni personali - Concorso di colpa della vittima - Valutazione - Sussiste**

L'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 dettaglia gli obblighi comportamentali del lavoratore in maniera ancora più puntuale rispetto alla previgente disciplina. Si tratta di obblighi cautelari "specifici", la cui violazione integra un addebito a titolo di "colpa specifica", agli effetti della contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 589, comma 2, e dell'art. 590, comma 3 del Codice penale, e che incide altresì nella determinazione del concorso di colpa del lavoratore.

 **Nota**

*Durante i lavori di manutenzione della colonna di assorbimento dell'acido solforico, durati circa due ore, senza fare uso dell'apposita maschera protettiva, un lavoratore aveva inalato vapori nocivi, procurandosi lesioni personali consistite in insufficienza respiratoria con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni.*

*I Giudici di merito avevano ritenuto la responsabilità del datore di lavoro che non aveva assicurato il tempestivo ripristino della condizione di sicurezza che sarebbe derivata dall'indossare la maschera antigas, pur affermando la determinazione nel 50% del concorso di colpa della parte lesa. Infatti, il lavoratore aveva ricevuto adeguate informazioni preventive e l'uso della maschera quale misura di prevenzione del rischio specifico era stato indicato nel permesso di lavoro; quindi, la condotta di omesso uso della maschera antigas era stata disavveduta e indice di trascuratezza.*

*Con il ricorso per Cassazione la parte civile aveva lamentato che l'attribuzione del concorso di colpa era erronea, sostenendo che il permesso di lavoro recava la semplice prescrizione di "tenere a disposizione" occhiali, guanti e maschera antigas, mentre l'apposita casella, che aveva prescritto di indossare questi dispositivi di sicurezza, non era barrata, né erano state fornite istruzioni specifiche di indossare la maschera.*

*La Cassazione ha rigettato il ricorso, stigmatizzando l'omesso utilizzo della maschera antigas da parte del lavoratore, in coerenza con gli obblighi che gravano sul prestatore d'opera, anch'egli destinatario iure proprio della normativa antinfortunistica. Secondo i Giudici di legittimità, l'attuale art. 20, D.Lgs. n. 81/2008, ha dettagliato gli obblighi comportamentali del lavoratore in maniera ancora più puntuale rispetto alla previgente disciplina. Di particolare rilievo è l'obbligo, imposto al lavoratore dal comma 1, di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, nonché, con riguardo al caso di specie, l'obbligo di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro (articolo 20, lettera b) e di utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione (articolo 20, lettera d).*

*Secondo la Suprema Corte si tratta di obblighi cautelari "specifici", la cui violazione ha integrato un addebito a titolo di "colpa specifica", agli effetti della contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 589, comma 2, e dell'art. 590, comma 3, Codice penale, e che ha inciso anche nella determinazione del concorso di colpa del lavoratore.*

(Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 10.07.2012, n. 13)

■ **CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 24 novembre 2011, n. 43628, Pres. Marzano, Rel. Izzo**

**PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - Cantiere edile - Lavori in quota - Assenza di opere provvisoriale - Decesso del lavoratore per caduta dall'alto - Soggetti Responsabili - Direttore tecnico e Capo-cantiere - Valutazione - Sono responsabili**

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tra i destinatari degli obblighi dettati dalla normativa di sicurezza devono annoverarsi anche il direttore tecnico e il capo cantiere, figure inquadrabili nei modelli legali, rispettivamente, del dirigente e del preposto.

 **Nota**

*Il legale rappresentante e il direttore tecnico di una società, nonché il subappaltatore, erano stati condannati per il reato di omicidio colposo aggravato in relazione alla caduta dall'alto di un dipendente del subappaltatore, determinata dalla assenza di ponteggi di protezione.*

*Con il ricorso per Cassazione, era stata dedotta la condotta abnorme del lavoratore, il quale, pur essendo stato adibito alla mera pulizia dei locali interni del cantiere, si trovava sui balconi del fabbricato (probabilmente ubriaco), il cui accesso era inibito, peraltro, da steccati formati da tavole incrociate, precauzione idonea a evitare il pericolo di cadute.*

*La Cassazione ha ritenuto l'infondatezza di tutti i ricorsi. Era risultato che il fabbricato era privo in modo assoluto di ponteggi e che alcuni balconi erano interdetti da assi di legno non robuste e fatte di tavole di fortuna, non fissate rigidamente e che non davano alcuna garanzia di sicurezza contro le cadute. Inoltre, la circostanza che all'atto del sopralluogo alcuni operai fossero intenti a montare queste tavole lasciava intendere che erano "posticce" e cioè miravano a rimediare alle carenze presenti al momento dell'infortunio.*

*Quanto alla lamentata condotta abnorme della vittima (quindi, al supposto stato di ubriachezza al momento del fatto), l'unica circostanza deponente era che il lavoratore, prima di cadere, aveva barcollato. Secondo la Suprema Corte l'origine di questa condotta non può dirsi certa, potendo anche essere riconducibile a stanchezza, stato confusionale o altro; in ogni caso, la presenza dei presidi antinfortunistici avrebbe evitato l'evento.*

*Circa la posizione del "direttore tecnico" di cantiere, la Cassazione ha ritenuto sussistere la posizione di garanzia, alla quale era conseguita la sua negligente condotta omissiva, per non essersi attivato a rimuovere le gravi ed evidenti carenze di sicurezza del cantiere.*

(Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 10.07.2012, n. 13)

■ **TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. 1<sup>a</sup> penale - Ordinanza 20 giugno 2012**

**SICUREZZA SUL LAVORO – Omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche – INAIL – Costituzione di parte civile – Legittimazione.**

In caso di esercizio dell'azione penale per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, l'INAIL è legittimato a costituirsi parte civile a ad esercitare nel procedimento penale l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro eventualmente imputato. L'avviso che il P.M. è tenuto a dare all'INAIL ai sensi dell'art. 2 della L. n. 123 del 2007 è infatti finalizzato non solo a rendere più agevole il compito dell'istituto di venire a conoscenza degli incidenti verificatisi su tutto il territorio nazionale, ma anche a consentire allo stesso di esercitare a propria scelta l'azione civile, di risarcimento o di regresso, nel processo penale ovvero in sede civile secondo le regole del codice di rito. Tale interpretazione risponde ad evidenti ragioni di semplificazione ed economia processuale e consente di ricondurre il sistema di protezione del lavoratore, che l'ente persegue anche con l'azione di regresso, nell'ambito dei normali rapporti tra processo penale ed azione civile (Cass. pen. 09/01/08 n. 47374).

**SICUREZZA SUL LAVORO - Omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche – Associazioni sindacali – Costituzione di parte civile – Ammissibilità – Iscrizione del lavoratore al sindacato – Necessità – Esclusione.**

E' ammissibile, indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o di lesioni colpose, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, quando l'inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro delle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali (Cass. pen. 18//04/2010, n. 22558). Peraltro, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 81/2008, il sistema della rappresentanza sindacale è stato rafforzato con la previsione di tre tipologie di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (a livello aziendale, territoriale o di comparto, e di sito produttivo), assicurando a costoro una specifica formazione. tale attribuzione di compiti e responsabilità, costituisce riconoscimento e al tempo stesso una conferma una posizione tutelabile attraverso la costituzione di parte civile.

**SICUREZZA SUL LAVORO - Omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche – Associazioni ambientaliste – Costituzione di parte civile – Tutela del diritto alla salute dei lavoratori**

Le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parte civili nei procedimenti che offendono il bene ambientale, quando perseguano un interesse statutariamente previsto riconducibile ad un diritto costituzionalmente tutelato (come nel caso di specie il diritto alla salute dei lavoratori) e concretizza tori in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto proprio lo scopo (cfr. Cass. pen, 21/06/11 n. 34761). Ciò vale anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06, che ha attribuito in via esclusiva la richiesta risarcitoria per danno ambientale al Ministero dell'Ambiente (cfr. Cass. pen. 11/02/2010, n. 14828)  
(Massime a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

## Approfondimenti



### Apparecchi "erogazione gas": quali disposizioni antincendio per installazione ed esercizio?

Il Ministero dell'Interno ha approvato, con decreto 30 aprile 2012, la nuova regola tecnica per la prevenzione incendi inerente all'installazione e all'esercizio delle apparecchiature impiegate per l'erogazione del gas naturale per autotrazione a uso privato. Definito l'ambito di applicazione e gli obiettivi, il nuovo provvedimento ha fornito anche le opportune disposizioni tecniche contenute nella regola tecnica allegata al decreto. La nuova norma ha anche stabilito le caratteristiche che devono presentare i componenti e i prodotti degli impianti.

Stefano Zanut, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 10.07.2012, n. 13

Con l'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno 30 aprile 2012, *"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione ed esercizio di apparecchi di erogazione, a uso privato, di gas naturale, per autotrazione"* [1], è stata data piena operatività alle indicazioni contenute nell'art. 51, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 112, per quanto concerne le modalità d'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione a uso privato. Quest'ultimo riferimento, collocato nell'ambito di una norma dagli aspetti particolarmente articolati che riguardano le *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, come è possibile ricavare dal titolo della legge di conversione n. 122/2010, aveva posto come obiettivo la diffusione di impianti fissi adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione derivati da rete domestica e senza serbatoi d'accumulo, semplificandone gli aspetti connessi con il processo autorizzativo da parte degli organi preposti al controllo.

Per quanto concerne la prevenzione incendi, questa semplificazione doveva concretizzarsi con la semplice presentazione di una dichiarazione d'inizio attività al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, ma la stessa ha trovato oggi una ben più chiara e precisa collocazione nell'ambito del D.P.R. n. 151/2011, *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo , del decreto legge 31 maggio 2010, n. 7849, comma 4-quater, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*, che ha sostituito la dichiarazione con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

#### Struttura e contenuti

Il D.M. 30 aprile 2012 è strutturato, come altre regole tecniche di prevenzione incendi, in una parte normativa e un allegato tecnico. La parte normativa definisce gli aspetti generali connessi con gli obblighi e le procedure di prevenzione incendi nel caso di installazione e di esercizio di apparecchi di erogazione di gas naturale per autotrazione a uso privato, identificati con l'acronimo VRA (*vehicle refuelling appliance*).

Queste apparecchiature, in particolare, sono caratterizzate dalle seguenti condizioni (art. 1, "Finalità e ambito di applicazione"):

- alimentazione diretta da rete di distribuzione;
- portata massima di 20 m<sup>3</sup>/h;
- rifornimento a carica lenta con capacità di compressione non superiore a 3 m<sup>3</sup>/h;
- assenza di serbatoi di accumulo.

Le disposizioni sono applicate agli impianti di nuova realizzazione, mentre non è previsto alcun obbligo di adeguamento per quelli già esistenti che hanno l'autorizzazione all'esercizio da parte del competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e per quelli che hanno in corso o già pianificato lavori di modifica, di adeguamento, di ristrutturazione o di ampliamento sulla base di un progetto approvato dallo stesso Comando.

Gli obiettivi (art. 2) sono finalizzati a garantire la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni attraverso i seguenti passi:

- minimizzare le cause di dispersione accidentale di gas, di incendio e di esplosione;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni agli edifici e ai locali contigui all'impianto;
- permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

In merito ai componenti e ai prodotti degli impianti (art. 4) è stato fatto un richiamo generale alla necessità che, per conseguire gli obiettivi appena descritti, le apparecchiature di erogazione e i relativi impianti siano installati secondo le vigenti norme di buona tecnica in relazione allo specifico uso e al luogo in cui sono posti. L'art. 5, infine, tratta delle modalità di realizzazione, di manutenzione e di installazione degli impianti, richiamando i contenuti del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, per quanto concerne le responsabilità connesse con la corretta esecuzione dei lavori e le verifiche sulla sicurezza e sulla corretta funzionalità degli impianti stessi che devono essere eseguite una volta completati. A queste operazioni dovrà far seguito, quindi, il rilascio della dichiarazione di conformità e la consegna del libretto con le istruzioni per l'uso e la manutenzione del VRA.

### **L'allegato tecnico: disposizioni generali**

Il cuore della norma è il sistema di erogazione con VRA (*vehicle refuelling appliance*) per il rifornimento di autoveicoli con una portata massima di 20 m<sup>3</sup>/h, schematicamente rappresentato in un allegato alla norma; di questo sistema di erogazione gli elementi pericolosi sono:

- il VRA;
- il connettore di erogazione.

Il sistema così configurato è caratterizzato da condizioni e da misure di esercizio che ne definiscono anche i limiti di funzionamento:

- la portata massima all'erogazione 20 m<sup>3</sup>/h;
- la pressione massima di riempimento nelle bombole dell'autoveicolo 220 bar ( 22MPa);
- la pressione massima ammissibile nel sistema di erogazione 260 bar ( 26,0MPa);
- il contenuto massimo di gas naturale nel VRA (comprese manichette) 0,5 m<sup>3</sup>.

Per quanto concerne, poi, l'impianto di adduzione del gas e l'impianto elettrico di alimentazione, il richiamo normativo è indirizzato verso la necessità che siano realizzati nel rispetto della regola dell'arte e in conformità alle indicazioni del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. La normativa tecnica di riferimento è dipendente, inoltre, dalla portata del compressore; fino a 5 m<sup>3</sup>/h (s.t.p.) possono essere seguite le indicazioni su materiali e modalità di installazione contenute nella norma UNI 7129 mentre, per valori compresi tra 5 e 20 m<sup>3</sup>/h, devono essere considerate le indicazioni contenute nel D.M. 12 aprile 1996, "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi". Nell'area di installazione del VRA, infine, è necessario prevedere l'installazione di una valvola d'intercettazione del gas conforme alla norma UNI EN331 e un comando di emergenza per l'interruzione di energia elettrica, entrambi facilmente visibili, accessibili e segnalati.

### **Modalità e caratteristiche di installazione**

Il Titolo II è dedicato alle "modalità e caratteristiche di installazione" del VRA e degli impianti funzionali allo stesso, in cui sono definite le condizioni che devono essere rispettate qualora sia posato all'aperto o in un locale appositamente dedicato, oltre alcuni aspetti comuni alle due modalità.

In quest'ultimo caso sono richiamati i principi generali connessi con la sicurezza degli impianti, nonché delle attrezzature collegate agli stessi, alimentati a gas naturale, ponendo attenzione alle specifiche istruzioni fornite dal fabbricante. Inoltre, è richiamata l'attenzione sulla necessità che il VRA sia adeguatamente protetto contro urti accidentali mediante barriere fisiche, specialmente nel caso di apparecchiature installate a un'altezza inferiore a 1,5 m dal suolo. Un'ulteriore condizione, anche questa comune alle due modalità di installazione, ha posto l'attenzione sulla necessità che l'ambiente di posa dell'apparecchio sia facilmente fruibile dalle persone autorizzate per la sua gestione e manutenzione e che al suo interno non siano svolte attività riconducibili a quelle con rischio di esplosione, valutate secondo i percorsi definiti nel D.L.gs. n. 81/2008. Questo punto è espresso, infine, anche in merito alla presenza di linee elettriche aeree, che non possono essere presenti sulla proiezione verticale dell'area d'installazione.

### **Installazione all'aperto**

Per quanto concerne le "modalità di installazione all'aperto" (punto 2.2, Allegato) è dapprima posta l'attenzione su come valutare se il luogo ha effettivamente le caratteristiche di "spazio scoperto" secondo la sua definizione data dal D.M. 30 novembre 1983, "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi" (si veda la tabella 1), e, qualora il VRA debba essere protetto dagli agenti atmosferici mediante tettoia, questa dovrà avere le caratteristiche dello spazio scoperto. Le medesime condizioni dovranno essere anche considerate per l'area di sosta degli autoveicoli in fase di rifornimento. Per quanto concerne le distanze di sicurezza, il riferimento dal quale ricavarle è il sistema con i relativi punti di pericolo, ma primariamente deve essere definita un'area circostante il VRA per un raggio di almeno 3 m e, comunque, non inferiore alla lunghezza della manichetta, compresa quella predisposta per la sosta del veicolo durante il rifornimento, che dovrà essere completamente libera da materiale combustibile e da vegetazione.

Qualora il VRA sia posto all'interno di un'area in cui è previsto l'accesso di pubblico, l'apparecchio dovrà essere idoneamente recintato e vietata l'erogazione, anche solo temporaneamente, quando nel raggio della distanza di sicurezza esterna sia riscontrato affollamento di persone. In merito alle caratteristiche delle strutture su cui posizionare il VRA e le relative distanze di sicurezza devono essere rispettati i seguenti punti:

- se posto su parete esterna di un edificio, questa dovrà essere realizzata con materiale incombustibile e avere resistenza al fuoco non inferiore a REI/EI 60, la stessa dovrà essere anche priva di aperture per un raggio minimo di 2,5 m dal VRA e, comunque, non inferiore alla lunghezza della manichetta installata;
- se tra il VRA e la parete esterna dell'edificio sono presenti elementi di protezione incombustibile e resistenti al fuoco REI/EI 60, il calcolo della distanza di cui al punto precedente può essere effettuato utilizzando il metodo del "filo teso";
- l'installazione del VRA non è ammessa se questa parete fa parte di un locale destinato a deposito di sostanze infiammabili e/o combustibili con quantitativi presenti superiori a 5 t, o risulta un locale destinato a ospitare persone con affollamento superiore a 0,4 persone/ m<sup>3</sup> o, comunque, con affollamento superiore a 100 persone;
- qualora siano presenti più VRA tra loro indipendenti, la distanza fra due apparecchi misurata in orizzontale non dovrà essere inferiore alla somma delle lunghezze delle singole manichette in dotazione a ciascun erogatore e in ogni caso non inferiore a 5 m.

Le distanze di sicurezza interne, stabilite in funzione delle caratteristiche dimensionali della manichetta e della portata del compressore, sono proposte in un'apposita tabella. In questo caso i loro valori sono computati dal perimetro del VRA rispetto a eventuali fonti di accensione e fabbricati.

Le stesse non dovranno comunque essere inferiori alla lunghezza della manichetta a corredo del VRA e gli stessi valori dovranno essere considerati anche per le distanze di protezione. Per quanto concerne le distanze di sicurezza esterne sono definiti i seguenti valori:

- 5 m rispetto a fabbricati o eventuali fonti di accensione non pertinenti l'attività;
- 15m rispetto a linee ferroviarie e tranviarie, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate a tal proposito.

Infine le distanze di sicurezza interne ed esterne dovranno essere raddoppiate rispetto a fabbricati e/o locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di spettacolo con affollamento superiore a 100 persone e incrementate del 50% nel caso di depositi di materiali combustibili e/o infiammabili soggetti ai controlli di prevenzione incendi ed elencati nell'allegato al D.P.R. 151/2011.

**Tabella 1**

<b>Alcuni termini e definizioni contenuti nel D.M. 30 novembre 1983 e impiegati nel D.M. 30 aprile 2012</b>	
<b>Filtro a prova di fumo</b> (punto 1.7)	Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60, dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60, con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 m <sup>2</sup> sfociante al di sopra della copertura dell'edificio, oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 mbar, anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere di superficie non inferiore a 1 m <sup>2</sup> con esclusione di condotti.
<b>Spazio scoperto</b> (punto 1.12)	spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente, anche se delimitato su tutti i lati, superficie minima in pianta (m <sup>2</sup> ) non inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita. La distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto deve essere non inferiore a 3,50 m. Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato "scoperto" se sono rispettate le condizioni del precedente comma e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è non superiore ad 1/2. La superficie minima libera deve risultare al netto delle superfici aggettanti. La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell'oggetto in caso di sporgenze, fra i limiti esterni delle proiezioni di oggetti prospicienti.
<b>Distanza di sicurezza esterna</b> (punto 2.1)	Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e il perimetro del più vicino fabbricato esterno alla attività stessa, o di altre opere pubbliche, o private, oppure rispetto ai confini di aree edificabili verso le quali tali distanze devono essere osservate.
<b>Distanza di sicurezza interna</b> (punto 2.2)	Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra i rispettivi perimetri in pianta dei vari elementi pericolosi di una attività.
<b>Distanza di protezione</b> (punto 2.3)	Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dell'area su cui sorge l'attività stessa.

**Installazione in apposito locale**

In merito alle "modalità di installazione in apposito locale" (punto 2.3, Allegato), ferme restando le condizioni comuni, questa possibilità è consentita solo nel caso di locali a uso esclusivo per rifornimento di veicoli, nel cui ambito è anche vietata l'installazione di impianti, di apparecchi e di attrezzature che non siano funzionali e necessari al sistema di erogazione, oltre che tenere materiali combustibili e/o infiammabili.

La regola tecnica ha definito anche le seguenti caratteristiche per il locale:

- dovrà essere realizzato con materiale incombustibile e con accesso diretto da "spazio scoperto" (definizione del D.M. 30 novembre 1983, punto 1.12), mentre la separazione con altri locali dovrà essere del tipo non inferiore a REI/EI 60;
- non dovrà essere contiguo a locali destinati ad affluenza di persone con densità di affollamento superiore a 0,4 persone/m<sup>2</sup> o nei quali l'affollamento previsto sia superiore a 100 persone, così come non è ammessa la contiguità con locali destinati a depositi di sostanze infiammabili e/o combustibili con quantitativi complessivi superiori a 5 t;
- dovrà avere una superficie massima di 25 m<sup>2</sup> e volume minimo di 40 m<sup>3</sup>;
- la ventilazione dovrà essere almeno 1/30 della sua superficie in pianta, di cui una parte, pari a 1/50 della medesima superficie e realizzata per almeno il 50% nella parte più alta della parete, dovrà essere senza serramenti;
- non dovranno essere presenti zone o soffitti in cui sia possibile verificare accumulo di gas;
- in questi ambienti il VRA dovrà essere equipaggiato con una singola manichetta di rifornimento;
- eventuali comunicazioni con altre attività, purché pertinenti, potranno avvenire esclusivamente tramite "filtro a prova di fumo" (definizione del D.M. 30 novembre 1983, punto 1.7), se soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, o mediante porta EI 120, con senso di apertura verso l'interno del locale installazione VRA, negli altri casi;
- il locale dovrà essere presidiato da un impianto di rilevazione fughe di gas con doppia soglia di intervento e idoneo a garantire le seguenti funzioni:
  - prima soglia di intervento indicazione di allarme per un utente posto all'esterno del luogo di rifornimento e chiusura automatica della linea di alimentazione gas;
  - seconda soglia di intervento interruzione dell'energia elettrica.

Questo impianto deve essere dotato di alimentazione di emergenza o, in alternativa, garantire la chiusura dell'elettrovalvola in caso di mancanza dell'energia elettrica.

Inoltre, sono definite le distanze di sicurezza interne, esterne e di protezione:

- distanze di sicurezza interne e di protezione - 3 m misurati dal VRA rispetto ai confini di proprietà e a eventuali fonti di accensione. Per un raggio non inferiore a 2,5 m misurato dal perimetro del VRA e, comunque, non inferiore alla lunghezza della manichetta installata, non dovranno essere presenti aperture su pareti di fabbricati, se non quelle specificamente dedicate al locale di installazione del VRA. Per tener conto della presenza di eventuali elementi di protezione incombustibili e resistenti al fuoco REI/EI 60, queste distanze potranno essere misurate con il metodo del "filo teso";
- distanze di sicurezza esterne - 5 m rispetto a fabbricati o a eventuali fonti di accensione, non pertinenti l'attività. Come nel caso precedente potrà essere utilizzato il metodo di misura del "filo teso" per tener conto della presenza di eventuali elementi di protezione incombustibili e resistenti al fuoco REI/EI 60. Rispetto a linee ferroviarie e tranviarie il valore di questa distanza dovrà non essere inferiore a 15 m, fatte salve specifiche indicazioni contenute nelle specifiche su queste infrastrutture di trasporti.

Gli stessi valori dovranno essere raddoppiati rispetto a fabbricati e/o locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di spettacolo con affollamento superiore a 100 persone, e maggiorati del 50%, nel caso di depositi di materiali combustibili e/o infiammabili soggetti ai controlli di prevenzione incendi ed elencati nell'Allegato al D.P.R. n. 151/2011.

Un apposito spazio nell'ambito della norma è stato dedicato, infine, alle "*caratteristiche dell'area di sosta per il rifornimento del veicolo*" (punto 2.4, Allegato), dove è richiamata la necessità che sia collocata in piano, opportunamente segnalata e posta a una distanza non inferiore a 1mdal confine di proprietà, aperture di eventuali locali e fonti di accensione.

### **Norme di esercizio**

Nella conduzione di impianti di questo tipo, la gestione della sicurezza rappresenta un aspetto su cui porre particolare attenzione, visto che la loro installazione e impiego possono avvenire in luoghi e in contesti di vario tipo. Non sfugge, in particolare, come questi possano essere installati anche in ambienti connessi con l'ambito domestico.

Può sembrare un'osservazione inopportuna, ma l'analisi dei numerosi incidenti che si verificano quotidianamente nelle abitazioni ha messo in luce come i comportamenti delle persone siano determinanti per l'insorgere di una situazione di pericolo, evidenziando come questa problematica possa essere affrontata e in parte risolta con attività di formazione e di informazione degli utilizzatori, proprio come nei casi considerati dal nuovo provvedimento.

Per questo la norma ha evidenziato l'importante sinergia che deve essere instaurata tra costruttore/venditore e acquirente, imponendo al primo l'istruzione del secondo sugli aspetti connessi con l'utilizzo di questi impianti seguendo un predefinito percorso formativo che deve essere concluso con la sottoscrizione congiunta delle parti (ditta e cliente) di un'attestazione, il cui modello è anche allegato alla norma. In questi casi il cliente attesta di:

- aver capito la destinazione d'uso dello/gli stesso/i;
- averne capito il funzionamento;
- essere in possesso di adeguata e sufficiente documentazione per l'utilizzo;
- aver provato, con l'assistenza dell'installatore/fabbricante a utilizzare l'apparecchio/i;
- aver capito a quali veicoli è consentito eseguire il rifornimento;
- aver capito e provato quali sono i comandi da attivare in caso di pericolo;
- essere in grado di utilizzare correttamente e in piena sicurezza l'apparecchio/i e i dispositivi installati a protezione, compreso l'estintore;
- aver inteso di non eseguire alcuna manutenzione o interventi non autorizzati sull'apparecchio/i.

Successivamente, l'utente dovrà acquisire un libretto di istruzioni per l'uso dell'impianto, ovviamente redatto in lingua italiana, che tratti gli aspetti connessi con il suo corretto funzionamento, i dispositivi di sicurezza di cui è dotato e le azioni di ispezione e di manutenzione obbligatorie che devono essere effettuate a cura di persona competente in questo settore. Anche su questi aspetti l'informazione e l'istruzione ma, più in generale, la conoscenza consapevole sono diventati strumenti a favore della sicurezza.

A questo e ad altri aspetti dello stesso argomento il provvedimento ha dedicato le "*norme di esercizio*" (Titolo III, Allegato), a partire proprio da quanto appena considerato fino alle più corrette modalità per la conduzione del sistema di erogazione, oltre che sui pericoli e sugli inconvenienti che possano derivarne e i relativi dispositivi e comandi di emergenza.

In questa parte trovano collocazione anche altri aspetti connessi con la gestione della sicurezza, quali:

- il primo avviamento, le ispezioni e la manutenzione del VRA dovranno essere effettuati da persona competente, che nella parte dedicata ai termini e alle definizioni è identificata come una "persona che è addestrata, esperta e abilitata a eseguire gli interventi sulle reti di alimentazione del gas, sulle tubazioni e sui VRA";
- il sistema di erogazione (manichetta di erogazione, dispositivo antistrappo e convettore di rifornimento) dovrà essere sostituito completamente entro la data dichiarata dal fabbricante, anche in caso di anomalia o danneggiamento e, comunque, almeno ogni 10 anni;
- in prossimità del VRA dovrà essere installato almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21A 133 B C;

- durante le operazioni di rifornimento dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
- il divieto di fumare e usare fiamme libere od operazioni similari in prossimità del VRA e dell'area di rifornimento, che deve essere ricordato con apposita segnaletica;
- il veicolo deve essere bloccato con il freno di stazionamento per evitare che possa muoversi causando lo strappo della manichetta;
- il rifornimento deve avvenire a motore spento;
- periodicamente è necessario controllare che la sezione di ingresso e di uscita dell'aria dell'eventuale impianto di raffreddamento sia priva di ostacoli e di ostruzioni che possano diminuire la portata di aria di raffreddamento aspirata dal sistema;
- dovranno essere considerate, infine, le necessarie precauzioni per assicurare che la sicurezza operativa non sia compromessa dall'accesso nell'area da parte di persone non autorizzate, condizione che deve essere segnalata con apposita cartellonistica e/o recinzione.

### **Conclusioni**

La nuova normativa e le procedure connesse, a partire dal coinvolgimento attivo nella formazione dell'utente, hanno rappresentato un'indubbia innovazione nel panorama della sicurezza antincendio e hanno aperto nuove prospettive sullo stesso argomento. Nella sua formulazione il legislatore è stato attento a coniugare gli aspetti tecnici per garantire la sicurezza degli utenti e nel contempo la possibilità di diffusione degli apparecchi di erogazione di gas naturale per autotrazione a uso privato, rendendo più snello anche l'*iter* connesso con l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco. Sarà necessario del tempo per fare un primo bilancio in merito alla sua corretta applicazione e alle conseguenti ricadute, anche perché le apparecchiature considerate non sono ancora molto diffuse nel territorio nazionale, ma nel frattempo è stato fatto un importante passo in avanti su questo argomento.

[1] *Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2012, n. 115.*

## Appalti

**La responsabilità solidale nell'appalto trova qualche punto di equilibrio**

*L'art. 4, comma 31 della riforma del mercato del lavoro Fornero-Monti si occupa di responsabilità solidale con una migliore messa a punto del meccanismo di escussione*

Andrea Asnaghi, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 13.07.2012, n. 3 (Supplemento)

Argomento forse marginale dell'ampia riforma Fornero è il tema della responsabilità solidale nell'appalto e subappalto, che peraltro è stato anche protagonista di importanti modifiche nel corso di tutto il 2012.

La situazione di partenza, a fine 2011, era particolarmente intricata per una stratificazione normativa ed una sovrapposizione di regole che sostanzialmente facevano capo a tre differenti momenti legislativi:

- l'art. 1676 c.c., che statuiva una responsabilità di fondo del committente verso i lavoratori impiegati nell'appalto, nel mero limite dei debiti non ancora liquidati all'appaltatore;
- l'art. 29 comma 2 del Dlgs n. 276/2003, che stabiliva, con la contemporanea abrogazione della vecchia legge n. 1369/1960 operata dalla Biagi, un regime di responsabilità solidale fra committente ed appaltatore nel quadro della completa riscrittura nelle norme sull'appalto e sulla somministrazione di lavoro, non applicabile (salvo indirizzi oscillanti della magistratura) al settore pubblico ed incidente soltanto su retribuzioni e contributi;
- l'art. 35 comma 28 del cd. decreto Bersani (legge n. 248/2006), comma residuale di una più organica disciplina che aveva tentato di regolare le attività di controllo in funzione della responsabilità solidale ma che era stata in gran parte abrogata nel 2008 (sostanzialmente prima di essere entrata effettivamente in vigore) a causa della farraginosità della stessa; il comma predetto regolava la responsabilità solidale fra appaltatore ed eventuali subappaltatori per contributi, premi e ritenute fiscali. Come è dato vedere, anche da questi brevi cenni, la disparità e sovrapposizione di soggetti coinvolti, di periodi di decadenza/prescrizione, di oggetti e tutele e finanche dei soggetti creditori rendeva un quadro intricato e di difficile comprensione, che era stato più volte denunciato (1) ed era fonte di confusione e di divergenti interpretazioni.

A fronte delle segnalazioni di criticità ricevute dal mondo professionale e del lavoro, con due interventi distinti ma quasi contemporanei, nel 2012 le norme suddette subivano un processo di riallineamento e di modernizzazione.

L'art. 21 della legge n. 35/2012 interveniva in modifica dell'art. 29 comma 2 della Biagi, andando ad ampliare l'oggetto della responsabilità solidale (ove, sotto l'aspetto retributivo, si precisava che la responsabilità comprendeva anche le quote di Tfr, mentre per il versante contributivo, si poneva rilievo anche ai premi assicurativi) (2) limitandolo però alla sola quota capitale, con - punto davvero innovativo - *espressa esclusione delle sanzioni civili* (3).

Inoltre la norma, per la prima volta, argomentava sul cosiddetto "*beneficium excussionis*", ovvero la possibilità per gli obbligati in solido di poter pretendere che l'azione del creditore si rivolga originariamente verso il debitore originario, tuttavia prevedendo purtroppo un meccanismo processuale complesso e soprattutto duale, che rendeva di fatto scarsamente applicabile l'escussione.

Non meno importante l'art. , del Dl n. 16/2012<sup>bis2</sup>, comma 5- (convertito nella legge n. 44/2012, il comma è stato appunto aggiunto in sede di conversione) di modifica del comma 28 dell'art. 35 legge n. 248/2006, in quanto:

- vi è un allineamento assoluto della norma con la Biagi, partendo dal medesimo dettato normativo della stessa, sostanzialmente unificato salvo qualche differenza (4);
- in particolare unificato risulta anche il termine di decadenza dell'azione di responsabilità solidale, che oggi è di due anni dalla data di cessazione dell'appalto (5) per entrambe le norme;
- l'oggetto della Biagi risulta invece completamente distinto dalla Bersani, in quanto quest'ultima si occupa unicamente di responsabilità solidale per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e per l'imposta sul valore aggiunto (6) (per le prestazioni fatturate nell'ambito dell'appalto);
- viene inoltre precisata con maggiore esemplificazione che la responsabilità solidale si esplicita per tutta la catena dell'appalto, dal committente via via siano all'ultimo subappaltatore (anche questa è da ritenersi, più che una reale modifica normativa, un'utilissima specificazione);
- viene infine ipotizzata una sorta di via liberazione per il committente, ma solo per la parte "fiscale", anche se risulta davvero indefinita e generica la nozione di "tutte le cautele possibili".

Anche l'art. 4 comma 31 della riforma del mercato del lavoro Fornero-Monti torna ad occuparsi di responsabilità solidale con un'ulteriore modifica, soprattutto una migliore messa a punto del meccanismo di escussione, del predetto art. 29 che oggi risulta pertanto essere così ridisegnato secondo il box.

**Dlgs n. 276/2003, art. 29, comma 2**

*(le parti in corsivo sono quelle aggiunte/modificate dalla riforma)*

*2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. **Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.***

Per completezza, si riporta anche il testo del **comma 28 dell'art. 35 della legge n. 248/2006** nell'ultima versione modificata dalla legge n. 44/2012 (si noterà che, come detto, il testo evidenziato in corsivo risulta identico a quello dell'art. 29 comma 2 che precede):

*28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.*

Con l'aggiunta, ad opera della riforma attuale, del primo periodo al comma secondo dell'art. 29, il legislatore odierno tenta di ipotizzare un meccanismo di individuazione, delegata alla contrattazione collettiva *nazionale* (quindi non quella di secondo livello o decentrata), di modalità di controllo e certificazione documentale tali da poter conferire certezze alla catena dell'appalto.

Rispetto all'iniziale versione della norma - che nell'originale stesura della Biagi recitava al primo periodo (poi abrogato dalla Finanziaria 2007, legge n. 296/2006, art. 1 comma 911):

"salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative" - ora la facoltà data ai contratti collettivi nazionali non appare più quella di stipulare deroghe in via generale al regime di solidarietà nell'appalto, ma solo quello di individuare buone pratiche di *due diligence*, in ogni caso utili in una materia estremamente complessa e di difficile attuazione come quella in argomento.

Va ricordato, peraltro, che l'art. 8 della Manovra di Ferragosto del 2011 (DI n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011) ha conferito ampie facoltà alla cd. "contrattazione di prossimità" (su base decentrata, territoriale o aziendale), alla quale è stato concesso di derogare persino alle norme nazionali (purché nel rispetto dei principi costituzionali e comunitari) su determinati aspetti specifici fra cui (art. 8, comma 2, lett. c) il "regime della solidarietà negli appalti", delega ben più ampia di quella dianzi considerata (e tutt'ora attiva, benché la contrattazione di prossimità non abbia avuto grande fortuna e diffusione, a tutt'oggi, bloccata perlopiù da veti di natura ideologica).

Inoltre, viene perfezionato il procedimento (inerente alla responsabilità solidale nell'appalto) relativo all'escussione preventiva (introdotto, come detto, dalla legge n. 35/2012), prevedendo che l'azione verso gli obbligati solidali possa essere *sempre* concretamente esperita soltanto dopo l'infruttuoso tentativo operato verso il debitore originario, semplicemente tramite eccezione del coobbligato (che in ogni caso, qualora alla fine risultasse comunque gravato del pagamento, può successivamente esercitare azione di regresso sul debitore). Peraltro, la norma potrebbe essere ulteriormente migliorata prevedendo che il *beneficium excussionis* intervenga, soprattutto per quanto riguarda le azioni degli enti previdenziali e fiscali, già in fase amministrativa e non solo nell'approdo giudiziale.

Malgrado l'ampio apprezzamento per lo sforzo che il legislatore ha compiuto in pochi mesi per armonizzare e rendere più coerente la norma sulla responsabilità solidale, la stessa rimane ancora legata ad una scrittura duale foriera di complicazioni.

Ecco alcuni esempi: i "lavoratori" di cui alla Biagi non sono perfettamente coincidenti con il "lavoro dipendente" della Bersani, il comma 3-*ter* della Biagi esclude solo per il campo di azione ivi previsto il committente "persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale".

Ancora, nella normativa permangono nozioni troppo equivoche (il "committente imprenditore o datore di lavoro" è nozione tanto omnicomprensiva per un verso quanto vaga e riduttiva per l'altro) ed oneri troppo elevati per il committente (ora gravato anche per quanto concerne l'Iva). Di conseguenza, qualora la contrattazione non intervenisse speditamente nell'individuazione delle modalità di controllo (oppure se le stesse non fossero selezionate con attenzione) si rischierebbe di perpetrare l'attuale pesantezza dei gravami di controllo (sembra arduo per il committente dimostrare di "aver messo in atto tutte le cautele possibili", come pretende parte della norma) e la contestuale assenza di certezza negli operatori.

## Schema riassuntivo della responsabilità solidale dopo la riforma Monti-Fornero

Norma	Oggetto della solidarietà	Ciclo/soggetti della solidarietà	Entro il debito residuo	Decadenza dell'azione	Esc. (*)	Tipo committente
276/2003 art. 29 comma 2	Retribuzioni Tfr Contributi Premi assicurativi	Dal committente sino all'ultimo subappaltatore	NO	Due anni dalla cessazione di appalto o subappalto	SÌ	Imprenditore o datore di lavoro Tranne persona fisica non imprenditore
148/2006 art. 35 comma 28	Ritenute irpef Iva (su appalto)	Dal committente sino all'ultimo subappaltatore	NO	Due anni dalla cessazione di appalto o subappalto	NO	Imprenditore o datore di lavoro (anche pubblico)
C.c. art. 1676	Retribuzioni Contributi Premi assicurativi	Committente ed eventuali sub-committenti	SÌ	Ordinaria (5 anni)	NO	Qualsiasi committente

(\*) Esc. = possibilità di escussione preventiva del debitore originario per via giudiziale

**(1)** Per una ricostruzione critica della fattispecie e delle proposte ed opportunità di modifica sia concesso rimandare al quaderno monografico "L'appalto" a cura del Centro Studi e Ricerche dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano, reperibile sul sito istituzionale <http://www.consulentidellavoro.mi.it>, in particolare pagg. 22-29 e 60-61.

**(2)** E' da ritenersi che queste siano solo delle specificazioni in qualche modo già riconosciute dalla prassi e della magistratura, tuttavia il passaggio retributivo sul punto ha avuto sicuramente il pregio di un chiarimento definitivo, che ha tolto di mezzo ogni possibile contraria disquisizione.

**(3)** Contrariamente a quanto ritenuto dal Ministero del lavoro in precedenza, cfr. circ. n. 5/2011.

**(4)** Vi è da chiedersi, peraltro, perché la normativa sulla responsabilità solidale non sia stata radicalmente unificata, accorbandola tutta insieme nel medesimo testo regolatore.

**(5)** La nota del Ministero del lavoro n. 7140/2012 ha peraltro precisato che, in caso di subappalto, i termini di decadenza dell'azione di responsabilità solidale decorrono - per i crediti del subappalto - dalla cessazione del solo subappalto e non da quelli della cessazione dell'appalto originario, più ampi.

**(6)** Sembra quasi notare una dicotomia, peraltro foriera di nuove complicazioni, fra il versante puramente lavoristico (premi, retribuzioni e contributi) e quello più prettamente fiscale (Iva e ritenute).



## Cogenerazione: le nuove norme tecniche

Nell'ambito del nuovo piano per l'efficienza energetica elaborato dalla Commissione europea, la cogenerazione è uno degli strumenti che l'Unione ha individuato per conseguire gli obiettivi strategici in tema di energia. La direttiva n. 2004/8/CE, riguardante la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), ha riconosciuto il potenziale di efficienza energetica legato a questa tecnologia e ha incluso tra le priorità comunitarie la sua promozione, stabilendo i principi sui quali gli Stati membri devono articolare i meccanismi di sostegno, anche finanziario, le modalità di accesso alle reti elettriche e le relative tariffe, oltre alle procedure amministrative per agevolare la penetrazione sul mercato. Con il decreto 4 agosto 2011, è stata completata l'attuazione della direttiva, riconoscendo anche alcuni benefici all'energia prodotta in CAR. Inoltre alcune norme CEI regolano le procedure per la connessione degli impianti di produzione alle reti dei distributori di energia elettrica.

Cristina Timò, Silvia Berri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 10.07.2012, n. 13

Il Trattato di Lisbona indica esplicitamente che la promozione dell'efficienza energetica costituisce uno dei capisaldi della politica energetica dell'Unione europea. Il miglioramento del 20% dell'efficienza energetica negli usi finali entro il 2020 è, tra l'altro, uno degli obiettivi alla base del rilancio dell'economia dell'Unione europea.

Recentemente, la Commissione ha elaborato un nuovo piano per l'efficienza energetica, con l'obiettivo di dare nuovo impulso alle iniziative politiche in questo ambito.

Secondo le ultime stime della Commissione, l'Unione europea, con gli attuali tassi di riduzione dei consumi primari, sarebbe infatti in grado di raggiungere solo parzialmente l'obiettivo di riduzione che si è prefissata (si veda la *figura 1*).

Le principali iniziative legislative dell'Unione europea in tema di promozione dell'efficienza energetica sono riassunte in *tabella 1*.

La cogenerazione è, quindi, uno degli strumenti che l'Unione europea ha individuato per conseguire gli obiettivi strategici in tema di energia (competitività, sicurezza degli approvvigionamenti e sostenibilità).


Il progetto CODE ha analizzato lo stato della cogenerazione in Europa stimando che esiste un potenziale di incremento della potenza elettrica installata pari a 122 GW (si veda la *figura 2*), capace di fornire 455 TWh/anno di energia elettrica e 1.000 TWh/anno di energia termica. Questi dati rappresentano un potenziale risparmio di energia primaria pari a circa 46 TWh/anno e di 20,5 t/anno di CO<sub>2</sub>.

Per quanto riguarda l'Italia, dati GSE riportano che sono stati realizzati complessivamente impianti per una potenza elettrica installata di circa 10 GW (circa il 9,5% del parco di generazione italiano) che producono 50 TWh di energia elettrica e 39 TWh di energia termica.

Il potenziale di sviluppo stimato al 2020 presenta degli incrementi attesi del 25% e del 41% di energia elettrica e termica, rispettivamente. Lo sfruttamento di questo potenziale permetterebbe un risparmio di energia primaria quantificabile in circa 0,9 Mtep.

**Figura 1**

**- Proiezione al 2020 degli usi finali in termini di energia primaria per l'Unione europea**



(fonte: DG ENER)

## QUADRO NORMATIVO RIGUARDANTE LA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

Il Parlamento europeo, con la direttiva 2004/8/CE, ha riconosciuto il potenziale di efficienza energetica legato alla cogenerazione e ha incluso tra le priorità comunitarie la promozione di questa tecnologia.

La direttiva 2004/8/CE, stabilisce i principi sui quali gli Stati membri devono articolare:

- i meccanismi di sostegno, anche finanziario;
- l'accesso alle reti elettriche e le relative tariffe;
- le procedure amministrative per agevolare la penetrazione sul mercato della cogenerazione.

In particolare la direttiva stabilisce il metodo per calcolare, a partire dalla produzione elettrica totale di un dato impianto, la relativa quota di produzione in cogenerazione, fissando, inoltre, le condizioni che tale quota di cogenerazione deve soddisfare per poter essere definita "Cogenerazione ad Alto Rendimento" (CAR). Il provvedimento comunitario è stato recepito inizialmente in Italia con il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, il quale ha istituito, tra l'altro, la "garanzia di origine" per la CAR. In virtù di questo decreto, le condizioni per la definizione della CAR stabilite dalla direttiva si applicano soltanto a partire dal 31 dicembre 2010; le produzioni effettuate prima di quella data vengono, invece, valutate in base alla regolamentazione precedente (delibera AEEG n. 42/2002).

L'attuazione della direttiva 2004/8/CE è stata completata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 agosto 2011.

La legislazione italiana riconosce all'energia elettrica prodotta in CAR alcuni benefici e, in particolare:

- esenzione dall'obbligo di acquisto di certificati verdi (obbligo che grava, in generale, sull'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili);
- diritto all'utilizzazione prioritaria, dopo l'energia elettrica strettamente prodotta da fonti rinnovabili;

- diritto ad accedere al servizio di "scambio sul posto" (per impianti con potenza nominale non superiore a 200 kW). Grazie a questo servizio, un produttore che stia producendo energia elettrica in eccesso rispetto al proprio fabbisogno può immettere nella rete pubblica l'energia eccedente; la preleverà successivamente, quando, mutate le condizioni di esercizio, il fabbisogno sia tornato superiore alla produzione;
- ottenimento di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi), in numero commisurato al risparmio di energia primaria conseguito annualmente;
- ottenimento di certificati verdi (solo per impianti di CAR associati a reti di teleriscaldamento e purché siano soddisfatti alcuni requisiti riguardanti la data di entrata in esercizio oppure si tratti di impianti associati ad ambienti agricoli);
- procedura semplificata per la connessione alla rete elettrica;
- costi di connessione ridotti;
- *iter* autorizzativo semplificato (solo per impianti di potenza inferiore a 1 MWe, purché certificati);
- trattamento particolare quanto ai costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica prodotta, e quanto all'acquisto di energia elettrica di riserva o di integrazione.

Una citazione a parte merita la legge 23 luglio 2009, n. 99, che dispone l'incentivazione e l'agevolazione della cogenerazione nell'ambito del sistema dei certificati bianchi, per un periodo minimo di dieci anni e in relazione al risparmio di energia primaria conseguito, secondo valori in linea con quelli di analoghi regimi di sostegno in Europa. In attuazione di queste disposizioni, il Ministro dello sviluppo economico ha emanato, il 5 settembre 2011, un decreto che istituisce un regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento. Il regime di sostegno, destinato agli impianti che soddisfino opportune condizioni tecnico-amministrative, si basa sul rilascio di certificati bianchi in numero commisurato al risparmio di energia primaria che l'impianto stesso ha realizzato in un dato anno, risparmio calcolato sulla base del metodo introdotto dal citato D.M. 4 agosto 2011.

Infine, sta per essere emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che semplificherà l'installazione dei dispositivi e le misure di carattere fiscale sugli impianti di microcogenerazione (potenza elettrica fino a 50 kW) ad alto rendimento. Il decreto semplificherà, inoltre, il versamento delle accise e gli altri oneri tributari e fiscali.

Uno strumento importante previsto dalla direttiva 2004/8/CE è il cosiddetto "**certificato di origine**". Come nel settore delle fonti rinnovabili, i certificati d'origine sono stati creati per fornire informazioni trasparenti ai consumatori di energia sulla provenienza dell'energia che utilizzano e per consentire ai produttori di dimostrare che l'elettricità che vendono è prodotta mediante la cogenerazione ad alto rendimento. I certificati di origine saranno rilasciati dall'organismo competente di ciascun Stato membro e dovrebbero beneficiare del riconoscimento reciproco tra paesi. L'armonizzazione dei certificati di origine richiede ulteriori sforzi e comunque non sono ancora stati definiti né il loro formato né le responsabilità per il loro rilascio.


I certificati di origine precisano la quantità di energia proveniente dalla cogenerazione ad alto rendimento. Per individuare questa quantità di elettricità, la Commissione ha elaborato delle linee guida dettagliate per il calcolo dell'elettricità prodotta per cogenerazione.

**Tabella 1**

<b>PRINCIPALI RIFERIMENTI CIRCA LA LEGISLAZIONE EU IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA</b>	
Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici	Direttiva 2006/32/EC [*]
Efficienza energetica negli edifici	Direttiva 2010/31/EU [**]
Progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia	Direttiva 2009/125/EC [***]
Etichettatura energetica delle apparecchiature domestiche	Direttiva 2010/30/EU
Promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE	Direttiva 2004/8/EC
Programma STAR per l'energia	Decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006
<p><i>Per un elenco completo della legislazione europea in tema di Energia:</i>  <a href="http://ec.europa.eu/energy/doc/energy_legislation_by_policy_areas.pdf">http://ec.europa.eu/energy/doc/energy_legislation_by_policy_areas.pdf</a>.</p>	
<p>[*] E' in discussione una proposta di modifica di questa direttiva (<a href="http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0370:FIN:IT:PDF">http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0370:FIN:IT:PDF</a>).                      [**] Sostituisce la direttiva 2002/91/EC.                      [***] Sostituisce la direttiva 2005/32/EC.</p>	

**Figura 2**

**- Potenza elettrica installata in impianti di cogenerazione, in Europa, al 2009 (colore grigio scuro) e potenziale di sviluppo al 2020 (colore grigio chiaro)**



## GLI SVILUPPI DELLA "CAR" IN ITALIA

La cogenerazione ad alto rendimento in Italia consente di risparmiare ogni anno, rispetto alla corrispondente produzione separata, circa 4,5 Mtep.

La cogenerazione ha mostrato, infatti, un significativo incremento della potenza complessiva di cogenerazione tra il 2004 e il 2010 (circa 3000 MW, ovvero circa il 40%). Il totale cumulato rappresenta più della metà del potenziale nazionale di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento [1].

Gli impianti che nel 2010 hanno prodotto in regime di CAR rappresentano complessivamente una potenza elettrica installata di poco meno di 10 GW, che equivale, in maniera approssimativa, al 9,5% circa del parco totale di generazione italiano e al 13% circa del parco termoelettrico.

Segmentando i dati in funzione della taglia dell'impianto si osserva che si tratta, in maggioranza, di impianti di taglia medio-piccola.

La potenza installata è, infatti, inferiore a 10 MW in più dell'80% dei casi e il 32% degli impianti ha potenza inferiore a 1 MWe (piccola cogenerazione); la micro-cogenerazione (potenza inferiore a 50 kW) rappresenta poco più del 2% del totale censito.

L'energia elettrica prodotta tra il 2004 e il 2010 è aumentata del 47%, confermando le previsioni del piano di azione italiano per l'efficienza energetica 2011, che stima in 72 TWh/anno la produzione elettrica 2020 da impianti cogenerativi a fonti fossili. Anche l'efficienza media degli impianti è migliorata, essendo il consumo di combustibile aumentato meno della produzione elettrica (25%).

Concentrandosi al 2010, è stata prodotta in CAR energia elettrica per circa 48 TWh ed energia termica per circa 36 TWh, impiegando complessivamente 127 TWh di combustibile. L'energia elettrica prodotta in CAR è stata pari al 17% dell'intera produzione elettrica nazionale del 2010, e al 22% della produzione di origine termoelettrica.

Il combustibile maggiormente impiegato è il gas naturale, che rappresenta, quasi sempre, il 70% e oltre del consumo complessivo, seguito dai combustibili di processo e dal TAR di raffineria.

La cogenerazione italiana si suddivide tra il settore industriale e quello civile, con una netta prevalenza del primo. Tuttavia l'importanza del settore civile (coincidente praticamente con il settore del teleriscaldamento) è andata crescendo negli anni, dall' 8% del 2004 fino al 16% del 2010. La *tabella 2* presenta una sintesi della potenza media delle sezioni di CAR per quelle attività economiche, civili o industriali, in cui essa è maggiormente diffusa. Le potenze, sono estremamente variabili, da qualche decina di kW per attività quali alberghi, ristoranti, impianti sportivi, commercio ecc., fino alle centinaia di MW tipiche della grande industria.

**Tabella 2**

<b>TAGLIA MEDIA DELLE SEZIONI DI COGENERAZIONE PER ALCUNE CATEGORIE DI ATTIVITA' ECONOMICA</b>	
<b>Attività</b>	<b>Potenza installata media (MW)</b>
Case di riposo e simili	0,1
Impianti sportivi e centri benessere	0,1
Alberghi e ristoranti	0,1
Commercio	0,8
Ospedali	1,4
Ind. tessile	1,4
Concerie	2,5
Ind. ceramiche	3,9

Articoli in gomma e mat. plastiche	5,3
Ind. elettronica	9,0
Attività varie	9,0
Lavoraz. legno	13,4
Riscald. e teleriscald.	14,2
Ind. alimentare	14,6
Ind. cartaria	18,2
Ind. automobilistica	25,8
Trasporti aerei	30,5
Ind. chimica e petrolchimica	98,9
Raffinaz. petrolio	162,8

## NORME CEI

Le principali norme CEI d'interesse per la cogenerazione riguardano le regole tecniche per la connessione degli impianti di produzione alle reti dei distributori di energia elettrica.

La *tabella 3* sintetizza il quadro delle procedure di connessione degli impianti di produzione così come regolate dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG).

## LA NORMA CEI 0-16

La norma CEI 0-16 fornisce le prescrizioni di riferimento per la connessione degli impianti elettrici alle reti dei Distributori, compendiando le esigenze di sicurezza e funzionalità delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, e quelle degli Utenti che vi si connettono.

La norma si applica alla connessione sia di utenti passivi che di utenti attivi [2].

L'AEEG ha riconosciuto la norma CEI 0-16 come regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti passivi e attivi alle reti elettriche di distribuzione con tensione maggiore di 1 kV [3].

Con specifico riferimento agli utenti attivi, la norma CEI 0-16 prescrive che il funzionamento di un impianto di produzione in parallelo alla rete di distribuzione debba soddisfare i seguenti requisiti:

- non deve causare perturbazioni al servizio sulla rete di distribuzione;
- deve interrompersi immediatamente e automaticamente in assenza di alimentazione o qualora i valori di tensione e frequenza della rete non siano compresi entro i valori definiti dal distributore;
- il dispositivo di parallelo dell'impianto di produzione non deve consentire il parallelo con la rete in caso di mancanza di tensione o nel caso in cui i valori di tensione e frequenza non sono compresi entro i valori definiti dal distributore.

Per assicurare queste funzionalità nel caso degli utenti attivi, oltre al dispositivo generale (DG) devono essere, quindi, previsti i seguenti dispositivi per garantire il parallelo con la rete:

- dispositivo di interfaccia (DDI), in grado di assicurare sia la separazione di una porzione dell'impianto dell'utente (generatori e carichi privilegiati) permettendo il funzionamento dell'impianto in isola o in parallelo alla rete;
- dispositivo di generatore (DDG) in grado di escludere dalla rete singolarmente i soli gruppi di generazione.

Il dispositivo di interfaccia è quindi l'elemento essenziale di un impianto di produzione che garantisce la possibilità di separarlo immediatamente e automaticamente dalla rete di distribuzione. L'intervento del DDI è comandato dal sistema di protezione di interfaccia (SPI) che, in funzione dei parametri della rete di distribuzione, evita che:

- in caso di mancanza dell'alimentazione sulla rete, l'utente possa alimentare la rete stessa;
- in caso di guasto sulla linea MT cui è connesso l'utente attivo, l'utente stesso possa continuare ad alimentare il guasto;
- in caso di richiuse automatiche o manuali di interruttori della rete di distribuzione il generatore possa trovarsi in discordanza di fase con la rete.

**Tabella 3**

<b>REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA</b>					
<b>Livello di tensione rete distributore</b>	<b>Norme e Regole tecniche</b>	<b>Procedure</b>		<b>Livello di erogazione del servizio</b>	<b>Corrispettivo di connessione</b>
BT	Norma CEI 0-21	Iter unico per la richiesta di connessione	Procedure comuni e dettagliate	Fino a 100 kW	Convenzionale per FER e CAR
MT	Norma CEI 0-16 o			Fino a 6 MW	
AT, AAT	Codice di Rete (TERNA)		Come 281/05	Oltre	Proporzionale alla potenza per le FER

### **LA NORMA CEI 0-21**

La norma CEI 0-21 definisce i criteri tecnici per la connessione degli utenti alle reti elettriche di distribuzione con tensione nominale in corrente alternata fino a 1 kV compreso.

Per gli utenti attivi, in particolare, ha lo scopo di:

- definire l'avviamento, l'esercizio e il distacco dell'impianto di produzione;
- evitare che gli impianti di produzione possano funzionare in isola su porzioni di reti BT del distributore;
- definire alcune prescrizioni relative agli impianti di produzione funzionanti in servizio isolato sulla rete interna del produttore [4].

Anche in questo caso, la norma CEI 0-21 è stata elaborata di concerto con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) e intende esplicitare le regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione di energia elettrica in bassa tensione su tutto il territorio nazionale [5].

Indipendentemente dal livello di tensione della rete di distribuzione a cui si intende collegare un impianto di produzione, i requisiti funzionali rimangono invariati; infatti, l'impianto di produzione non deve causare perturbazioni al servizio sulla rete di distribuzione e, in caso di mancanza dell'alimentazione sulla rete, non deve alimentarla.

I due elementi fondamentali per realizzare queste funzionalità sono rappresentati dal Dispositivo di interfaccia (DDI) e dal relativo Sistema di Protezioni di Interfaccia (SPI) con caratteristiche analoghe a quelle previste dalla Norma CEI 0-16, seppur con qualche differenza (ad esempio la capacità di ricevere segnali su protocollo serie CEI EN 61850 finalizzati al tele scatto o al cambio taratura).

La Norma CEI 0-21 prevede, inoltre, una richiesta di alcune funzionalità per la regolazione locale/centralizzata di tensione della rete come, ad esempio, la limitazione di potenza attiva erogata automatica o su comando e, per i generatori statici, la cosiddetta *Low Voltage Fault Ride Through capability* (LVFRT), ossia l'insensibilità agli abbassamenti di tensione per evitare che si verifichi l'indebita separazione dell'impianto di produzione dalla rete, in occasione di buchi di tensione.

#### - Riferimenti

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 2004/8/CE, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia;
- GSE Rapporto statistico sulla cogenerazione, 2010;
- F. Bua, A. Baggini, C. Masetti, C. Timò: Il punto sull'attività normativa internazionale e nazionale in materia di efficienza energetica. Convegno Nazionale AEIT 2011;
- Norma CEI 0-16 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica";
- Norma CEI 0-21 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica".

- [1] *Il potenziale nazionale di sviluppo della CAR è stimato complessivamente in circa 17.000MW.*
- [2] *Secondo la norma CEI 0-16, si definiscono utenti attivi gli impianti che contengono qualsiasi macchinario (rotante o statico) che converta ogni forma di energia utile in energia elettrica in corrente alternata previsto per funzionare in parallelo (anche transitorio) con la rete. Gli utenti passivi sono definiti per differenza, ossia sono tutti quelli che non rientrano nella categoria precedente.*
- [3] *Delibera ARG/elt 33/08 "Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore a 1 kV".*
- [4] *Queste prescrizioni non sono rilevanti ai fini della connessione dell'impianto di produzione alla rete del Distributore.*
- [5] *Le delibere AEEG ARG/elt 187/11 e ARG/elt 199/11, individuano infatti la norma CEI come il documento che fissa le condizioni tecniche per la connessione dei clienti finali alle reti di distribuzione con livello di tensione non superiore a 1 kV sia nel caso di utenti passivi (ARG/elt 199/11 - TIC) che attivi (ARG/elt 187/11 - TICA).*

## Impiantistica



### Integrazione delle fonti rinnovabili obbligatoria dal 31 maggio

*Dal 31 maggio u.s. è in vigore l'obbligo di "integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti", secondo quanto stabilito dall'art. 11 e dall'allegato 3 del D.Lgs. 28/2011, cosiddetto "decreto Rinnovabili", in attuazione della dir. n. 2009/28 CE sulla promozione dell'uso dell'energia rinnovabile. Le norme stabiliscono che gli edifici soggetti all'obbligo debbano prevedere l'uso di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffreddamento.*

Angelo Pesce, Ivan Meo, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.07.2012, n. 910

#### Il mercato energetico in cifre

In generale, gli edifici assorbono circa il 40% del fabbisogno energetico e, in particolare, quelli tradizionali hanno consumi pressoché doppi rispetto agli edifici di ultima concezione a basso consumo: questi ultimi hanno consumi compresi fra gli 80 e i 100 kWh/mq; i tradizionali superano i 200 kWh/ mq. Se facciamo una rapida analisi della situazione attuale, possiamo sostenere che 2/3 del consumo energetico negli edifici in Europa proviene dalle abitazioni: 10 milioni di caldaie hanno più di vent'anni e andrebbero sostituite con caldaie ad altissimo rendimento al fine di migliorarne l'efficienza energetica e quindi risparmiare almeno il 25% dell'energia impiegata per il riscaldamento; dal 30 al 50% dell'energia utilizzata per l'illuminazione potrebbe essere risparmiata; l'aumento dei consumi di energia per i condizionatori d'aria potrebbe essere ridotto grazie a installazioni conformi a standard più severi. La legislazione prevede che in tutta l'UE sia applicata una metodologia comune per il calcolo del rendimento energetico di ogni edificio e un sistema di certificazione che renda più chiari agli utenti i livelli di consumo.

#### La tecnologia al servizio del risparmio

Attraverso l'impiego di energie rinnovabili, è possibile ottenere margini di risparmio molto elevati, nel rispetto dell'ambiente e con l'impiego di tecnologie sempre più avanzate. Vediamo nel dettaglio le tecnologie impiegate per questo tipo di energie (tabella 1).

**TABELLA 1** Tecnologie per l'impiego di fonti rinnovabili.

<b>Solare termico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono gli impianti più diffusi in Italia e con maggiori potenzialità di sviluppo;</li> <li>- consentono la trasformazione dell'energia irradiata dal sole in energia termica, ossia calore, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti;</li> <li>- gli impianti hanno una vita media di oltre 20 anni e tempi di rientro dell'investimento molto contenuti.</li> </ul>
<b>Solare fotovoltaico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consente di convertire direttamente l'irradiazione solare in energia elettrica;</li> <li>- i pannelli sono composti da celle fotovoltaiche, composte da silicio, un materiale piuttosto costoso che inevitabilmente fa crescere i costi finali dell'impianto (il costo di un impianto per usi residenziali di 2-3 kW è pari a circa euro 15.000-20.000);</li> <li>- il costo iniziale per la realizzazione di un tale impianto domestico può rientrare nell'arco di circa 10 anni grazie agli incentivi previsti in Italia sin dal 2005 (Conto Energia), un sistema che premia l'energia prodotta;</li> <li>- dopo questo arco di tempo, la produzione di energia consente anche un piccolo guadagno, se prodotta in <i>surplus</i> rispetto ai consumi effettivi.</li> </ul>

<b>Eolico e mini-eolico</b>	- Questi impianti sfruttano l'energia del vento per produrre elettricità; - sono composti da aerogeneratori che trasformano l'energia cinetica del vento in energia meccanica e poi in energia elettrica; - attualmente risulta la fonte rinnovabile in maggiore espansione; - è possibile anche la realizzazione di mini-impianti eolici, con altezze (10-20 metri) e potenze ridotte, impiegabili per piccole aziende o per utenze domestiche.
<b>Biomasse</b>	- Sono i materiali organici (residui forestali, scarti industriali di trasformazione del legno o delle aziende zootecniche) impiegati direttamente come combustibili per la produzione di energia o per la trasformazione in combustibili liquidi o gassosi, negli impianti di conversione, per un impiego più ampio.
<b>Geotermia</b>	- Utilizza le sorgenti di calore che provengono dalle zone più interne della Terra, nel sottosuolo; - il calore, che raggiunge le rocce prossime alla superficie, viene sfruttato per produrre energia elettrica attraverso una turbina a vapore, oppure utilizzato per il riscaldamento per gli usi residenziali e industriali.
<b>Mini-idroelettrico</b>	- Sono gli impianti di potenza inferiore a 10 MW, di ridotta dimensione e con un basso impatto ambientale; - questi impianti idraulici sfruttano la portata dell'acqua per muovere le turbine.

### Cosa prevede il legislatore

Per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia termica, la legge stabilisce che siano "progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso a energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria".

Nel dettaglio, sono stabilite delle percentuali relative alla somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento (tabella 2).

**TABELLA 2** Percentuali somma consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.

Richiesta titolo edilizio	Misura percentuale
Presentata dal 31.5.2012 al 31.12.2013	Deve essere assicurata nella misura del 20%
Presentata dall'1.1.2014 al 31.12.2016	Deve essere assicurata nella misura del 35%
Se la data del rilascio parte dall'1.1.2017	Deve essere assicurata nella misura del 50%

Queste percentuali sono ridotte del 50% per gli edifici rientranti nei centri storici; mentre incrementate del 10% per gli edifici pubblici.

### Gli altri obblighi previsti

Oltre che per gli edifici di nuova costruzione, l'obbligo del ricorso a fonti rinnovabili per gli impianti termici vale anche per gli immobili esistenti che presentino superfici utili maggiori di 1.000 mq, soggetti a ristrutturazione integrale o a demolizione e ricostruzione. In tal caso, le regioni possono variare questi valori di integrazione, implementandoli e incentivando l'impiego delle rinnovabili.

Per quel che riguarda l'energia elettrica, invece, è obbligatorio installare una potenza da rinnovabili che varia in base alla superficie dell'edificio da moltiplicarsi per un coefficiente che varierà nel corso degli anni: viene calcolata in kW di potenza (P), moltiplicata per la superficie (S, misurata in mq) e sottoposta a coefficienti variabili (K: mq/kW) (tabella 3).

## Pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti

In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, è importante che vengano installati in maniera-tale da risultare aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. L'obbligo non si applica qualora l'edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Ove l'impiego di tecnologie per lo sfruttamento delle energie rinnovabili non fosse tecnicamente fattibile, e quindi non in grado di rispondere agli obblighi di integrazione, il soggetto interessato dovrà necessariamente avvalersi di una dettagliata relazione tecnica a firma del progettista (D.P.R. 59 del 2 aprile 2009, art. 4, comma 25). Ricordiamo che l'inosservanza dell'obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

## Amministratore condominiale, energy manager e risparmio energetico

Che rapporto ha l'amministratore con il risparmio energetico?

**TABELLA 3** Potenza da rinnovabili per impianti elettrici (sulla base di un coefficiente variabile).

Richiesta titolo edilizio	Coefficiente variabile
Presentata entro il 31.12.2013	1 kW ogni 80 mq
Presentata fino al 31.12.2016	1 kW ogni 65 mq
Se la data del rilascio parte dall'1.1.2017	1 kW ogni 50 mq

L'amministratore condominiale rappresenta i condomini, è responsabile dell'impianto termico in quanto oggettivamente corresponsabile dell'impianto.

Ma l'amministratore ovviamente non ha tutte le capacità tecniche per gestire l'impianto, e quindi può rivolgersi a specialisti del risparmio energetico, quali l'energy manager e il gestore del servizio energia, che rappresentano due figure professionali importanti in grado di aiutare l'amministratore nelle scelte operative relative all'impianto termico, in funzione del massimo risparmio energetico. Con queste due figure professionali l'amministratore potrà porre in essere una serie di sinergie volte all'ottimizzazione del consumo energetico dello stabile amministrato.

## Impiantistica



## Trattamento acque reflue: autorizzazione alle emissioni per impianti con linea fanghi

In attuazione del D.Lgs. n. 128/2010, gli impianti di depurazione delle acque reflue che includono il trattamento dei fanghi sono soggetti all'autorizzazione alle emissioni e dovranno presentare la relativa domanda, ai sensi degli articoli 269 o 272, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 152/2006, entro il 31 luglio 2012. Dovranno quindi adeguarsi a tali disposizioni entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dalla medesima autorizzazione alle emissioni.

Marco Bonfante, Renata Lodi, Alessandro Malvasi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 10.07.2012, n. 13

### Quadro tecnico

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, le acque reflue si possono distinguere in:

- **acque reflue industriali**, costituite da qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;
- **acque reflue urbane**, che comprendono le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

La scelta del trattamento a cui assoggettare le diverse tipologie di acque reflue dipende dalla tipologia di inquinanti che devono essere rimossi. Di norma, quando si parla di depurazione delle acque reflue, si fa riferimento al processo di depurazione biologica che prevede la rimozione delle sostanze organiche inquinanti. Qualora risulti necessario rimuovere sostanze incompatibili con un processo di depurazione biologica, come accade per esempio per certe acque reflue industriali, si possono prevedere pretrattamenti di tipo chimico-fisico a monte del trattamento biologico.

Alcuni scarichi industriali, infatti, possono contenere sostanze tossiche che possono inibire l'efficacia del processo biologico che è alla base del sistema depurativo tradizionale.

In un impianto di trattamento delle acque reflue tradizionale si distinguono solitamente due linee specifiche:

- linea acque;
- linea fanghi.

Nella **linea acque** vengono trattati i liquami grezzi attraverso processi di tipo:

- **fisico**, per la rimozione di parte delle sostanze organiche sedimentabili contenute nel liquame;
- **biologico**, per la rimozione delle sostanze organiche sedimentabili e non sedimentabili contenute nel liquame;
- **trattamenti terziari**, allo scopo di ottenere un ulteriore affinamento del grado di depurazione.

Nella **linea fanghi** vengono trattati i fanghi prodotti durante le fasi di sedimentazione previste nella linea acque. Lo scopo di tale linea è quello di eliminare l'elevata quantità di acqua contenuta nei fanghi e di ridurre il volume, nonché di stabilizzare (ossia di rendere imputrescibile) il materiale organico e di distruggere gli organismi patogeni presenti, in modo tale da rendere lo smaltimento finale meno costoso e meno dannoso per l'ambiente.

Attraverso la linea fanghi si modificano le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e microbiologiche del fango, in modo tale che lo smaltimento possa avvenire nel rispetto e nella tutela dell'ambiente.

I processi di trattamento dei fanghi possono essere divisi in due principali categorie:

- di **separazione**, allo scopo di allontanare parte della fase liquida dalla frazione solida dei fanghi.

Rientrano in questa categoria i processi di:

- ispessimento (concentrazione finale di solidi totali inferiore al 10%);
- disidratazione (concentrazione finale di solidi sospesi variabile tra il 20 e il 50%);
- essiccamento termico, che consente di asportare la fase liquida per evaporazione, in modo da ottenere un residuo solido avente concentrazioni di sostanze secche molto più elevate di quelle ottenibili con i tradizionali sistemi di disidratazione meccanica;
- di **conversione**, finalizzati a modificare le caratteristiche dei fanghi per facilitarne i trattamenti successivi. In questa categoria sono compresi i processi di:
  - stabilizzazione;
  - condizionamento;
  - incenerimento/ pirolisi;
  - disinfezione.

Nello specifico, l'**ispessimento** è un'operazione in genere preliminare a tutte le altre che consente di aumentare di due/tre volte la concentrazione del fango, ciononostante dopo l'operazione, quest'ultimo risulta ancora contenere un'elevata concentrazione di acqua. La fase di ispessimento può seguire un processo di stabilizzazione, ma in questo caso la riduzione di volume risulta alquanto modesta.

L'ispessimento può essere condotto con tre diverse tecnologie:

- ispessimento a gravità;
- ispessimento a flottazione;
- ispessimento dinamico.

La **disidratazione** meccanica o quella naturale su letti di essiccamento consente di trasformare il fango da liquido a semisolido e di giungere fino al 40-50% di concentrazione di solidi. Normalmente l'operazione di disidratazione meccanica deve essere preceduta dal condizionamento chimico per migliorare le caratteristiche di disidratabilità e quindi le prestazioni dell'operazione, soprattutto in termini di cinetica (velocità dell'operazione) e di caratteristiche dei liquidi separati (riduzione della concentrazione di solidi sospesi).

La **digestione aerobica** è un processo di stabilizzazione dei fanghi per ossidazione, da impiegarsi di solito in impianti di potenzialità non molto elevata. Il processo consiste nell'ossidazione mediante aerazione del materiale cellulare in assenza di substrato organico esterno. La digestione aerobica normalmente avviene a temperatura ambiente ma il processo può essere anche termofilo, può avvenire cioè a temperature superiori a 40 °C se la vasca viene coibentata e coperta.

La **digestione anaerobica** è un processo di degradazione biologica della sostanza organica in assenza di ossigeno libero. La degradazione avviene in due fasi principali:


- la materia organica è convertita in acidi grassi a catena corta;
- gli acidi sono trasformati in metano, anidride carbonica e altri gas in tracce.

Un aspetto molto importante da prendere in considerazione quando si esamina la linea di trattamento dei fanghi riguarda il **controllo degli odori**, che principalmente si originano:

- negli ispessitori dei fanghi;
- durante la sezione di disidratazione meccanica dei fanghi;
- nei letti di essiccamento dei fanghi;
- in fase di essiccamento termico dei fanghi.

Alcune di queste operazioni possono generare emissioni olfattive. E' pertanto opportuno che siano preferenzialmente condotte in locali chiusi con adeguato ricambio di aria ed eventuale trattamento dell'aria prelevata. La copertura degli ispessitori, con aspirazione e trattamento dell'effluente gassoso può essere considerata quale misura di prevenzione della diffusione degli odori. Altri sistemi da adottarsi per il trattamento degli effluenti gassosi convogliati comprendono **l'adsorbimento su carboni attivi** o **l'abbattimento con soluzioni di lavaggio** mediante reattivi ossidanti. Nel caso di utilizzazione di carboni attivi, la rimozione degli odori dipende dall'eventuale presenza di idrocarburi che vengono adsorbiti preferenzialmente. E' quindi necessario provvedere a una preventiva caratterizzazione dell'effluente gassoso. I reattivi chimici utilizzati nelle torri di abbattimento possono comprendere soluzioni alcaline di sodio o di calcio (in questo caso deve essere controllata la concentrazione di anidride carbonica per non rendere proibitivi i costi) nonché cloro, ozono, acqua ossigenata. Possono essere utilizzati a questo scopo anche filtri biologici.

## - Processo di depurazione delle acque reflue



### Quadro legislativo

Preme sottolineare che in materia di **emissioni in atmosfera**, gli impianti di trattamento delle acque sono inseriti nell'elenco riportato nella Parte I, Allegato IV alla Parte V, D.Lgs. n. 152/2006, e le loro emissioni sono da considerarsi scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

Questa definizione presuppone, tuttavia, che le acque, così come le emissioni degli impianti, non contengano sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e composti organici volatili (COV) classificati con frasi di rischio R45 - R46 - R49 - R60 ed R61. Gli impianti e le attività in deroga inseriti nell'elenco suddetto sono disciplinati dall'art. 272, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto non necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

### **Le autorizzazioni**

Il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 2010, in tema di modifiche e integrazioni alle norme in materia ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, ha variato in modo rilevante la Parte V del "Testo unico ambientale", relativa alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera, modificando l'oggetto dell'autorizzazione, che è passato da quella di "impianto" a quella di "stabilimento" e ha rivisto i tempi entro i quali i titolari delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, sono tenuti ad adeguare le autorizzazioni. A questo proposito, per ciò che concerne gli impianti di depurazione delle acque, ha escluso la linea di trattamento fanghi, con la conseguenza che i gestori di queste installazioni dovranno conformarsi alle disposizioni previste dalla normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- per i **nuovi impianti** di depurazione delle acque che associano il trattamento dei fanghi, è necessario presentare la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 o art. 272, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 152/2006;
- per gli **impianti esistenti**, invece, come stabilito dall'art. 281, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, i gestori dovranno presentare la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro la scadenza prevista del **31 luglio 2012**.

A questo proposito, è utile precisare che l'art. , D.Lgs. n. 152/2006h)268, punto , definisce lo stabilimento nel seguente modo, "il complesso unico e stabile che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività". Di conseguenza, anche i siti produttivi dove si effettuano operazioni di deposito e movimentazione di fanghi provenienti da impianti di depurazione, che possono generare emissioni, sono assoggettabili alle disposizioni previste dalla vigente normativa e, quindi, dovranno presentare la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le modalità e la tempistica prevista dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006.



## STUDI DI SETTORE Adeguamento senza sanzioni se si versa entro il 20 agosto

*Agenzia delle entrate - Circolare 11 luglio 2012 n. 30/E e comunicato stampa 10 luglio 2012*

Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarengi, Il Sole 24 ORE  
<http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com>, n. 133, 13.07.2012

L'Agenzia delle entrate, in due giorni, liquida la vicenda studi di settore per il periodo di imposta 2011; infatti, dapprima il comunicato stampa del 10 luglio scorso ha legittimato il rinvio dei versamenti al 20 di agosto senza maggiorazione per alcuni contribuenti e, il giorno 11 luglio, la circolare n. 30/E si è preoccupata di commentare l'impatto degli studi di settore in Unico 2012.

**La proroga.** Nessuna maggiorazione dello 0,4% per i contribuenti che intendono adeguarsi al risultato degli studi di settore e pagano il dovuto entro il 20 di agosto, anziché entro il 9 luglio (scadenza ormai spirata alla data di emanazione del comunicato stampa). La facoltà, però, non è concessa indistintamente a tutti ma è di tipo selettivo; ne possono profittare solo coloro che hanno riscontrato un differente risultato (peggiorativo) applicando la versione 1.0.2 di Gericò, rispetto al precedente calcolo. Il risultato è mutato, affermano le Entrate, per porre rimedio ad alcuni errori nelle variabili matematiche del programma, di cui non ci si è avvisati per tempo. Diversamente, devono pagare la maggiorazione coloro che versano ad agosto senza adeguarsi agli studi di settore, oppure coloro che si adeguano ma non riscontrano una differenza nei calcoli. Come si può ben comprendere, la situazione è tutt'altro che gestibile dal punto di vista operativo e rischia di creare numerose difficoltà ed inutili perdite di tempo. Meglio sarebbe stato affermare la possibilità indistinta del differimento, per tutti coloro che applicano gli studi.

**La circolare.** Oltre alla proroga, le Entrate hanno diffuso la consueta circolare generale di commento agli studi, composta di circa 40 pagine, oltre a un allegato. Il contenuto non è dirompente, posto che spesso si riportano interi stralci dei provvedimenti normativi interessati. Stranamente, va segnalata la completa assenza di qualsiasi riferimento al meccanismo premiale concesso a coloro che sono fedeli (nella indicazione dei dati), congrui (rispetto al calcolo di Gericò) e coerenti (rispetto agli indici del software).

**Le sanzioni.** Le Entrate, dopo una puntuale ricostruzione delle fonti normative, si soffermano sul commento delle sanzioni applicabili in caso di violazioni (paragrafo 2.2); in particolare, si conferma che l'accertamento induttivo (ove possibile) verrà utilizzato solo per i controlli relativi alle dichiarazioni dal periodo di imposta 2010 e successivi. Per il pregresso, invece, continueranno ad essere utilizzati i precedenti approcci. Con due specifici esempi, si ricostruiscono le possibilità di rimedio ad eventuali errori commessi, distinguendo il caso in cui si può utilizzare il ravvedimento operoso, da quello in cui la riduzione delle sanzioni è preclusa.

**I correttivi anticrisi.** Poche le indicazioni operative che si rinvengono dalla lettura del paragrafo 3, dedicato ai cosiddetti "correttivi anticrisi", approvati con decreto del 13 giugno scorso; la circolare si limita a riproporre la parte descrittiva del decreto ministeriale, senza nulla aggiungere in termini di comprensione del funzionamento delle riduzioni. Queste ultime, a onor del vero, non si discostano nella loro struttura da quelle già utilizzate nelle precedenti annualità.

**Utilizzo retroattivo degli studi evoluti e integrati.** Degno di nota, sia pure in senso negativo, appare il paragrafo 4, che acquisisce importanza ai fini dell'accertamento. Al riguardo, si ricorda che la Cassazione, nelle sentenze del 18 dicembre 2009, ha affermato un importante principio: ove lo studio di settore sia sostituito con una versione più aggiornata, quest'ultima può essere utilizzata dal contribuente per effettuare il ricalcolo della propria posizione sull'annualità oggetto di accertamento (per brevità, lo studio nuovo prevale sempre su quello vecchio). La circolare, invece, stabilisce che le risultanze degli studi applicabili al periodo di imposta 2011 trovano applicazione, ai fini dell'accertamento, per il solo periodo di imposta 2011. Si tratta di comprendere cosa si intenda con questa affermazione. Infatti, se si vuole dire che, in fase di utilizzo dello studio su annualità pregresse, non si può tenere conto della riduzioni per i correttivi anticrisi, tutto bene; diversamente, ove si voglia negare il principio generale affermato dalla Cassazione, non si può condividere l'interpretazione fornita, per il semplice motivo che lo studio è di fatto costituito da una parte "base" sulla quale si innestano i correttivi. Questi ultimi, di fatto, sono slegati rispetto al conteggio base, con la conseguenza che si deve affermare con forza la possibilità di utilizzo retroattivo (se favorevole al contribuente) dello strumento di ricostruzione dei ricavi.

**Modulistica e regole di compilazione.** Una parte della circolare è dedicata alle modalità compilative del modello, anche alla luce di alcune variazioni apportate. In particolare, ci pare opportuno segnalare le particolarità per i soggetti che sono usciti dal regime dei minimi (paragrafo 5.12) e quelle relative ai contribuenti in semplificata che hanno applicato la semplificazione che consente la deduzione integrale dei costi periodici, a cavallo d'anno, di importo non superiore a 1.000 euro (paragrafo 5.4.3).

**Lo svolgimento di più attività.** Una ultima menzione merita l'allegato che correda la circolare, per almeno due motivazioni. La prima, di carattere, generale, relativa alla presenza di alcune possibili anomalie per gli studi oggetto di revisione per il 2011. La seconda, invece, relativa a particolari tipologie di attività, caratterizzata dallo svolgimento contemporaneo di più mestieri. Il paragrafo C) dell'allegato, ad esempio, fornisce quattro significativi esempi relativi alle attività di bar e gelaterie, nelle ipotesi in cui si svolga anche attività di ristorazione, vendita di carburante, vendita di generi di monopolio eccetera; in tali casi, è fondamentale iniziare l'analisi dalla composizione dei ricavi prodotti.



## Bonus del 36% e del 55%, i chiarimenti del Fisco

Con la circ. n. 19/E del 1° giugno scorso, l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle recenti novità introdotte in materia di detrazione del 36% e del 55%, soprattutto a opera del decreto "Sviluppo" del 2011.

Alessandro Borgoglio, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.07.2012, n. 910

Il cosiddetto decreto "Sviluppo" (D.L. 70/2011) ha apportato diverse novità nell'ambito delle agevolazioni fiscali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto a usufruire della detrazione del 36% delle relative spese, nonché degli interventi di risparmio energetico, che consentono di usufruire della detrazione del 55% delle relative spese.

In particolare, con il documento di prassi in commento, è stata posta l'attenzione sulla novità riguardante la soppressione dell'obbligo di invio della comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (COP) dell'Agenzia delle entrate per poter fruire della detrazione del 36%. Inoltre, è stato sancito il principio del *favor rei* in relazione alla novità riguardante la soppressione dell'obbligo di indicazione del costo della manodopera nelle fatture per cui ci si avvale dei benefici fiscali in oggetto. Infine, sono state illustrate nuove disposizioni che hanno previsto la possibilità, in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento agevolato, di mantenere in capo al venditore il diritto di usufruire delle residuanti rate di detrazione, dopo l'atto di vendita.

### Soppressione dell'obbligo di comunicazione preventiva

Il primo aspetto affrontato con il documento di prassi in oggetto concerne la corretta individuazione del termine di decorrenza della disposizione che ha previsto la soppressione del precedente obbligo di invio della comunicazione preventiva di inizio lavori al COP.

Come ormai noto, infatti, con il decreto "Sviluppo" (D.L. 70/2011), il legislatore ha integralmente sostituito la parte del decreto interministeriale del 1998 che disciplina le modalità di fruizione dell'agevolazione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto alla detrazione del 36%. In particolare, l'art. 7, del D.L. 70/2011<sup>q7</sup>, comma 2, lett. a), modificando il predetto decreto interministeriale, ha abolito l'obbligo di trasmissione della comunicazione preventiva dell'inizio lavori, sostituendola con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore (e non il possessore), gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

### Abolizione della comunicazione di inizio lavori

L'art. 7, del D.L. 70/2011<sup>q7</sup>, comma 2, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla legge 106 del 12.7.2011, dispone che la lett. a), del comma 1, dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 41 del 18.2.1998, è sostituita dalla seguente: «a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

A seguito di tale semplificazione, con il provvedimento direttoriale del 2 novembre 2011, l'Agenzia delle entrate ha stabilito quali sono i documenti che i contribuenti devono comunque conservare ed esibire, in caso di richiesta da parte degli Uffici, per usufruire della detrazione *de qua* (riquadro 1). Poiché il decreto "Sviluppo" è entrato in vigore il 14 maggio 2011, si è posto il dubbio se l'abolizione dell'obbligo comunicativo riguardi soltanto gli interventi realizzati successivamente a tale data.

In proposito, l'Agenzia delle entrate ha precisato, nel documento di prassi in oggetto, che la detrazione del 36% si applica per anno d'imposta e, quindi, ha ritenuto agevolabili anche gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, ancorché il contribuente non abbia inviato la prevista comunicazione di inizio lavori, a condizione, però, che nella dichiarazione vengano indicati i dati catastali dell'immobile interessato. Ciò vale quanto affermare che l'abrogazione dell'obbligo comunicativo in oggetto si ritiene operante dal 1° gennaio 2011.

## **RIQUADRO 1** Nuovi adempimenti in sostituzione della comunicazione di inizio lavori (abolita).

Con l'art. ), del D.L. 70/2011q7, comma 2, lett. , è stato previsto che il contribuente:

- indichi nella dichiarazione dei redditi:
  - i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di interventi agevolati;
  - gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, come, ad esempio, il contratto d'affitto, se i lavori sono effettuati dal detentore (per esempio, il conduttore);
  - gli altri dati richiesti ai fini del controllo da detrazione;
    - conservi ed esibisca, a richiesta dell'Agenzia delle entrate, i documenti individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646 del 2.11.2011, ovvero:
      - abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili (cfr. ris. n. 325/E/2007);
      - domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti; - ricevute di pagamento dell'ICI, se dovuta;
      - delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
      - in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
      - comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all'Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; - fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
      - ricevute dei bonifici di pagamento.

Possibili casi in relazione all'invio della comunicazione al COP

1. Contribuenti che hanno spedito la comunicazione entro il 13.5.2011: dovranno barrare la colonna 2 "COPescara/Condominio" dei righi da E51 a E53 del mod. 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del mod. UNICO Persone Fisiche 2012, senza compilare le successive colonne relative ai dati catastali dell'immobile.
2. Contribuenti che hanno spedito la comunicazione entro il 13.5.2011, ma dopo l'inizio dei lavori: dovranno compilare le colonne relative ai dati catastali dell'immobile dei righi da E51 a E53 del mod. 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del mod. UNICO Persone Fisiche 2012, senza barrare la colonna 2 " COPescara/Condominio" degli stessi righi.
3. Contribuenti che non hanno spedito la comunicazione per interventi iniziati dall'1.1.2011: come al punto 2.

Il beneficio fiscale *de quo*, come noto, si estende anche all'acquisto di box pertinenziali. Con taluni documenti di prassi (ris. n. 166 del 20 dicembre 2009 e circ. n. 24/E/2004, punto 1.2) era stato previsto, a tal proposito, che il contribuente dovesse inviare un'apposita comunicazione all'Ufficio finanziario, anche dopo l'inizio dei lavori da parte dell'impresa costruttrice del box, però entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale si intendeva fruire della detrazione.

Alla luce dell'intervenuta soppressione dell'obbligo comunicativo di cui trattasi, con il decreto "Sviluppo", entrato in vigore il 14 maggio 2011, è stato chiesto alla Direzione Centrale Normativa se, in relazione agli acquisti effettuati nel 2010, a valere, quindi, sulla dichiarazione da presentare entro il 30 settembre 2011, sarebbe stato ancora necessario inviare la comunicazione all'Ufficio finanziario per informare dell'avvenuto acquisto del box pertinenziale ai fini della detrazione del 36%. L'Amministrazione finanziaria ha risposto che il contribuente che non abbia inviato la comunicazione in oggetto prima della predetta data potrà comunque fruire della detrazione a condizione che compili le colonne relative ai dati catastali dell'immobile dei righi da E51 a E53 del mod. 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del mod. UNICO Persone Fisiche 2012.

### **Soppressione dell'obbligo di indicazione del costo della manodopera**

Con il D.L. 70/2011, nell'ottica di semplificare le procedure burocratiche, è stato anche soppresso l'obbligo di indicazione separata del costo della manodopera nelle fatture relative agli interventi agevolati ai fini della detrazione del 36% e del 55% (cfr. circ. n. 36/E/2007). Tale adempimento era stato introdotto a decorrere dalle spese sostenute dal 4 luglio 2006, a opera dell'art. 35, commi 19 e 20, del D.L. 223/2006, ed era stato in seguito prorogato dalla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 388, della legge 296/2006), dalla Finanziaria 2008 (art. 1, comma 19, della legge 244/2007) per gli anni dal 2008 al 2010, e infine dalla Finanziaria 2010 (art. 2, comma 10, lett. a) e b), della legge 191/2009) fino al 2012. Con l'art. 7, del D.L. 70/2011, comma 2, lett. a), entrato in vigore il 14 maggio 2011, tale adempimento è stato definitivamente soppresso.

### **Abolizione dell'obbligo di indicazione separata del costo della manodopera**

L'art. 7, del D.L. 70/2011, comma 2, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla legge 106 del 12.7.2011, dispone che "l'art. 1, comma 19, della legge 244 del 24.12.2007, è abrogato".

Con il documento di prassi in oggetto, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito, a tal proposito, che l'abolizione dell'obbligo ha effetto anche per le fatture emesse nel 2011, ma in data antecedente a quella di entrata in vigore del predetto decreto, nonché per i documenti emessi anche negli anni precedenti: in tal caso, infatti, secondo l'Agenzia delle entrate, trova applicazione il principio del *favor rei* di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 472/1997. Infine, è stato ricordato che con il recente intervento legislativo che ha reso strutturale la detrazione del 36% a decorrere dal 2012, aggiungendo il nuovo art. 16-bis al TUIR, non è più stata prevista l'indicazione in fattura del costo della manodopera.

### **Documenti per la detrazione del 36% su parti comuni**

Con la circ. 122/E del 1° giugno 1999 (§ 4.6), l'Amministrazione finanziaria aveva stabilito che, per fruire della detrazione del 36% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su parti comuni condominiali, il singolo condomino doveva soltanto possedere la dichiarazione dell'amministratore dello stabile dalla quale risultasse che erano stati posti in essere tutti gli adempimenti previsti ai fini dell'agevolazione in oggetto, che la documentazione originale era disponibile presso l'amministratore e, infine, l'indicazione della somma in relazione alla quale il condomino poteva usufruire della detrazione (cfr. facsimile riportato di seguito).

In proposito, l'Agenzia delle entrate ha specificato che nulla è cambiato a seguito delle modifiche apportate dal decreto "Sviluppo" dell'anno scorso. In particolare, è stato puntualizzato che i condomini devono continuare a limitarsi a indicare in dichiarazione dei redditi gli importi certificati dall'amministratore e il codice fiscale del condominio, senza dover inserire i dati catastali dell'immobile, atteso che di ciò, se previsto, se ne occuperà l'amministratore con l'inserimento di tali dati nel quadro AC del suo mod. UNICO (riquadro 2).

## RIQUADRO 2

Amministrazione condominio \_\_\_\_\_

*Dichiarazione ai fini della detrazione IRPEF del 36% - spese sostenute nell'anno 2011 - ai sensi della legge 449/1997, per interventi su parti comuni del condominio.*

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), con studio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
 quale amministratore *pro tempore* del  
 condominio in oggetto (codice fiscale \_\_\_\_\_)

CERTIFICO

- che, come da delibera del \_\_\_\_\_, sono state sostenute spese detraibili ai sensi della legge 449/1997 per un importo complessivo pari a euro \_\_\_\_\_;  
 - che la relativa documentazione in originale è disponibile presso il mio studio; - che sono stati adempiuti tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione in oggetto; - che la somma di cui il Sig. \_\_\_\_\_ può tener conto per il 2011, ai fini della detrazione fiscale del 36%, è pari a euro \_\_\_\_\_.

La presente certificazione viene rilasciata in luogo della documentazione, conservata dal sottoscritto, e relativa agli interventi realizzati sulle parti comuni del condominio, come previsto dalle istruzioni allegate al mod. 730/2012 e UNICO 2012.

Data e luogo \_\_\_\_\_ L'Amministratore \_\_\_\_\_

### Dichiarazione sostitutiva in assenza di titolo abilitativo

Come già indicato in precedenza, il decreto "Sviluppo" ha abrogato l'obbligo di comunicazione preventiva all'inizio dei lavori al COP. In sua sostituzione, è stato previsto che il contribuente indichi gli estremi catastali degli immobili oggetto di intervento agevolato e che custodisca ed esibisca, a richiesta dell'Agenzia delle entrate, la relativa documentazione.

In particolare, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, è stato stabilito che, tra l'altro, debbano essere conservate le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Con il documento di prassi in commento, l'Agenzia delle entrate ha precisato, in proposito, che, se le predette abilitazioni non sono previste per il tipo di intervento effettuato, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e deve essere attestato che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili (nello stesso senso, ris. n. 325/E/2007).

### Trasferimento delle agevolazioni

Con la cosiddetta "Manovra di Ferragosto" dell'anno scorso (D.L. 138/2011), il legislatore ha modificato l'art. 1, comma 7, della legge 449/1997, che prevedeva, in caso di vendita dell'unità immobiliare su cui erano stati realizzati gli interventi agevolati, che la detrazione del 36% non utilizzata in tutto o in parte dal venditore spettasse per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Pertanto, prima della "Manovra di Ferragosto", in caso di cessione dell'immobile su cui era stata effettuata una manutenzione straordinaria o un restauro o un risanamento conservativo ovvero una ristrutturazione edilizia, il diritto alla detrazione del 36% sulle spese sostenute dal venditore si sarebbe trasferito automaticamente al nuovo acquirente, che poteva proseguire nella detrazione di tali spese, sino alla conclusione del periodo di rateazione (generalmente, dieci rate annue).

L'art. 2, comma 12-bis, del D.L. 138/2011 ha variato il testo del predetto art. 1, comma 7, della legge 449/1997, in modo tale che, ora, nel caso di vendita dell'unità immobiliare, la detrazione del 36% per i rimanenti periodi d'imposta può o essere trasferita al nuovo acquirente o rimanere in capo al venditore, circostanza quest'ultima non consentita in precedenza.

Il comma 12-ter dell'art. 2 del D.L. 138/2011 ha introdotto, invece, una modifica all'art. 2, comma 5, della Finanziaria 2003 (legge 289/2002). Tale disposizione, nella formulazione previgente, disponeva che, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 449/1997, spettavano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. La novella normativa recata dal summenzionato comma 12-ter, coerentemente con quanto stabilito dal comma precedente, ha disposto una sostituzione del testo poc'anzi riportato, in modo tale che sia previsto, al predetto art. 2, comma 5, che la detrazione del 36% possa ora essere utilizzata dal venditore oppure trasferita all'acquirente persona fisica per la parte residuante.

#### Modifiche previste dal D.L. 138/2011

- Art. 2, comma 12-bis, del D.L. 138/2011. - All'art. 1, comma 7, della legge 449 del 27.12.1997, le parole: «non utilizzate in tutto o in parte» e: «spettano» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «possono essere utilizzate» e: «oppure possono essere trasferite».

- Art. 2, comma 12-ter, del D.L. 138/2011.

- All'art. 2, comma 5, terzo periodo, della legge 289 del 27.12.2002, le parole da: « spettano» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica».

Posto che le disposizioni recate dalla "Manovra di Ferragosto" sono entrate in vigore il 17 settembre 2011, l'Agenzia delle entrate ha precisato che per gli atti di cessione (anche a titolo gratuito, cfr. circ. 57 del 24 febbraio 1998) successivi a tale data, le parti possono accordarsi sul soggetto che può fruire delle rate residue di detrazione, ma, in assenza di specifiche indicazioni nell'atto di trasferimento, il diritto a fruire della detrazione residuante è riconosciuto all'acquirente, conformemente alla previgente disciplina. Depone a favore di tale soluzione anche il nuovo art. 16-bis del TUIR, con cui è stata resa strutturale l'agevolazione *de qua*, che, al comma 8, prevede che, salvo diversa pattuizione fra le parti, la residuante detrazione è trasferita all'acquirente.

Per quanto concerne gli interventi di risparmio energetico, per cui trova applicazione la detrazione del 55% delle relative spese, l'Agenzia delle entrate ha osservato che l'art. 1, comma 348, della legge 296/2006, che ha istituito tale beneficio fiscale (commi da 344-347), rinvia, per le disposizioni attuative, a quelle previste in materia di detrazione del 36%, ovvero al D.M. 41/1998.

In proposito, l'Amministrazione finanziaria aveva chiarito, con la circ. n. 36/E/2007, che, in assenza di specifiche indicazioni in tale decreto circa le conseguenze del trasferimento dell'immobile, si rinviava alla prassi normativa relativa alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Successivamente, è stato approvato il decreto attuativo delle disposizioni relative alla detrazione del 55%, ovvero il D.M. 19 febbraio 2007 (poi integrato dal D.M. 7 aprile 2008), con cui è stato previsto che, in caso di trasferimento dell'unità immobiliare oggetto di intervento agevolativo, la detrazione del 55% non utilizzata in tutto o in parte sarebbe spettata all'acquirente (art. 9-bis). Sebbene quest'ultima disposizione ministeriale non abbia subito alcuna modifica con i recenti interventi legislativi, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, tenendo conto della gerarchia delle fonti, è preferibile riconoscere prevalenza al richiamo operato dal predetto comma 348 alle disposizioni in materia di detrazione del 36%. Pertanto, anche in relazione agli interventi di risparmio energetico trovano applicazione i succitati commi 12-bis e 12-ter, che consentono alle parti, in caso di trasferimento dell'unità immobiliare dopo il 17 settembre 2011, di accordarsi circa il soggetto avente diritto a usufruire delle residuanti rate di detrazione del 55%. Con tale soluzione, così, è stata mantenuta la simmetria tra la detrazione del 36% e del 55%. Infine, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il diritto a detrarre la parte residuante dell'agevolazione, in caso di vendita dell'immobile oggetto di intervento agevolato, spettante al venditore (se indicato espressamente nell'atto di trasferimento immobiliare, a decorrere dagli atti stipulati dal 17 settembre 2011) o all'acquirente, è relativo all'intera quota dell'anno in cui è avvenuta la cessione dell'immobile (e non soltanto in parte, in funzione della data dell'atto di trasferimento), nonché a quelle successive.



## La formazione degli esperti sulle attrezzature di lavoro: modalità per l'abilitazione

Dal 12 marzo 2013 l'uso delle principali macchine da cantiere, come gru a torre (con rotazione in alto e con rotazione in basso) e macchine movimento terra (escavatori, pale caricatori frontali, pale meccaniche, bob cat, terne) dovrà essere riservato ai lavoratori in possesso di un "patentino", ovvero "ai lavoratori allo scopo incaricati" che avranno conseguito una specifica abilitazione con la frequentazione, per ciascuna categoria di macchine, di un corso di formazione e di addestramento della durata variabile da 16 a 24 ore, con verifica finale dell'apprendimento. Questa nuova regolamentazione ha riguardato anche altre macchine, sia edili che industriali (piattaforme aeree, carrelli elevatori, gru su autocarro, autogru ecc.), ed entrerà in vigore per effetto del nuovo accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

Eginardo Baron, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 10.07.2012, n. 13

Prima dell'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 l'informazione, la formazione, l'addestramento, la verifica dell'apprendimento e il giudizio d'idoneità di un lavoratore alla manovra delle attrezzature elencate, sempre e comunque a carico, come del resto lo sono tuttora, del datore di lavoro, da questo stesso potevano essere organizzati e gestiti avvalendosi o meno a propria discrezione di ausili didattici esterni [1]. Il percorso formativo risultante, condotto e governato dal datore di lavoro, sostituiva sostanzialmente l'attuale abilitazione.

Dal 12 marzo 2013 (trascorso un anno dalla pubblicazione dell'accordo) ai lavoratori che saranno avviati e successivamente incaricati a manovrare queste attrezzature, l'abilitazione non potrà più essere rilasciata dal datore di lavoro ma esclusivamente presso determinati enti formatori elencati nell'accordo o accreditati presso le Regioni.

Per tutti i lavoratori che hanno già acquisito esperienza nella conoscenza e nella manovra di queste macchine, sotto la sola guida dell'organizzazione aziendale e/o attraverso corsi gestiti da altri soggetti, è previsto, tuttavia, nella stessa norma il riconoscimento della formazione pregressa, eventualmente integrata da un modulo di aggiornamento e/o dalla verifica di apprendimento a seconda che la formazione sia stata effettuata o meno nelle stesse modalità previste dall'accordo.

Le modalità, organizzative e didattiche, per le quali è riconosciuta la formazione pregressa sono:

- la suddivisione dei moduli del corso (giuridico, teorico, pratico);
- la durata del corso (non inferiore a quella prevista dall'accordo per ciascuna attrezzatura o insieme di attrezzature simili);
- la verifica finale dell'apprendimento.

Data per scontata l'importanza della professionalità dei soggetti coinvolti dal datore di lavoro, nel riconoscimento della formazione pregressa non sono posti vincoli normativi riguardanti la qualifica di formatori e docenti, ma è posto l'obbligo di istruire una adeguata documentazione storica dello svolgimento del corso costituita essenzialmente da un registro contenente:

- l'elenco dei lavoratori formati e addestrati con firma;
- i nominativi dei docenti con firma;
- i contenuti del corso;
- l'ora di inizio e di fine delle lezioni;
- l'esito della valutazione teorica;
- l'esito della valutazione pratica.

Appare legittimo e rispondente all'economia aziendale che le risorse già impiegate dalle imprese per condurre, attraverso un percorso formativo interno e/o esterno, i propri lavoratori a essere conoscitori delle varie attrezzature ed esperti nella loro manovra, costituiscano un capitale dell'impresa. Per questo sembra opportuno che la nuova norma abbia consentito ai datori di lavoro, sotto certe condizioni e senza la necessità di risorse aggiuntive se non quelle della dovuta diligenza nel ricostruire il *curriculum* di ciascun lavoratore esperto, di equiparare il percorso formativo organizzato dall'impresa a quello previsto dalla nuova norma e rilasciare al lavoratore un attestato di partecipazione a questo percorso formativo che lo abiliti all'uso dell'attrezzatura. Sono esaminati i casi di lavoratori che da vari anni sono considerati, nelle proprie aziende, esperti conoscitori e idonei manovratori di determinate attrezzature; questi casi sono senz'altro i più numerosi che dovranno essere legittimati attraverso la procedura del riconoscimento della formazione pregressa. Pertanto, salvo le dovute eccezioni per casi particolari, il riconoscimento della formazione pregressa, alle condizioni dettate dalla legge, può essere formalizzato dal solo datore di lavoro, eventualmente, ma non obbligatoriamente, assistito dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (quando questo incarico non sia già svolto dal datore di lavoro stesso) o da un ente esterno specializzato.

La completa autonomia del datore nel percorrere l'*iter* tecnico amministrativo proposto per rilasciare l'attestato di partecipazione a lavoratori esperti nella conoscenza e nell'uso delle attrezzature è l'anello di congiunzione fra il vecchio e il nuovo e appare del tutto coerente poiché deve rappresentare un modo di formalizzare, con procedure generali e uniformi e con adeguata documentazione storica, una situazione di cui il datore di lavoro, prima della nuova norma attuale, si era già preso carico e nella quale, è opportuno ricordarlo, aveva già preso su di sé l'onere di giudicare idoneo alla manovra di attrezzatura un proprio lavoratore incaricato [2].

### **Primo caso: formazione del lavoratore interamente aziendale**

Per incominciare da una situazione comune a molte aziende, è esaminato il caso di un lavoratore che all'interno della propria impresa da molti anni ha utilizzato i tipi di gru a torre considerati dall'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012. Questo caso, estensibile a moltissimi altri per le diverse attrezzature, è quello più comune e, tuttavia, pur partendo da solide certezze, ha presentato anche notevoli dubbi. Da una parte, appare semplice perché riguarda la fiducia indiscussa che il lavoratore ha acquisito, all'interno della propria azienda, per i molti anni passati alla manovra delle gru a torre nei vari cantieri, dall'altra, invece, si complica nel confronto delle richieste della norma perché il percorso formativo del lavoratore, come spesso accade, non può che essere ricostruito nel seguente modo:

- la parte pratica è stata svolta durante l'attività lavorativa dell'impresa accanto a un lavoratore esperto;
- la parte teorica è stata svolta durante le innumerevoli operazioni di manutenzione e di riparazione della macchina;
- i momenti, gli spostamenti, i passaggi, i cantieri, i giorni, gli orari, non sono stati registrati o formalizzati in alcun modo;
- è stato concluso senza che il lavoratore incaricato sia stato sottoposto a un vero e proprio esame finale perché il lavoratore più anziano ed esperto e il datore di lavoro stesso, attraverso l'osservazione continua dei progressi del lavoratore, hanno giudicato che questi fosse ormai idoneo all'uso dell'attrezzatura.

In sostanza, il percorso formativo è stato svolto nel più classico dei modi; infatti, il lavoratore ha operato a fianco di un operaio esperto, osservandone le manovre; da questi è stato assistito e guidato nella manovra in operazioni semplici verso altre via via più impegnative, fino a quando il suo istruttore ha ritenuto di presentarlo all'azienda come lavoratore addestrato. Infine, è stato visionato o semplicemente osservato durante le operazioni dal datore di lavoro, il quale ha deciso di incaricarlo all'uso dell'attrezzatura, mantenendolo comunque sotto osservazione per un periodo adeguato. In altre parole, in questi casi il datore di lavoro non ha dubbi sulle capacità del manovratore ma potrebbe ritenere di trovarsi del tutto sprovvisto di tutta quella documentazione prevista dalla norma per il riconoscimento della formazione pregressa e, talvolta, può accadere che lo stesso datore di lavoro non sia più in grado di rintracciare il lavoratore esperto che ha avuto il ruolo, per così dire, di docente in tutto il percorso formativo. In realtà, nel riconoscimento della formazione pregressa è ancora il datore di lavoro, come colui che ha la massima posizione di garanzia nella tutela della salute e dell'incolumità dei propri dipendenti, a essere il solo giudice nel concedere l'abilitazione a questo lavoratore esperto che ha avuto:

- come corso, il tirocinio aziendale;
- come docenti, il proprio datore di lavoro e un operaio esperto;
- come aule di formazione, le pareti dell'azienda o gli spazi aperti dei cantieri;
- come orari di lezione, l'orario di lavoro dell'impresa;
- come verifica di apprendimento, il periodo di osservazione successivo all'incarico [3].

Considerando la documentazione che deve essere messa insieme, questa non potrà che essere compilata sulla base di una vera e propria anamnesi delle attività svolte dal lavoratore interessato nell'ambito delle manovre e della manutenzione delle gru a torre:

- la data di assunzione;
- le esperienze pregresse;
- la data di inizio tirocinio;
- il nome dell'operaio esperto;
- il periodo di tirocinio;
- le prime manovre a vuoto;
- il primo sollevamento effettuato con manovra assistita;
- la prima operazione di manutenzione;
- la prima riparazione;
- il primo lavoro sotto gli occhi del datore di lavoro;
- la decisione del datore di lavoro, su proposta dell'operaio esperto, di affidare all'interessato un lavoro di modesta difficoltà da compiere in modo autonomo;
- il periodo di osservazione successivo all'incarico.

Nel riquadro 1 è proposto un modello di registro della formazione nel quale devono essere annotate le fasi del tirocinio effettuato dal lavoratore e nel riquadro 2 un modello di attestato previsto nella procedura del riconoscimento della formazione pregressa.

**Riquadro1**

**Modello di registro della formazione**

**Registro del corso di formazione o tirocinio per il riconoscimento della formazione pregressa**

- per gli addetti alla conduzione di
- gru a torre con rotazione in basso
  - gru a torre con rotazione in alto

*(ai sensi dell'accordo Stato-Regione 22 febbraio 2012, Allegato A, parte B, paragrafo 9)*

**Lavoratore** .....

**Nato a** ..... **il** .....

**Periodo della formazione e addestramento**

Il corso di formazione del lavoratore o tirocinio si è svolto dal mese di ..... dell'anno ..... fino a mese di ..... dell'anno ..... Il lavoratore ..... è stato assunto il ..... con qualifica ..... è stato adibito a mansioni ..... fino a ..... il ..... è stato avviato alla formazione e addestramento per la manovra delle attrezzature in interesse ha affiancato il docente lavoratore esperto nel periodo ..... ha incominciato ad effettuare manovre virtuali a bordo dell'attrezzatura ..... ha incominciato a effettuare manovre di lavoro semplici assistite dal docente ..... ha incominciato ad effettuare manovre di lavoro semplici a partire da ..... è stato visionato dal docente durante le manovre il ..... è stato proposto come manovratore dell'attrezzatura dal docente il ..... è stato visionato dal datore di lavoro durante le manovre il ..... è stato incaricato dal datore di lavoro a manovrare in modo autonomo l'attrezzatura..... è rimasto sotto osservazione per un periodo di ..... settimane.

**Docenti nel periodo di formazione**

Nome	Cognome	Qualifica	Firma
		Datore di lavoro	
		Lavoratore esperto	
		RSPP	
		RLS	
		Professionista esterno	

**Contenuti della formazione e del tirocinio**

Con riferimento all'accordo Stato-Regioni i contenuti del periodo di formazione del lavoratore, ancorché non svolti in maniera canonica in lezioni frontali, sono stati distribuiti nel tirocinio del lavoratore sotto la guida del lavoratore esperto ..... in modo continuativo durante la normale attività dell'impresa e durante le operazioni di manutenzione e riparazione dell'attrezzatura.

I contenuti coincidono sostanzialmente con quelli contenuti nella norma ai paragrafi modulo teorico e modulo pratico. La formazione corrispondente al modulo giuridico è stata effettuata durante le riunioni aziendali e gestita dal datore di lavoro / responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

### Valutazione teorica

La valutazione dell'apprendimento della parte teorica del tirocinio è stata effettuata in modo continuo dall'addestratore lavoratore esperto e il suo giudizio positivo è stato espresso in modo contestuale alla convalida del proseguimento del tirocinio stesso.

### Valutazione pratica

La valutazione dell'apprendimento della parte pratica del tirocinio è stata effettuata in modo continuo dall'addestratore lavoratore esperto e il suo giudizio positivo è stato espresso in modo contestuale al rapporto verbale presentato al datore di lavoro dove proponeva di affidare l'incarico di manovra al lavoratore in quanto si considerava concluso il tirocinio.

### Il datore di lavoro

.....  
**IMPRESA**.....  
**VIA**.....

### Secondo caso: formazione teorica esterna e formazione pratica aziendale

E' esaminato un secondo caso suggerito dall'esperienza, la formazione esterna in questo settore è sempre stata caratterizzata, salvo eccezioni, da una prevalenza di contenuti teorici; infatti, un gruista che ha frequentato un corso di formazione esterno ha poi completato il suo tirocinio di formazione e addestramento all'interno dell'azienda. Dall'esperienza comune è possibile dire che la formazione è generalmente documentata da attestazioni contenenti le indicazioni delle attrezzature interessate, quasi sempre riportano il numero di ore, ma quasi mai i contenuti essenziali dei corsi. Se l'attestato di formazione fa riferimento in modo specifico alle gru a torre e indica un numero di ore di corso eguale o superiore a quello previsto dalla nuova norma, deve essere allegato direttamente al registro della formazione, dove sarà compilata la parte relativa al modulo pratico svolto all'interno dell'azienda. Se l'attestato non contiene i dati necessari a individuare in modo specifico né l'attrezzatura né le ore complessive, sarà possibile fare richiesta di esplicitarli all'ente che ha gestito i corsi di formazione o, se questo non sarà più presente sul mercato, potrà essere sempre il datore di lavoro a integrare con proprie osservazioni i documenti e giudicarli idonei al completamento del registro nelle modalità prescritte dalla norma.

### Riquadro2

#### Riconoscimento della formazione pregressa

*(ai sensi dell'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, Allegato A, parte B, paragrafo 9)*

**Attestato di abilitazione di.....**

**Nato a..... il.....**

Ha frequentato un tirocinio di formazione e addestramento della durata complessiva di oltre 20 (venti) ore per la conduzione di gru a torre con rotazione in basso gru a torre con rotazione in alto

Il tirocinio si è svolto nei cantieri delle varie imprese affidatarie nel periodo gennaio 2010-luglio 2012 ed è stato riportato in apposito registro

....., li.....

**Il datore di lavoro**

.....

**Terzo caso: formazione completamente esterna**

Non sono rari i casi nei quali l'azienda ha ritenuto opportuno avviare i propri lavoratori a veri e propri corsi di formazione e di addestramento, completi nelle loro parti giuridiche, teoriche, pratiche e per un numero di ore spesso superiore a quello previsto dalla attuale norma, presso strutture qualificate (ditte costruttrici delle attrezzature, organismi paritetici ecc.). Tuttavia, negli attestati di formazione talvolta sono citate le singole attrezzature ma, per rimanere nell'esempio delle gru a torre, non è specificata la posizione del gruppo di rotazione (in basso o in alto) o, per entrare nel merito degli escavatori, è fatto riferimento generico alle macchine movimento terra; infine, non è citata, salvo qualche eccezione, la verifica dell'apprendimento.

Anche in questo caso è opportuno coinvolgere l'ente che ha svolto la formazione nell'esplicitazione di tutte le richieste avanzate dalla norma per il riconoscimento della formazione pregressa.

Qualora questi enti, come già ipotizzato, non siano più sul mercato, potrà essere il datore di lavoro a integrare gli attestati con dichiarazioni riguardanti l'attività pluriennale del lavoratore all'interno della propria azienda, specificare l'attrezzatura o le attrezzature interessate e indicare il periodo nel quale, successivamente alla frequenza del corso, il lavoratore è stato sotto osservazione all'interno dell'azienda.

**Quarto caso: lavoratore assunto e incaricato della manovra dell'escavatore dopo la valutazione delle referenze**

Anche nel caso di assunzione di un lavoratore già esperto e adibito in tempi brevi alla manovra di una gru a torre, la formalizzazione del registro della formazione pregressa potrà essere realizzata attraverso tutti i documenti riguardanti le referenze acquisite ed eventuali attestati, presentati all'atto dell'assunzione e ancora esistenti. Se il datore di lavoro non ha mai richiesto referenze o attestati formali perché il lavoratore esperto proveniva da un'impresa conosciuta, potrà ancora rivolgersi a quest'ultima per completare il *curriculum* del lavoratore o procedere a ricostruirlo con l'aiuto del lavoratore e integrare, infine, il registro di formazione con le proprie dichiarazioni riguardanti il primo periodo di osservazione del lavoratore all'interno della propria azienda. Questo periodo di osservazione è equiparabile alla verifica dell'apprendimento, anche se in realtà costituisce un vero e proprio esame dell'idoneità del lavoratore all'uso dell'attrezzatura.

**Registro da istruire e attestato**

Non è opportuno esaminare la diversa forma che assumono i documenti necessari a formalizzare la formazione pregressa in tutti i casi esaminati.

Il registro riportato nel *riquadro 1*, pensato per il primo caso, può servire da modello; sarà sufficiente per tutti gli altri casi ricordare di:

- allegare gli attestati (o le referenze) esistenti, eventualmente integrati dalle specifiche notizie richieste agli enti formatori (o dai datori di lavoro precedenti);
- formalizzare il periodo di osservazione alla fine del quale è stato stabilito che il lavoratore sarebbe stato idoneo all'uso dell'attrezzatura.

L'attestato, presentato per il primo caso, nella sua genericità rimanda alla consultazione del registro e, quindi, può rimanere valido per tutti gli altri casi salvo che per l'ultimo. Per il lavoratore assunto già esperto e proveniente da altre imprese sarà opportuno indicare anche le aziende dove ha effettuato il tirocinio (si veda il *riquadro 2*).

## Conclusioni

In sostanza il senso della norma per la formalizzazione e, quindi, l'autenticazione della formazione pregressa ha riportato gli adempimenti necessari nell'ambito del datore di lavoro, obbligando lo stesso, tuttavia, ad adottare procedure uniformi e riconoscibili agli organi di controllo. La procedura fondamentale consiste nella compilazione del registro di formazione (quando già non esiste) secondo le modalità indicate dalla norma. E' possibile aggiungere, alla pari di quanto già prescritto per il documento di valutazione dei rischi del quale, peraltro, questa procedura dovrebbe far parte, che la compilazione del registro di formazione deve avere data certa e il modo più semplice per raggiungere questo scopo è quello di presentare la redazione del documento in una riunione di lavoratori alla presenza del RSPP, quando diverso dal datore di lavoro, e del RLS, quando effettivamente eletto dai lavoratori, e del medico competente, quando incaricato.

[1] *Per un approfondimento sul tema si veda, dello stesso Autore, Attrezzature di lavoro: formazione e addestramento per la conduzione in sicurezza, Ambiente&Sicurezza n. 23/2010, pag. 18.*

[2] *E' opportuno sottolineare che a questa autonomia del datore di lavoro l'unica alternativa, comunque onerosa e, quindi, ingiustificata per un'impresa che ha già impiegato adeguate risorse in formazione, sarebbe la verifica dell'idoneità del lavoratore all'uso dell'attrezzatura effettuata da un ente accreditato.*

[3] *Anche questa estensione dei significati in senso stretto di corso, docente, aula, orario di lezione e verifica nei rispettivi tirocini, operaio esperto, ambiente di lavoro, orario di lavoro e periodo di osservazione, oltre che legittima è necessaria. In caso contrario, a nessuno dei lavoratori già esperti nella conoscenza e nella manovra di un'attrezzatura potrebbe essere riconosciuta la formazione pregressa senza l'aggiunta di altre lezioni, altre verifiche ecc.*

## Sicurezza ed igiene del lavoro

**Sugli organismi paritetici i chiarimenti del MinLavoro per legittimare la formazione**

Il coinvolgimento nell'attività formativa degli organismi paritetici del settore edile è stato oggetto di approfondimento della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 5 giugno 2012, n. 13. Infatti, in seguito a numerosi quesiti rivolti allo stesso Dicastero al fine di comprendere quali organismi paritetici debbano essere ritenuti costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, requisito necessario a erogare formazione, il Ministero ha elencato i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative del settore delle costruzioni, evidenziandone le parti sottoscrittenti e sottolineando che solo gli organismi bilaterali costituiti da uno o più associazioni firmatarie di questi CCNL possono essere definiti organismi paritetici.

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 10.07.2012, n. 13

In questi primi quattro anni di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 uno dei profili più critici è rappresentato dalla regolamentazione dell'obbligo formativo posto in capo al datore di lavoro e del suo rapporto con le competenze attribuite alle organizzazioni sindacali. Infatti, se è vero che i principi costituzionali (art. 46, Cost.) e comunitari hanno riconosciuto il diritto dei lavoratori a partecipare con il datore nelle scelte gestionali relative alla vita dell'impresa, al tempo stesso occorre anche riconoscere che proprio nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro il legislatore delegato nel rinnovare nel 2008 la materia ha costruito una struttura normativa caratterizzata da troppe ambiguità, specie per quanto riguarda le modalità e i limiti di questa collaborazione in relazione alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Certamente ha rappresentato un dato positivo l'aver esaltato, nel modello prevenzionale riformato, il ruolo degli organismi paritetici che ha segnato il superamento della tradizionale logica del "conflitto collettivo" nelle relazioni sindacali e ha espresso appunto la cosiddetta "pariteticità", ossia lo sforzo congiunto in chiave collaborativa tra associazioni sindacali e datoriali a beneficio delle singole imprese e dei lavoratori.

Tuttavia, proprio il riconoscimento a questi organismi di diversificate competenze (forse anche eccessive sotto alcuni profili secondo la dottrina) e l'assenza di specifici meccanismi di controllo preventivo, in parte ascrivibili anche all'atavica questione della mancata attuazione della seconda parte dell'art. 39, Cost., hanno favorito negli ultimi anni una proliferazione abnorme sia di nuove sigle "sindacali" di ogni genere sia di organismi paritetici che non sempre sono soggetti esponenziali dell'interesse collettivo.

**Gli organismi paritetici legittimati in edilizia**

In realtà, il legislatore ha anche tentato di prevenire questo fenomeno operando, all'art. , D.Lgs. n. 81/2008ee)2, comma 1, lettera , una scelta netta; infatti, la legittimazione a operare in questo campo spetta non a un qualsivoglia organismo paritetico, ma solo a quelli costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Proprio a seguito delle numerose richieste del personale ispettivo di chiarimenti operativi su questo profilo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la

circolare 5 giugno 2012, n. 13, non solo ha ribadito alcuni concetti già espressi nella precedente circolare 20 luglio 2011, n. 20 [1], ma questa volta, limitatamente al settore edile, ha fornito anche l'elenco delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali che attualmente hanno sottoscritto i CCNL e che sono appunto comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (si veda la *tabella 1*).

### **Criticità applicative per individuare l'organismo paritetico di riferimento**

Per effetto di questo principio, ancora nella circolare n. 13/2012, pertanto, il Ministero ha sottolineato che *"eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi organismi paritetici ai sensi della previsione normativa del TU e, conseguentemente, non possono svolgere l'attività di formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze"*.

Questo vincolo ha trovato la sua *ratio*, quindi, nel concetto legale di sindacato *"comparativamente più rappresentativo"*, criterio adottato dal legislatore al fine di stabilire la *"legittimazione di determinate categorie di sindacati a svolgere funzioni non direttamente riferibili al conflitto industriale ma rivolte a garantire la migliore realizzazione dell'interesse pubblico conformemente all'interesse dei lavoratori"* [2]; in realtà, la tutela dell'interesse pubblico appare di rilevanza fondamentale proprio in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e, in particolare, per quanto riguarda la formazione.

Questo spiega anche, quindi, la scelta operata dal legislatore nel D.Lgs. n. 81/2008 di obbligare il datore di lavoro a formare i lavoratori e i loro rappresentanti *"in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori"* (art. 37, comma 12).

Tuttavia, questa norma ha generato fin da subito anche notevoli incertezze interpretative con riflessi negativi sul piano gestionale, solo in parte superate con il D.Lgs. n. 106/2009; tant'è vero che lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella precedente circolare n. 20/2011, non solo aveva già sottolineato che il datore di lavoro è tenuto a chiedere la collaborazione unicamente agli organismi costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma ha anche sottolineato due profili fondamentali:

- l'organismo paritetico al quale fare riferimento è quello costituito dalle parti firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai rapporti di lavoro all'interno dell'azienda;
- l'obbligo di collaborazione sussiste a condizione che l'organismo paritetico sia presente nel settore di attività dell'azienda e al tempo stesso sia presente nel territorio di riferimento e non in un diverso contesto geografico.

Pertanto, sul piano applicativo per stabilire verso chi e quando deve ricorrere l'obbligo di collaborazione sancito dall'art. 37, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008, è necessario che il datore di lavoro verifichi i seguenti indici:

- l'individuazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato nell'unità produttiva;
- presenza dell'organizzazione sindacale o datoriale nell'elenco delle parti sociali del CNEL;
- firma da parte dell'organizzazione sindacale o datoriale del CCNL applicato;
- operatività dell'organismo paritetico nell'ambito territoriale nella quale è presente l'unità produttiva.

### **CCNL e competenza territoriale**

In relazione al primo indice occorre osservare che per effetto dalla mancata attuazione dell'art. 39, comma 4, Cost., che aveva previsto la via maestra del contratto collettivo a *efficacia erga omnes*, attualmente i contratti collettivi hanno natura di atti privatistici (di cosiddetto "diritto comune") e hanno, pertanto, non il valore di fonte di diritto oggettivo (a differenza dei contratti collettivi corporativi), ma di *"fonte negoziale con efficacia limitata ai soli soggetti consenzienti"* [3].

Pertanto, in concreto il datore di lavoro dovrà verificare quale tra i vari CCNL applica nei rapporti individuali di lavoro e, di conseguenza, dovrà procedere, poi, a individuare l'organismo paritetico "competente" in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera ee), che potrebbe anche non essere ancora costituito, ovvero costituito ma non operante, "nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro"; invero, quest'ultimo aspetto è manifestamente controverso in quanto, come è possibile osservare, l'art. 37, comma 12, è di una genericità disarmante. Infatti, la competenza potrebbe essere intesa, per esempio, a livello comunale o provinciale o regionale; pertanto, appare urgente un chiarimento su questo profilo che sta generando molte incertezze.

**Tabella 1**

<b>L'obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici: il regime applicativo del D.Lgs. n. 81/2008 in sintesi</b>	
- Requisito generale di legittimazione degli organismi paritetici	Costituzione a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- Indicatori per la verifica dell'organismo paritetico competente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato nell'unità produttiva</li> <li>- Presenza dell'organizzazione sindacale o datoriale nell'elenco delle parti sociali del CNEL</li> <li>- Firma da parte dell'organizzazione sindacale o datoriale del CCNL applicato</li> <li>- Operatività dell'organismo paritetico nell'ambito territoriale nella quale è presente l'unità produttiva</li> </ul>
- Procedura per la richiesta di collaborazione [*]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informativa preventiva del datore di lavoro al fine di consentire all'organismo paritetico di esprimere un proprio parere sulla pianificazione e la realizzazione dell'attività formativa</li> <li>- La richiesta deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività formativa</li> <li>- Non è indicato il mezzo attraverso il quale presentare la richiesta di collaborazione; consigliabili sono quindi gli strumenti della raccomandata AR, della PEC e della consegna a mano con rilascio della ricevuta che consentono di avere la prova dall'avvenuta presentazione della richiesta</li> </ul>
- Natura delle indicazioni fornite dall'organismo paritetico [*]	Parere preventivo relativo alla pianificazione e la realizzazione dell'attività formativa
- Mancata risposta alla richiesta di collaborazione	Qualora l'organismo o l'ente bilaterale non risponda entro 15 giorni dall'invio di tale richiesta il datore di lavoro potrà attivarsi autonomamente
- Obbligo della richiesta di collaborazione per la formazione dei lavoratori e RLS	Sì
- Obbligo della richiesta di collaborazione per la formazione dei preposti e dei dirigenti	No

### **Pluralità di organismi paritetici**

Un'altra fattispecie che, quindi, potrebbe verificarsi è l'esistenza di una pluralità di organismi paritetici operanti nel settore dell'azienda; in questo caso, il datore di lavoro non è tenuto a chiedere la collaborazione a ciascuno di questi ma solo a quello costituito dalle organizzazioni sindacali e datoriali in possesso dei requisiti, firmatarie del CCNL applicato nei rapporti individuali di lavoro tenuti presso l'unità produttiva. Tuttavia, nell'ipotesi di unità produttive caratterizzate dalla multiattività o, viceversa, di settori aventi una forte "concorrenza" tra i sindacati, potrebbe accadere che sono applicati più CCNL e, in questo caso, pertanto, potrebbero essere più di uno gli organismi paritetici competenti.

### **Contenuti dell'obbligo di collaborazione e limiti delle competenze**

La circolare n. 13/2012 ha portato anche ad alcune considerazioni sui contenuti dell'obbligo di collaborazione tra datore di lavoro e organismi paritetici. Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dopo aver richiamato i requisiti legali, ha affermato che "*non possono svolgere l'attività di formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai sensi della disposizione di cui al citato art. 37 del Testo unico*" quegli organismi che ne sono sprovvisti.

In effetti, quest'ultima espressione interpretata asetticamente potrebbe dare adito, però, a nuove letture distorte dell'obbligo formativo; infatti, in questo caso, il Ministero ha fatto riferimento genericamente all'art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, che ha consentito al datore di lavoro, destinatario dell'obbligo in quanto tenuto ad "assicurare" una formazione "*adeguata e sufficiente*" [4], o di erogare la stessa direttamente o indirettamente tramite l'ausilio di altri soggetti tra i quali, appunto, anche gli organismi paritetici.

Pertanto, agli organismi paritetici non è riconosciuta alcuna riserva ma unicamente è imposto al datore di lavoro di promuovere la collaborazione con gli stessi secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008; in relazione ai contenuti di questa collaborazione, quindi, la norma non ha obbligato il datore di lavoro a effettuare la formazione avvalendosi necessariamente degli organismi paritetici ma, viceversa, ha posto solo a carico dello stesso l'obbligo d'informarli (se competenti secondo i principi previsti), manifestando espressamente la volontà di avviare un determinato percorso.

Questo orientamento interpretativo è suffragato anche dall'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 che, nella premessa, ha stabilito che il datore di lavoro debba presentare un'apposita richiesta finalizzata all'ottenimento di indicazioni sulla pianificazione e sulla realizzazione dei corsi formativi (si veda l'esempio di modello di richiesta riportato nel riquadro 1); qualora l'organismo o l'ente bilaterale [5] non risponda entro 15 giorni dall'invio di questa richiesta il datore di lavoro potrà attivarsi autonomamente.

In merito alla natura vincolante delle indicazioni fornite nell'accordo 21 dicembre 2011 è stato previsto che "*delle relative indicazioni occorre tener conto*", ossia il datore di lavoro è tenuto comunque a prendere in considerazione, gli indirizzi espressi dall'organismo paritetico o dall'ente bilaterale che, pertanto, hanno essenzialmente "*valore di parere preventivo*" rispetto al quale lo stesso può discostarsi quando, per esempio, sono fornite indicazioni esorbitanti dalle loro competenze (come, per esempio, nel caso in cui sono imposti dei propri docenti o servizi forniti da strutture di terzi convenzionate con gli stessi) o risultino in contrasto con i principi statuiti dal D.Lgs. n. 81/2008 o con la disciplina regolamentare dell'accordo 21 dicembre 2011.

Analogamente, qualora poi l'organismo paritetico nella risposta proponga anche di svolgere presso lo stesso l'attività formativa, il datore di lavoro è libero di accettare o meno. E' opportuno osservare anche che, sulla base di questi principi e limitazioni, è definita anche la sfera di azione dell'autonomia collettiva.

### **Effetti sulla formazione della mancata collaborazione con l'organismo paritetico**

Infine, una questione molto dibattuta che deve essere brevemente richiamata è la validità o meno della formazione erogata senza la collaborazione degli organismi paritetici. In effetti, in dottrina è stato rilevato da più parti che l'art. 37, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008, è una norma imperfetta in quanto non assistita da sanzione [6]. Inoltre, proprio su questo profilo già in passato il Ministero

del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che a questi organi competono "una funzione di orientamento e promozione in ordine alla formazione e il cui parere non risulta essere vincolante in relazione allo svolgimento della formazione stessa che rimane, pertanto, valida anche in sua assenza" [7]. Pertanto, secondo la posizione ministeriale (anteriore all'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011) la mancata richiesta di collaborazione all'organismo paritetico non ha inficiato la validità della formazione erogata in quanto l'assenza del parere non genera di per sé una formazione inadeguata.

Del resto, sotto quest'ultimo profilo, occorre evidenziare che non è vero nemmeno il contrario, ossia che l'osservanza da parte del datore di lavoro delle indicazioni espresse dall'organismo paritetico o la formazione direttamente erogata dallo stesso hanno il valore della presunzione legale di adeguatezza in quanto, nel caso concreto, sarà il giudice ad accertare se questo requisito è stato soddisfatto o meno.

## Riquadro1

<b>Esempio di comunicazione</b>	
<b>Intestazione della ditta</b>	<b>ALL'ORGANISMO PARITETICO.....</b>
<b>Oggetto: richiesta di collaborazione per lo svolgimento di attività formativa ai sensi dell'art. 37, comma 12, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.</b>	
<p>Il sottoscritto..... in qualità di datore di lavoro della..... con sede legale in..... alla via..... n....., e unità produttiva sita in..... alla via....., n....., esercente presso la predetta unità l'attività di....., avente codice fiscale partita IVA....., e telefono.....- e-mail:.....,</p>	
<b>Visti</b>	
<p>- l'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.                      - l'Accordo tra il Ministro del Lavoro e P.S., il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori del 21 dicembre 2011 (rep. atti n. 221/CSR);</p>	
<b>Comunica</b>	
<p>- che intende attivare la seguente attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro per la quale si forniscono di seguito informazioni sulla pianificazione e realizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipologia di corso/i da attivare;</li> <li>2. Data prevista d'inizio del corso (<i>almeno 15 giorni prima della presentazione della richiesta</i>);</li> <li>3. Durata prevista del corso;</li> <li>4. Numero di lavoratori da formare (o RLS);</li> <li>5. Qualifiche dei lavoratori da formare;</li> <li>6. Programma generale e articolazione del monte ore.</li> </ol>	
<p>Si fa presente che, in relazione alla formazione dei lavoratori, il predetto corso sarà ripetuto in occasione di nuove assunzioni e saranno attuati i percorsi di aggiornamento secondo la predetta normativa. Conformemente al predetto Accordo per la formazione dei lavoratori del 21 dicembre 2011, si richiede pertanto alla S.V. di voler fornire la propria collaborazione fornendo ogni indicazione utile ai fini della pianificazione e realizzazione dell'intervento formativo in oggetto.</p>	
<p>Cordiali saluti.                      Data:.....</p>	
	<p>Firma  <i>Il datore di lavoro o Dirigente</i></p>

- [1] *Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, Sugli organismi paritetici i chiarimenti del Ministero del Lavoro per formazione e assistenza, in Ambiente&Sicurezza n. 16/2011, pag. 16.*
- [2] *Per un maggior provvedimento si veda, di Giulio Prosperetti, Autonomia collettiva e diritti sindacali, in Antonio Vallebona (a cura di), I contratti di lavoro, Torino, 2009, pag. 255.*
- [3] *Per un approfondimento del tema si veda, di Antonio Vallebona, Istituzioni di diritto del lavoro, I Giappichelli, Torino, pag. 139*
- [4] *Occorre osservare che questo obbligo è anche delegabile dal datore di lavoro nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'art. 16, D.Lgs. n. 81/2008.*
- [5] *E' necessario osservare che il richiamo agli enti bilaterali operato nell'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, appare alquanto improprio in quanto l'art. 37, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008, non li ha previsti; per altro, mentre gli organismi paritetici hanno una competenza specifica in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, gli enti bilaterali hanno funzioni più generali di regolazione del mercato del lavoro (art. , D.Lgs. n. 276/20032, comma 1, lettera h)).*
- [6] *Invece, la violazione dei commi 1 (formazione dei lavoratori), 7 (formazione dei dirigenti e dei preposti), 9 (formazione degli addetti alle emergenze) e 10 (formazione del RLS), art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, ha comportato l'applicazione a carico del datore di lavoro e del dirigente dalla sanzione dell'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da euro 1.200 a euro 5.200 (art. 55, comma 5, lett. c), fatti salvi i benefici derivanti dall'applicazione dell'istituto della prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. n. 758/1994, in base al quale il trasgressore, adempiendo quanto previsto dall'organo di vigilanza entro il termine concesso e pagando in sede amministrativa entro il termine perentorio di 30 giorni una somma pari a  $\frac{1}{4}$  del massimo dell'ammenda, ossia euro 1.300 in queste fattispecie, può sanare l'illecito penale di tipo contravvenzionale che così si estingue (Cass. pen., sez. III, 30 maggio 2003; Cass. pen., sez. III, 1° ottobre 2004; Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2009).*
- [7] *Per un approfondimento del tema si veda la FAQ inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Che cosa si intende con l'espressione "la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici" ai sensi dell'art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008?, dell'aprile 2010.*

## L'Esperto risponde



### Antincendio e prevenzione incendi

#### ■ CPI

**D.** *Non ho trovato nessuna corrispondenza con le attività descritte nell'allegato I del dpr 151 del 2011, quindi volevo chiederle se un ristorante di circa 215 mq coperti e 65 mq all'aperto è soggetto a cpi oppure no.*

-----

**R.** Dall'analisi del d.p.r. 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), non emerge alcun riferimento diretto all'attività di ristorazione. Per questa attività in passato è stato precisato come "...i ristoranti non rientrano tra le attività comprese nell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e, pertanto, non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi come d'altra parte già indicato nella Circolare n. 52 del 20.11.1982" (Circolare n. 25134/4101 del 22 novembre 1983). Per quanto riguarda il d.p.r. 151/2011, e in riferimento al quesito, si precisa che il certificato di prevenzione incendi (CPI) potrebbe essere necessario per l'eventuale locale termico. Ed infatti il n. 74 dell'allegato I prevede il rilascio di questo certificato per gli "Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore fino a 116 kW". In particolare, questa tipologia di impianto è soggetto al rilascio del CPI A per potenza sino a 350 kW; al CPI B per potenza oltre i 350 kW e fino a 700 kW; al CPI C per potenza oltre 700 kW. Quindi in base alla normativa vigente il rilascio del certificato di prevenzione incendi non sarebbe necessario, tuttavia sul punto si veda il Consiglio di Stato secondo il quale "...la questione di fondo che la sezione è chiamata a decidere, come già esattamente ritenuto dai primi giudici, è quella posta nel quinto motivo dell'atto introduttivo in primo grado, ribadita in appello, concernente l'asserita estraneità dei pubblici esercizi addetti alla somministrazione di alimenti e bevande alla normativa che prevede le visite di controllo preventive e successive dei competenti Comandi provinciali VV.FF. ai fini della prevenzione incendi, in quanto i detti pubblici esercizi non sono ricompresi nell'elenco contenuto nel D.M. 16 febbraio 1982, attuativo (a modifica di precedente D.M. 27 settembre 1965) dell'art. 4 L. 26 luglio 1965 n. 966, il quale, appunto, demanda ad apposita regolamentazione la determinazione delle attività soggette ai controlli sulla prevenzione incendi. Da ciò traendo argomento, oltre che dal tenore del citato D.M. nel quale si ribadisce che i locali e le attività soggetti al preventivo parere dei comandi provinciali dei VV.FF. nonché alle visite successive sono quelli determinati nell'allegato elenco, l'appellante trae la conclusione che l'elenco stesso deve considerarsi, per espressa voluntas legis, tassativo, con conseguente inoperatività nei confronti del locale di sua proprietà della vigilanza antincendio. Tale radicale tesi, pur basata su di un indiscutibile dato di fatto (il punto 83 dell'elenco comprende soltanto i locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento in genere con capienza superiore a cento posti) non può essere seguita. Come esattamente osserva controparte in memoria, il D.M. in questione, a ben vedere, si limita ad individuare i casi in cui, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio di determinate attività, e cioè del rilascio del certificato di prevenzione incendi, è necessario conseguire in via preventiva l'esame e il parere dei VV.FF., salve, naturalmente, le visite periodiche successive, la cui scadenza è fissata nell'elenco in modo variabile a seconda delle diverse pericolosità delle singole attività. Il che comporta, in buona sostanza, che la invocata tassatività significa soltanto che le attività non comprese nell'elenco non sono soggette al preventivo rilascio del certificato di prevenzione incendi, ma non anche che l'autorità vigilante debba necessariamente

con ciò disinteressarsi degli eventuali rischi che tali attività, pur escluse dall'elenco ai fini del rilascio preventivo del detto certificato di prevenzione, possano comportare, ove di tali rischi si ritenga di fatto che ricorrano i presupposti: a ragione quindi, nella appellata sentenza si richiama l'art. 1 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577 (regolamento attuativo dell'art. 2 L. 18 luglio 1980 n. 406 sull'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi affidati al Corpo dei VV.FF.) nel quale si afferma che la prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza della vita umana e di tutela dei beni e dell'ambiente, secondo una formulazione che, per la sua ampiezza e generalità, implica necessariamente che la vigilanza non può che riguardare qualunque attività umana in ipotesi idonea a generare rischio di incendi, senza che a ciò costituisca limite l'elenco di cui sopra, la cui tassatività, si ripete, riguarda soltanto il rilascio preventivo del certificato di prevenzione incendi (come del resto già rilevato da questa stessa Sezione, cfr. dec. n. 1247 del 18 ottobre 1996, richiamata da controparte, nella quale, in un caso analogo, si è affermato che, se pur è vero che ai fini dell'esercizio di un'attività di intrattenimento in un locale con capienza inferiore a cento posti non è necessario il rilascio del certificato antincendi, ciò non esclude che la P.A. possa intimare la cessazione dell'attività ove accerti che il locale comporta pericoli per la possibilità di incendi e per la difficoltà di rapida uscita da esso)" (Consiglio Stato sez. V, 31 ottobre 2000, n. 5890). In conclusione, e pur tenendo in considerazione le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, sembrerebbe che non sia necessario il preventivo rilascio del CPI per l'attività descritta nel quesito.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Edilizia risponde, 03.07.2012)



## Ambiente, suolo e territorio

### ■ EMISSIONI IN ATMOSFERA

**D.** *La scrivente società è proprietaria e gestore di un centro stoccaggio e trattamento rifiuti autorizzata con provv. AIA per le attività IPPC 5.1 e 5.3; all'interno del centro è presente un impianto di trattamento acque reflue industriali (conferite a mezzo gomma) con relativa linea di tratt. fanghi chimico-fisica e biologica. In attuazione del D.Lgs 128/2010 la scrivente è tenuta a presentare domanda di autorizzaz. ai sensi degli art. 269 o 272 del TUA entro il 31/07/2012? Non è infatti chiaro se un soggetto già autorizzato con specifica AIA (che ovviamente contempla tutte le emissioni in atmosfera del sito) debba richiedere o meno tale autorizzazione per la presenza di una linea di trattamento fanghi asservita all' impianto tratt. acque interno al complesso.*

-----

**R.** Il quesito ha risposta negativa nel senso che configgerebbe con la stessa ratio dell'istituto dell'autorizzazione integrata ambientale, che per definizione deve "...conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso" (art. 29-sexies, c. 1, D.lgs. n. 152/2006 e successive modd.), l'ammettere poi la necessità di ulteriori opzioni autorizzatorie in deroga al dato di legge di cui all'art. 29-quater, c. 11, D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, a tenore del quale "le autorizzazioni integrate ambientali... sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali". Espressamente il menzionato allegato IX alla parte seconda del D.lgs. citato contempla, a propria volta, tra le altre anche le "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera...." di cui al titolo I della parte quinta del D.lgs. citato, eccezion fattasi soltanto per i "... profili concernenti aspetti sanitari" (quali, ad esempio, le comunicazioni di industrie insalubri, l'agibilità etc.). Come precisato nel medesimo quesito la stessa autorizzazione integrata ambientale dovrebbe, altresì, contemplare anche la linea di trattamento acque reflue e trattamento fanghi talché vi sarebbe completa armonia tra le previsioni di legge (autorizzazioni "ordinarie" sostituite dall'a.i.a.) e il contenuto dell'a.i.a. medesima. L'equivoco sembrerebbe generato, invero, dal fatto che gli "impianti di trattamento acque" già in deroga all'obbligo dell'autorizzazione (alle emissioni) preventiva in quanto inclusi nel

pregresso elenco delle "emissioni poco significative" (punto 24 dell'allegato I all'abrogato D.P.R. 25 luglio 1991) ora godrebbero di tale esenzione soltanto qualora privi di linea trattamento fanghi (lett. p), parte I, allegato IV della quinta parte del D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd.: "Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi"). Corollario ne sarebbe, come giustamente ipotizzato nel quesito, la necessità di procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro il prossimo 31 luglio 2012 in quanto attività precedentemente sottratta all'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed ora non più, ai sensi dell'art. 281, c. 3, D.lgs. n. 152/2006. Come, tuttavia, precisato sopra, tale opzione, teoricamente condivisibile per gli stabilimenti non in a.i.a., non può essere giustificata per gli impianti invece soggetti all'autorizzazione integrata ambientale.  
(Marco Fabrizio, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 05.07.2012)



## Rifiuti e bonifiche

### ■ MUD 2012

**D.** *A partire da oggi, l'azienda A del Gruppo incorpora per fusione l'azienda B (dello stesso gruppo). Faccio notare che A controllava B al 100% . Da oggi abbiamo solo A con 2 stabilimenti. Come comportarci con il MUD 2012, da presentarsi a aprile 2013? Ci dicono di fare un solo MUD in quanto A subentra in tutto e per tutto a B in ogni ambito. Questo perchè B sparisce definitivamente e non può eseguire alcuna comunicazione ufficiale. Gradirei avere conferma se A farà un solo MUD per tutta l'attività 2012 generata dai movimenti rifiuti di A + B, oppure se a suo parere serve un MUD per l'attività di B (terminata il 30 giugno) e un secondo MUD di A (dal 1 luglio al prossimo 31 dicembre 2012). Ripeto che il codice fiscale di A viene di fatto cancellato dal registro imprese.*

-----

**R.** La fusione per incorporazione delle due aziende è avvenuta nel corso del 2012. Prima dell'operazione societaria esistevano, quindi, due distinte aziende, ciascuna produttrice autonoma di rifiuti. Poiché la dichiarazione MUD 2013 si riferisce ai rifiuti prodotti nel corso del 2012, ne consegue che occorrerà presentare un MUD per l'attività svolta dall'impresa B dal primo gennaio 2012 al 30 giugno 2012 ed un secondo MUD per l'attività svolta dall'impresa A dal primo luglio 2012 al 31 dicembre 2012.

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 05.07.2012)



## ADR

### ■ TRASPORTO CARBURANTE CANTIERE AI MEZZI OPERATIVI

**D.** *Dobbiamo portare il carburante gasolio ai ns mezzi escavatori e pale nei cantieri dove lavorano? Fino ad oggi installiamo sulle ns. furgonette (pik up) dei serbatoi mobili per trasporto gasolio da lt.600. Il massimo per essere esenti da ADR formazione persanale estintori ecc. ecc. sono lt 450. Noi possiamo usare i serbatoi che abbiamo e riempirli sono di 400 litri? o dobbiamo sostituirli? Cosa dobbiamo fare per essere in regola?*

-----

**R.** Come correttamente posto in evidenza nel quesito, l'esenzione dalla normativa ADR e dai numerosi altri adempimenti di sicurezza vi è solo nel caso in cui la capacità massima dei serbatoi mobili per il trasporto di gasolio sia entro i 450l. In via del tutto precauzionale, onde evitare contestazioni da parte degli enti di controllo, si consiglia di sostituire gli attuali serbatoi da 600l con quelli da 450l.

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 05.07.2012)

 **Edilizia e urbanistica****■ REGOLAMENTI EDILIZI E NORME UNI**

**D.** *Nel caso di realizzazione di una canna fumaria, sono obbligato ad attenermi in primis alle norme tecniche (nel caso specifico la UNI 7129) o al regolamento edilizio? Specifico che nel caso specifico il regolamento edilizio fissa criteri più stringenti rispetto alle norme UNI. Quale dei due è gerarchicamente sovrastante?*

-----

**R.** La risposta al quesito posto non può prescindere dalla individuazione del regolamento edilizio comunale di riferimento, però mancante. Infatti, in linea generale, la normativa di riferimento deve essere rinvenuta nel regolamento edilizio, costituendo lo stesso una fonte primaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 4 e art. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Tuttavia, sempre più spesso, molti Comuni adottando, all'interno dei richiamati regolamenti, la normativa UNI di riferimento, la quale diviene un parametro fondamentale anche per le disposizioni di dettaglio. Per tale ragione, fermo restando le osservazioni di carattere generale che precedono, sarebbe opportuno conoscere a quale regolamento edilizio ci si riferisce, al fine di poter dare una risposta precisa.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 04.07.2012)

**■ RICHIESTA ONERI DI URBANIZZAZIONE**

**D.** *Vorrei sapere se per un intervento di ampliamento di un edificio esiste applicando la legge del piano casa (il 20% della volumetria esistente) sono tenuto al pagamento degli oneri di urbanizzazione.*

-----

**R.** Il quesito non indica la Regione dove si intende effettuare l'intervento. In ogni caso, si ricorda che gli interventi in forza del piano casa sono interventi edilizi a tutti gli effetti. Ad essi si applica quindi la disciplina ordinaria in tema di costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione, salvo diversa disciplina da parte della legislazione regionale.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Edilizia risponde, 03.07.2012)

 **Sicurezza ed igiene del lavoro****■ FORMAZIONE RSPP NON DATORE DI LAVORO**

**D.** *Un professionista che ha il seguente percorso formativo ha i requisiti per essere nominato Rspp? Questa la formazione in ordine cronologico: inerente i contenuti dell'art.3 del D.M. 16/1/97 quindi precedente l'anno 2006; Mod C nell'anno 2008; Mod B nell'anno 2012. Il dubbio è se per il Mod A vale l'esonero.*

-----

**R.** L'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 relativo alla formazione degli RSPP e ASPP dispone, al punto 2.4.1., che il Modulo A è il modulo di base, obbligatorio per RSPP e ASPP e costituisce credito formativo permanente. Per essere esonerati dalla frequenza al modulo A i soggetti devono essere in possesso di una laurea in una delle classi previste dal comma 5, dell' art. 32, del D.Lgs. 81/2008 che testualmente dispone: "coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo". La precisazione "primo periodo" comporta che l'esonero si riferisce ai corsi che nell'attuale impianto sono definiti Modulo A e Modulo B. Di conseguenza il possesso di questi titoli di studio non esonera in nessun caso dall'obbligo di frequenza del Modulo C e dei corsi di aggiornamento quinquennale. Si ritiene pertanto che, se il professionista non sia in possesso di uno dei titoli di studio sopra richiamati, dovrà completare il proprio percorso formativo con la frequenza del modulo A.


(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 05.07.2012)

#### ■ ARTT.30 E 300 D.LGS 81/08

**D.** *In una S.p.A dove si è provveduto alla analisi e alla mappatura dei rischi ai fini del D.Lgs. 231 evidenziando come punto critico il solo aspetto relativo alla commissione dei reati previsti in tema di "Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro", è possibile sostenere che "l'organo di vigilanza" ai sensi del D.Lgs.231/01 è L' Ente di Certificazione del sistema secondo norme OHSAS 18001 integrato con le procedure sanzionatorie - come previsto da nota del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali del 11/07/2011 - o anche in questo caso oltre al sistema di gestione previsto dalla norma OHSAS 18001 si deve predisporre: Codice Etico, procedure di gestione, regolamento dell'organo di vigilanza e nomina dei componenti dell'OdV, ....?*

-----  
**R.** L'interpretazione fornita nel quesito, che mira ad attribuire i poteri dell'organo di vigilanza all'ente di certificazione, pur se teoricamente sostenibile, ci pare tuttavia eccessivamente forzata e passibile di contestazioni in sede di verifiche o controlli. A norma dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs 231/01, infatti, il "compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento" deve essere affidato "a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo". L'organo in questione è quindi destinato a divenire il garante del rispetto del modello organizzativo interno adottato dall'ente, del quale è infatti chiamato ad assicurare effettività di applicazione ed aggiornamento, attraverso i "poteri di iniziativa e controllo" conferitigli. Il medesimo organismo dovrà poi essere il destinatario di costanti obblighi di informazione - anche di tipo preventivo soprattutto per quel che concerne le aree a rischio - imposti a quegli stessi soggetti in posizione apicale rispetto ai quali è chiamato ad esplicare le sue funzioni di controllo per quanto concerne l'adozione delle procedure in conformità al modello adottato dall'ente. Una corretta applicazione di un modello organizzativo richiederebbe quindi, a nostro avviso, l'integrazione del sistema di gestione della sicurezza (norma OHSAS) con tutti i requisiti e gli adempimenti richiesti dal D.Lgs 231/01 (Procedure di gestione, costituzione dell'OdV e nomina dei membri, ecc.).

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 05.07.2012)



© 2012 **Il Sole 24 ORE**  
**S.p.a.**

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e  
Amministrazione:**  
via Monte Rosa, 91  
20149 Milano